

**aiga**

Associazione Italiana Giovani Avvocati

fondazione  
A I G A  
tommaso  
bucciarelli

# Manabile Fiscalità

Guida pratica agli adempimenti fiscali  
per il giovane avvocato

A cura di Franco Smania e Michele Croce

Contributi di:

A. Attanasio, S. F. Cociani, V. Conforti, M. Croce  
F. Granata, S. Martin, S. Rosa, P. Tardioli e V. Zuolo

In collaborazione con

**CATTOLICA**  
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE  
DAL 1896

Aigaformazione Aigaformazione Aigaformazione  
Aigaformazione Aigaformazione Aigaformazione  
Aigaformazione Aigaformazione Aigaformazione



I giovani avvocati che si affacciano nel mondo della libera professione si trovano ad affrontare una serie di questioni di natura fiscale, non sempre di agevole soluzione, e, tuttavia, non possiedono adeguate conoscenze e competenze.

Dalla prestazione d'opera intellettuale derivano l'obbligo di fatturazione, registrazione e versamento dell'imposta dovuta allo Stato.

Il presente lavoro è stato pensato e realizzato dall'Associazione Italiana dei Giovani Avvocati proprio per venire incontro alle esigenze del giovane professionista, con l'obiettivo di fornire un'informazione di base, chiara e sintetica, che consenta un primo approccio alla materia fiscale.

L'opera, essenzialmente pratica, si articola in otto interventi, ciascuno dei quali affronta e approfondisce un argomento, alla luce dei più recenti interventi legislativi.

Si inizia con una parte introduttiva volta a fornire al giovane professionista le nozioni minime relative alla fatturazione della propria prestazione.

Si passa poi ad analizzare l'istituto della ritenuta alla fonte, richiamando obblighi formali e sostanziali di sostituto d'imposta e sostituito.

Il terzo contributo è dedicato all'analisi dei costi deducibili ai fini dell'IVA e delle imposte dirette.

Le possibilità per il giovane professionista di avvalersi di un regime fiscale agevolato sono analizzate nel quarto intervento, mentre quello successivo è dedicato all'imposta regionale sulle attività produttive.

Il sesto e settimo paragrafo si occupano rispettivamente degli studi di settore e degli accertamenti nei confronti del professionista da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Al sistema previdenziale degli avvocati è dedicato l'ottavo intervento.

La chiusura, infine, analizza le possibili misure in materia fiscale a vantaggio dei giovani professionisti, la cui adozione è stata sollecitata dall'Aiga anche in occasione della discussione per l'approvazione della Legge Finanziaria 2007.

Un particolare ringraziamento agli autori dei singoli contributi e agli altri amici che hanno fornito suggerimenti preziosi per la redazione del testo.

Franco Smania  
*Giunta Nazionale A.I.G.A.*

## INDICE

Presentazione .....	5
<i>Avv. Franco Smania</i>	
Nozioni fiscali minime per l'avvocato che apre uno studio .....	9
<i>Avv. Stefania Martin</i>	
1. Cos'è una fattura o 'parcella'?.....	9
2. Quanto va emessa la fattura ('parcella'). .....	11
3. Come indicare nella 'parcella' le c.d. 'spese vive'? .....	13
La ritenuta alla fonte .....	19
<i>Dott.ssa Paola Tardioli</i>	
1. Premessa. ....	19
2. La ritenuta a titolo di acconto e a titolo di imposta (cenni).....	21
3. La natura dei compensi professionali da assoggettare alla ritenuta. ....	21
3.1 L'obbligo della ritenuta alla fonte sugli onorari pagati dalla parte soccombente a seguito di una sentenza di condanna alle spese processuali. ....	22
3.2 L'obbligo della ritenuta sui compensi pagati dalla parte soccombente a seguito di una sentenza di condanna alle spese processuali, in favore della parte vittoriosa che, avvalendosi della propria qualità di avvocato, si è difesa personalmente. ....	23
3.3 L'obbligo della ritenuta alla fonte sui compensi corrisposti a società tra avvocati costituite ai sensi del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96. ....	23
4. Gli adempimenti formali e sostanziali gravanti sul sostituto d'imposta (cenni). ....	24
5. Gli adempimenti formali e sostanziali del sostituto. ....	25
I costi deducibili ai fini dell'iva e delle imposte dirette .....	27
<i>Avv. Vincenzo Conforti</i>	
1. I principi generali per la deducibilità dei costi sostenuti dal professionista. ....	27
2. Le varie tipologie di costi deducibili. ....	27
a) I costi relativi ai beni strumentali. ....	27
b) Le spese del personale utilizzato dal professionista. ....	31
c) Le altre spese deducibili dal reddito professionale. ....	32
Il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative di lavoro autonomo.....	35
<i>Avv. Valentina Zuolo</i>	
L'imposta regionale sulle attività produttive .....	41
<i>Dott. Simone Francesco Cociani</i>	
1. La legge delega 23 dicembre 1996, n. 662 e il successivo decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.....	41
2. Il presupposto dell'irap. ....	41
3. I soggetti passivi. ....	43
4. La base imponibile.....	43
5. La ripartizione della base imponibile nel caso di attività transregionale e transnazionale. ....	44
6. Le aliquote e le agevolazioni d'imposta. ....	45
7. L'indeducibilità dell'irap ai fini delle imposte sui redditi.....	46
8. Brevi cenni sui profili applicativi. ....	46
9. Profili critici dell'imposta regionale sul valore aggiunto della produzione.....	47

Gli studi di settore .....	51
<i>Avv. Michele Croce</i>	

1. Cosa sono gli studi di settore? .....	51
2. L'accertamento basato sugli studi di settore. ....	51
3. Monitoraggio. ....	52
4. Le condizioni di applicabilità degli studi di settore. ....	53
5. Il valore probatorio delle presunzioni derivanti dall'applicazione degli studi di settore.....	54
6. Le novità apportate dalla finanziaria 2007.....	56
7. Conclusioni: la congruità dello strumento accertativo.....	58

L'accertamento nei confronti del professionista: tecniche e metodi.

Le indagini bancarie. Le garanzie a tutela del professionista. ....	59
<i>Avv. Antonino Attanasio</i>	

1. Accertamento - le attività preliminari svolte dai verificatori. ....	59
2. L'accesso.....	63
3. Le attività di controllo: aspetti generali. ....	64
3.1 Le attività di controllo: ricerca di dati e informazioni. ....	65
3.2 Le attività di controllo: il volume di affari. ....	65
3.3 Le attività di controllo: il controllo delle spese.....	67
3.4 Le attività di controllo: altri indizi e attendibilità della dichiarazione.....	68
4. Le indagini bancarie: generalità. ....	69
4.1 Le indagini bancarie: l'ambito oggettivo. ....	69
4.2 Le indagini bancarie: l'ambito soggettivo. ....	69
4.3 Le indagini bancarie: modifiche normative ed effetti nei confronti dei professionisti. ....	71
4.4. Le indagini bancarie: aspetti procedurali.....	72
5. Diritti e garanzie del professionista sottoposto a verifiche fiscali e indagini bancarie. ....	73

I contributi previdenziali.....	75
<i>Avv. Vincenzo Conforti – Avv. Stefano Rosa</i>	

1. Premessa. ....	75
2. Il quadro del sistema previdenziale.....	75
3. Il diritto alla pensione.....	77
4. I versamenti obbligatori.....	78
5. Adempimenti dei professionisti iscritti alla cassa. ....	79
5.1 La comunicazione del reddito professionale. ....	79
5.2. La comunicazione del volume d'affari. ....	79
6. Riscossione e versamento.....	80
7. Il sistema sanzionatorio. ....	80
8. La particolare condizione del giovane legale. ....	81
8.1 L'avvocato iscritto all'albo ed alla cassa. ....	81
8.2 L'avvocato iscritto all'albo ma non alla cassa.....	81
8.3 Il praticante patrocinatore. ....	82
8.4. Il praticante senza abilitazione al patrocinio.....	82
9. Conclusioni.....	83

Misure di fiscalità' di vantaggio per i giovani professionisti .....	87
<i>Avv. Fabrizio Granata</i>	



# NOZIONI FISCALI MINIME PER L'AVVOCATO CHE APRE UNO STUDIO

di Stefania Martin

## 1. COS'È UNA FATTURA O 'PARCELLA'?

La prestazione d'opera intellettuale oggetto dell'attività dell'avvocato costituisce operazione imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Il sistema del dpr 633/1972 (d'ora in poi, 'legge IVA') definisce normativamente il momento in cui si considera *effettuata l'operazione imponibile* ai fini iva: al verificarsi di tale evento conseguono una serie di obblighi formali (fatturazione; registrazione) nonché l'obbligo di versamento dell'imposta, in quanto - realizzatasi la fattispecie imponibile - sorge il diritto dello stato di percepire il tributo.

Se nell'aprire uno studio legale si può prescindere da un'esatta conoscenza delle forme degli obblighi di registrazione,<sup>1</sup> non è possibile invece ignorare le norme che presiedono all'obbligo di fatturazione, che sono di diretta ed immediata applicazione da parte di tutti i professionisti.

La fattura è un qualsiasi documento, redatto anche sotto forma di nota, conto o appunto 'parcella' (termine utilizzato dagli avvocati) nel quale sono identificati i soggetti dell'operazione (soggetto che effettua il servizio: emittente; soggetto che beneficia del servizio: destinatario) ed altresì l'oggetto della prestazione. L'art. 21 della legge IVA precisa quali siano gli elementi necessari da indicare sempre nella fattura, che deve essere emessa in due esemplari, il primo dei quali deve essere consegnato o inviato al destinatario ed il secondo deve essere conservato dall'emittente. Essi sono:

- 1) data e numero progressivo
- 2) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra i quali è intercorsa l'operazione; se si tratta di persone fisiche (com'è per solito un avvocato, salvo il caso che eserciti come studio associato), in luogo della 'denominazione o ragione sociale, ditta' è indicato il nome ed il cognome
- 3) la partita iva del soggetto emittente. E' appena il caso di notare che *a rigore* è sufficiente l'indicazione della partita iva del soggetto emittente, vale a dire del soggetto che fornisce la prestazione, senza che sia necessaria l'indicazione, in generale e salvo casi come quelli delle cessioni intracomunitarie, anche della partita iva del soggetto committente. La Circolare Ministeriale 3.8.1982 nr. 64/351942 precisa che l'indicazione

---

<sup>1</sup> Tale obbligo formale per solito è affidato al commercialista, a meno che il professionista non si avvalga dei regimi agevolati che per la loro semplicità consentono di espletare da sé ogni obbligo di natura fiscale: sul punto si rinvia al contributo sui regimi agevolati, a firma di Valentina Zuolo.

della partita iva dell'emittente assorbe anche l'indicazione del codice fiscale dello stesso<sup>2</sup>.

- 4) Natura, quantità e qualità dei beni e dei servizi: anche in questo caso, trattandosi qui dell'opera intellettuale di un professionista avvocato, l'indicazione sarà relativa alla natura della prestazione posta in essere. Deve precisarsi che la specificazione della prestazione resa può assumere una certa rilevanza ad eventuali fini difensivi: si conoscono infatti nella prassi casi in cui il Fisco ha contestato la mancanza di fatturazione per prestazioni rese, argomentando circa l'impossibilità di ricondurre le prestazioni che si assumono non fatturate a quelle indicate in fattura, ma con descrizione troppo generica. Per alcuni casi in cui l'amministrazione ha ritenuto troppo generica la descrizione della prestazione, si può vedere la R.M. 3.5.1995 nr. 111/E/VI – 12 – 3600.
- 5) corrispettivo ed ogni altro dato necessario per la determinazione dell'imponibile (in sostanza, il corrispettivo per la prestazione; si tralascia qui l'approfondimento circa il 'valore normale' dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, poichè pressoché irrilevanti nella casistica delle prestazioni che l'avvocato pone in essere nei confronti dell'assistito).
- 6) aliquota e imposta. La norma prevede anche una regola di arrotondamento, riferita però alla lira e pertanto superata. Gli eventuali arrotondamenti necessari nel caso di importi con numeri decimali vanno operati secondo il regolamento Cee 1997/1103 art.5: ovvero, arrotondando per eccesso se la frazione è superiore a € 0,005; per difetto se inferiore ad € 0,005.

La mancata indicazione dell'imposta nel documento è sanzionabile secondo i disposti dell'art. 6 D. L.vo 471/1997 siccome una violazione degli obblighi inerenti la documentazione, e quindi anche la fatturazione delle operazioni imponibili.

Ecco un esempio di fattura - parcella.

<p>Avv. Mario Rossi Via _____ (CF: _____ p. iva _____)</p> <p>Luogo, li _____</p> <p style="text-align: right;">FATTURA NR. 1 / 2007</p>
--

<sup>2</sup> Il dpr 1973/605 all'art. 6 richiede il codice fiscale dell'emittente; il d.l. 1974/260 conv. nella legge 1974/354 all'art. 6 richiede il codice fiscale di emittente e ricevente.

A debito del sig. Paolo Bianchi (CF: \_\_\_\_\_), residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, quale fondo spese ed onorario per assistenza e difesa nella causa civile per risarcimento danni da sinistro stradale

Onorari	E 1.000,00.=
c.p.a. (2 % su onorari )	E 20,00.=
IVA (20 % su onorari e c.p.a.)	E 204,00.=
TOTALE GENERALE	E 1.224,00.=

*saldata*

Dalla lettura della fattura, si osserva come, oltre al corrispettivo della prestazione oggetto del mandato, viene indicato l'importo dovuto a titolo di contributo integrativo dovuto alla Cassa di Previdenza Avvocati: ciò in quanto il contributo integrativo è somma imponibile ai fini iva, e quindi essa va a confluire nella 'base imponibile', ovvero nella grandezza numerica su cui si applica l'aliquota onde determinare l'imposta dovuta (più sotto precisazioni sul punto).

## **2. QUANTO VA EMESSA LA FATTURA ('PARCELLA')?**

Il comma IV dell'art. 21 che si va leggendo prevede che la fattura vada emessa al momento di *effettuazione dell'operazione*. Come sopra cennato, il momento in cui l'operazione si considerata 'effettuata' è normativamente previsto e testualmente definito.

In estrema sintesi, l'art. 6 della Legge IVA detta le norme fondamentali che stabiliscono il momento in cui sorge l'obbligo di emissione della fattura; per quanto riguarda il professionista avvocato, che effettua una 'prestazione di servizi', deve aversi riguardo al comma III dell'art. 6, non venendo in rilievo le norme dettate in tema di cessione di beni.

La prestazione di servizi si considera effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo, rimanendo giuridicamente del tutto irrilevante la conclusione del contratto (nel nostro caso, l'incarico scritto o orale, o la firma del mandato) ed altresì l'effettiva prestazione del servizio o la sua ultimazione.

Allorchè l'operazione si considera effettuata (ovvero, all'atto del pagamento) sorge l'obbligo di emettere la fattura.

Quanto al termine entro cui emettere la fattura, sembra doversi dire che la fattura debba essere emessa entro il giorno in cui sorge l'obbligo di emissione (entro le 24 del giorno stesso, Circ. Min. 16.9.1996 n. 225/E/VI-12-2668). L'emissione corrisponde alla sua 'consegna o spedizione' al destinatario e non alla sua materiale emissione (ciò anche se la registrazione delle fatture deve essere effettuata in termini più lunghi, finendo col consentire così la prassi -che scopriamo illegittima ai sensi della citata circolare- di redigere ed inviare le fatture periodicamente).

La regola base ora indicata ha una prima ed importante eccezione: come stabilisce il comma IV dello stesso art. 6 «*Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della*

*fattura o a quella del pagamento. . . ».* Ne segue che l'emissione della fattura prima o indipendentemente dal pagamento del corrispettivo, comporta che – ai sensi della legge IVA – si consideri effettuata l'operazione di prestazione di servizio, con ogni conseguenza; prima fra tutte quella dell'obbligo di provvedere al versamento dell'imposta, secondo i termini previsti per ciascun regime contabile. Per effetto della precisazione contenuta nel comma IV, si viene a chiarire che nel caso di pagamento frazionato, ogni singolo incasso comporta l'emissione di una distinta fattura; in altri termini, anche la percezione di acconti deve essere oggetto di fatturazione.

Viene altresì precisato che la fatturazione anticipata, limitatamente all'importo oggetto della fatturazione, comporta ogni obbligo iva anche e a prescindere dall'effettivo incasso del corrispettivo. Con ancor maggior chiarezza: l'emissione della fattura comporta di per sé l'obbligo del versamento dell'iva, anche se né l'importo dell'iva né l'importo corrispondente all'imponibile è stato incassato.

Questa precisazione rende necessari ulteriori approfondimenti.

Non sempre immediatamente intuibile è infatti stabilire cosa si intenda per momento del 'pagamento' – da cui discende l'obbligo di emissione della fattura. Secondo l'orientamento giurisprudenziale, l'assegno bancario e l'assegno circolare, essendo *tout court* mezzi sostitutivi del denaro contante, costituiscono pagamento al momento della ricezione da parte di colui che esegue la prestazione, anche nei casi patologici in cui l'assegno bancario non venga poi onorato e sia oggetto di protesto (*Comm. Trib. centr. 1994/ 2361*). Quindi, all'atto della percezione del titolo di credito bancario, si è determinato il pagamento e deve essere emessa la fattura, indipendentemente da qualsiasi ritardo o dalle vicende dell'incasso cui il titolo dia origine.

Diversamente potrebbe dirsi per la cambiale tratta o pagherò: invero, come più volte la giurisprudenza ha avuto di modo di precisare, la cambiale non costituisce pagamento, ma mera promessa di pagamento; di conseguenza il momento in cui si realizza il pagamento e scatta l'obbligo fiscale di fatturazione dovrebbe coincidere con il successivo incasso. Va segnalato però un orientamento ministeriale difforme da questi principi, seppur risalente, secondo il quale si richiede l'emissione della fattura alla data del rilascio della cambiale: così *RM 14.3.1981 nr. 330541*.

E' l'occasione per ricordare che –in virtù dell'art. 35 commi 12 e 12 bis dei recentissimi provvedimenti normativi, il c.d. decreto Bersani, DL 223/2006 convertito nella L. 248/2006– è inibito al professionista (e quindi agli avvocati) la percezione di somme in contanti che superino l'importo di € 1000. Somma destinata a divenire € 500 dal 1.º.7.2007 al 30.6.2008 e quindi a ridursi ad € 100 a far data dal 1.º luglio 2008. I compensi in denaro devono essere riscossi solo tramite assegni non trasferibili (si intende, evidentemente, sia bancari che circolari) o bonifici o altre forme di pagamento bancario o postale o di tipo elettronico.

Il professionista, inoltre, dalla data di entrata in vigore del decreto Bersani, deve essere in possesso di conto corrente (bancario o postale) su cui far transitare le somme incassate nell'esercizio della professione. Non è richiesto dalla norma che il conto sia dedicato esclusivamente all'attività professionale, ma si tratta comunque di cosa sempre preferibile anche ai fini di un'eventuale difesa. Se è, infatti, meno usuale il caso che gli assegni bancari, incassati quali pagamento di prestazioni professionali, siano utilizzati mediante girata per il pagamento di beni o servizi utilizzati nell'ambito della professione o per esigenze personali, sin qui poteva essere diffusa la prassi di destinare direttamente i denari incassati dal cliente per effettuare acquisti personali o, a maggior ragione, per saldare costi afferenti allo svolgimento dell'attività. Ebbene, è obbligatorio ora versare nel conto corrente bancario o postale corrispondente all'attività ogni somma incassata e quindi prelevare le somme che si rendono necessarie a qualsiasi titolo. In termini contabili: non è possibile operare con movimenti di cassa, ma le somme entrate in 'cassa', devono essere girate a 'banca'. In sostanza: non è possibile alcuna commistione fra la contabilità di studio e la contabilità 'familiare' e la contabilità di studio va regolata per banca.

### **3. COME INDICARE NELLA 'PARCELLA' LE C.D. 'SPESE VIVE'?**

Non concorrono a formare la base imponibile le somme che non costituiscono corrispettivo, cioè quelle che non hanno la natura di controprestazione in denaro (pagamento) della prestazione resa.

Anche questo principio è oggetto di definizione normativa. In una parola, è la legge IVA a stabilire quali siano le voci che sono considerate escluse dalla base imponibile, ovvero da indicare all'interno della parcella a parte, senza che su di esse debba applicarsi l'aliquota dell'imposta. Prova ne sia il caso del contribuente alla Cassa di Previdenza, come sopra cennato nel commento del facsimile di parcella: modificando un orientamento amministrativo anteriore, con norma di legge (L. 41/1995, art. 16) è stata inclusa nella base imponibile quale integrazione di corrispettivo la somma del 2% addebitata al cliente a titolo di rivalsa del contributo integrativo dovuto alla Cassa di Previdenza.

L'art. 15 della legge IVA testualmente indica i casi di esclusione dalla base imponibile: fra essi, di diretta, immediata e molto frequente applicazione per il professionista avvocato è quello delle somme avute a rimborso per anticipazioni fatte in nome e per conto del committente; in una parola, quelle che colloquialmente e con qualche imprecisione si dicono 'spese vive' e che consistono, in sostanza, nelle spese per contributi unificati, marche da bollo e notifiche.

Analizzata con qualche attenzione la normativa in proposito, incisa, come è usuale nel settore tributario, da una notevole produzione di circolari e pronunciamenti ministeriali, risulterà chiaro che per escludere dal computo dell'iva le somme destinate alle spese necessarie per l'adempimento del mandato ricevuto dal Cliente occorrono alcune precise cautele e che –

soprattutto – non può assolutamente ritenersi genericamente 'escluso' dalla base imponibile quello che usualmente viene detto 'fondo spese', essendo tale somma, al contrario e come già esplicitato sopra, un mero acconto (imponibile).

Tanto nel caso di cessioni di beni, tanto nel caso di prestazioni di servizi, che più direttamente interessa il professionista avvocato, non devono essere assoggettate ad iva – ma separatamente indicate nella fattura – le somme ricevute dal cliente a titolo di rimborso di anticipazioni fatte *in nome e per conto della controparte*, se regolarmente documentate. Con 'controparte' si intende qui la controparte contrattuale, cioè il proprio cliente.

La norma richiede due distinte condizioni:

- 1) le spese devono essere sostenute in nome e per conto del cliente
- 2) le anticipazioni devono essere documentate in modo corretto

Il primo requisito implica che esista un rapporto contrattuale sottostante che abiliti il prestatore d'opera a porre in essere il pagamento delle suddette spese: questa prima considerazione non sembra comportare peculiari difficoltà, in quanto il rapporto cliente-avvocato è ordinariamente un mandato, un vero e proprio mandato processuale con rappresentanza. Senza soverchia difficoltà, infatti, deve dirsi che il versamento del contributo unificato, quale primo esempio, costituisce adempimento da porsi in essere per conto del cliente, in quanto – anche se le recenti normative (decreto Bersani) hanno introdotto la solidarietà dell'avvocato per il pagamento dello stesso – è evidente che il soggetto passivo dell'obbligo di adempiere a detto versamento è colui che fa valere in giudizio una domanda. Il contributo unificato, infatti, è riconducibile ad una prestazione patrimoniale di tipo tributario che grava sul titolare del diritto fatto valere in giudizio.

Il requisito della spendita del nome del cliente può al contrario far emergere qualche difficoltà nella rappresentazione contabile (cartacea ) della spesa.

Se ne occupano una serie di circolari, che tornano più volte ad analizzare il problema in un caso specifico: le prestazioni dell'agenzia di consulenza automobilistica. In questo caso, l'agenzia, per conto del proprio committente, effettua delle spese, quali il pagamento delle tasse di concessione governativa o di circolazione o spese notarili; esse vengono considerate escluse dalla base imponibile solo se esattamente documentate, ovvero se la parcella emessa dal notaio ed i documenti giustificativi sono *intestati* al cliente stesso. Rimangono assoggettate ad iva, ed incluse nel computo della base imponibile, altre spese -che in tal senso costituiscono meramente e semplicemente 'costo' per il prestatore del servizio- quali gli acquisti di stampati e moduli per il PRA ed anche le spese di bolli per le documentazioni anagrafiche.

Così la Risoluzione Ministeriale 16.1.1978 nr. 360393.

Se si analizza la risoluzione ministeriale ora riportata, confrontandola con numerose altre pronunce che si occupano di casi diversi, appare evidente che la qualificazione di una determinata spesa come 'anticipazione' dipende sia dalla natura della stessa sia, talvolta con un

criterio che appare più documentale (formale) che sostanziale, dalla rappresentazione contabile cartacea della spesa stessa, nella quale deve risultare la *spendita del nome del dominus* (digesto alla mano, la *contemplatio domini*), poiché in ciò, ed in ciò soltanto, sembra incentrarsi la riprova dell'avvenuta *sostituzione del prestatore d'opera al mandante, che sarebbe altrimenti originariamente tenuto a sostenere la spesa*.

La casistica è ricca. Si veda il caso della carta da macero acquistata dall'intermediario per conto della ditta mandante, che è considerata *spesa esclusa* solo se la fattura di acquisto risulta intestata alla mandante stessa ed alla mandante rimessa: se, infatti, la fattura risulta intestata all'intermediario che, per la sua prestazione deve acquistare tale carta da macero, l'intermediario diviene 'commissionario' e le spese sopportate perdono la natura di anticipazioni (R.M. 31.1.1973 nr. 526019). E' il caso, ancora, delle spese postali: alcune risoluzioni ministeriali negano la natura di anticipazioni alle spese postali sostenute dal prestatore d'opera o di servizio (nel caso delle banche, allorché dette spese postali siano rimborsate, ad esempio, sulla base di un corrispettivo contrattualmente e preventivamente determinato: R.M. 22.10.1992 nr. 430585); altre stabiliscono che, se nelle condizioni contrattuali di vendita è previsto che la spesa postale sia a carico del cliente, esse – se adeguatamente rappresentate – costituiscono spese escluse (R.M. 19.5.1973 nr. 502030). Ancora un principio importante è espresso in un pronunciamento sul rimborso del gasolio per autotrazione acquistato dalla ditta che esegue il collaudo: in questo caso il 'rimborso' della spesa affrontata viene ritenuto un mero costo sostenuto per eseguire la prestazione, non una anticipazione di spesa eseguita in virtù di un mandato con rappresentanza (R.M. 15.12.1990 nr. 430084).

Per il caso delle spese di trasporto la dottrina stessa esprime la propria perplessità di fronte al requisito formale così rigorosamente richiesto: nel caso dei rimborsi a piè di lista, presentati dai prestatori d'opera che effettuano trasferte in adempimento di un mandato, le spese di vitto, alloggio e trasporto devono risultare intestate al mandante; ma nel caso del trasporto, appare assai difficile che il titolo sia intestato al *dominus* del rapporto.

L'enumerazione della casistica, che sarà apparsa tediosa, si è resa necessaria proprio per individuare i principi seguiti dall'amministrazione e per cercare di applicarli alle tipologie di spesa più usualmente affrontate dall'avvocato, non tutte esenti dalle perplessità e difficoltà che altri casi hanno evidenziato. I pronunciamenti più recenti, del resto, sembrano ribadire con chiarezza la necessità dell'esistenza fra le parti di un mandato con rappresentanza.

Il pagamento del contributo unificato, infatti, avviene a fronte del rilascio di un tagliando che non riporta in alcun modo il nominativo del soggetto che lo chiede. Pertanto, se non compare il nome del professionista che materialmente si reca ad effettuare il versamento, non compare neppure il nome del titolare della causa che quel versamento deve effettuare. Fermo il principio, però, secondo il quale la spesa esclusa è quella eseguita in virtù di un mandato con rappresentanza – come è certamente il pagamento di un onere peraltro di natura tributaria

come quello di cui si va discutendo – un’adeguata contabilizzazione del contributo unificato può allora essere raggiunta conservando unitamente alla parcella nella propria contabilità (e rimettendo al cliente) il secondo originale del tagliando rilasciato all’atto di pagamento del contributo unificato ed altresì la fotocopia del frontespizio della nota di iscrizione a ruolo della causa, ove compaiono gli estremi del cliente e della causa e ove è stato apposto il tagliando del contributo unificato.

Per l’acquisto delle marche da bollo, affinché esse possano essere considerate spese effettuate in nome e per conto del cliente, come lo sono (si ritiene) in senso sostanziale allorchè trattasi di imposta di bollo da assolversi nell’ambito di un rapporto per lo più processuale di rappresentanza procuratoria, si consiglia l’acquisto con redazione di apposite note, controfirmate dal cedente, ove – oltre al timbro del professionista – compaia anche esplicitamente il nominativo del cliente, ovvero la posizione cui è riferibile l’acquisto. Anche la suddetta ricevuta dovrà essere conservata unitamente alla parcella in cui compare la somma non assoggettata ad iva.

Neppure la spesa per le notifiche dovrebbe creare soverchi problemi di classificazione: pare chiaro, infatti, che la notifica dell’atto processuale o extraprocessuale è richiesta dal professionista in nome e per conto del cliente. Anche in tal caso, l’unica documentazione delle suddette spese è la nota apposta dal notificante sul corpo dell’atto notificato, ove compare certamente il nome del *dominus* della posizione e la relazione di notifica.

Analogamente è a dirsi per le spese di registrazione di atti, trattandosi di imposta di registro gravante sulla parte contraente (o parte in causa).

Diverso invece è il caso -a giudizio di chi scrive- con un criterio prudenziale, della spesa postale sostenuta dallo studio legale, ove non con la stessa sicurezza si può individuare sempre la natura di spesa che il cliente avrebbe dovuto sostenere da sé e che viene invece sostenuta in suo nome e per suo conto dal rappresentante. E’ evidente però che, in ogni caso, anche se la spesa per invii postali non sia ritenuta anticipazione, essa costituisce costo deducibile ai fini delle imposte dirette e pertanto di essa, come tale, va conservata la documentazione cartacea, anche se inutile ai fini iva. Analoghi dubbi, in ottica prudenziale, ci si sente di esprimere per i costi di trasferta del professionista (da tenersi distinti, ovviamente dall’indennità di trasferta, che è ovviamente una componente del corrispettivo), per i motivi già esposti sopra, viste anche le perplessità della dottrina sulla difficoltà di rappresentazione documentale della spesa stessa con le modalità sopra descritte (intestazione al cliente): modalità formali che, dal rapido esame dei precedenti trattati dall’amministrazione, sembrano talvolta essere assunte quale criterio rigido ed assorbente.

Ecco un esempio di fattura-parcella con indicazione di spese escluse.

Avv. Mario Rossi

Via \_\_\_\_\_

(CF: \_\_\_\_\_ p. iva \_\_\_\_\_)

Luogo, li \_\_\_\_\_

FATTURA NR. 1 / 2007

A debito del sig. Paolo Bianchi (CF: \_\_\_\_\_), residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, quale fondo spese ed onorario per assistenza e difesa nella causa civile per risarcimento danni da sinistro stradale

Onorari	E 1.000,00.=
c.p.a. (2 % su onorari )	E 20,00.=
IVA (20 % su onorari e c.p.a.)	E 204,00.=
Spese escluse (ex art. 15 dpr 633/1972)	E 100,00.=
TOTALE GENERALE	E 1.324,00.=

*saldata*



## LA RITENUTA ALLA FONTE

di Paola Tardioli

### 1. PREMESSA.

L'istituto della ritenuta alla fonte trova la propria disciplina nell'ambito delle disposizioni in materia di accertamento delle imposte sul reddito ed, in particolare, con riferimento ai redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, nell'articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (di seguito, per brevità, D.P.R. n. 600 del 1973).

La ritenuta opera secondo un meccanismo che vede coinvolti due soggetti: il sostituto d'imposta, ovvero il soggetto che corrisponde il compenso relativo a prestazioni di lavoro autonomo, ed il sostituito il quale, viceversa, è colui che ha reso la prestazione professionale e che riceve, quale corrispettivo, il compenso che costituisce reddito imponibile ai fini fiscali.

Come disposto dall'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973, il sostituto al momento dell'erogazione del reddito professionale deve trattenere, dalla somma dovuta, una ritenuta pari al 20 per cento della parte imponibile del compenso medesimo, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) dovuta dal percipiente.

I soggetti tenuti ad operare la ritenuta alla fonte in qualità di sostituti d'imposta sono indicati dall'articolo 23, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si tratta, in particolare, delle società e degli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative, di mutua assicurazione, enti pubblici e privati commerciali o non commerciali, compresi i *trusts*, società ed enti di qualsiasi tipo non residenti nel territorio dello Stato), delle società ed associazioni di cui all'articolo 5 del medesimo D.P.R. n. 917 del 1986 (società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 5), delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole, delle persone fisiche esercenti arti e professioni e, infine, degli amministratori di condominio.

In definitiva, il professionista, ogniquale volta effettua una prestazione professionale in favore di uno dei predetti soggetti riceverà un compenso decurtato dell'importo corrispondente alla ritenuta alla fonte, operata a titolo di acconto dell'Irpef dallo stesso dovuta.

Il sostituto d'imposta dovrà, poi, versare all'Erario, nei tempi e secondo le modalità previste dalla legge, la ritenuta operata.

Viceversa, nell'ipotesi in cui la prestazione professionale sia resa in favore di un soggetto non ricompreso nelle categorie elencate (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ad una persona fisica non esercente un'impresa commerciale, un'arte o una professione), sul compenso corrisposto non dovrà essere operata alcuna ritenuta alla fonte.

A tale proposito, l'articolo 64, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 definisce il sostituto d'imposta come "*colui che, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento in imposte in luogo di altri per fatti o situazioni a questi riferibili*" disponendo, a carico dello stesso, l'obbligo di esercitare la "rivalsa" da operarsi, appunto, mediante la ritenuta.

Secondo la tradizionale ricostruzione dell'istituto, il sostituto d'imposta svolge la funzione di semplificare i rapporti tra fisco e contribuente, sia nella fase dell'accertamento che in quella

della riscossione, tutelando l'interesse fiscale alla corretta rappresentazione della base imponibile e garantendo, nel contempo, la tempestiva e sicura riscossione dell'imposta.

Ciò in quanto, mediante lo schema della sostituzione il prelievo tributario si realizza per il tramite di un soggetto diverso da colui al quale è riferibile la manifestazione di capacità contributiva, il quale, proprio per tale ragione, non ha alcun interesse ad occultare la fattispecie imponibile.

La sostituzione d'imposta rappresenta, quindi, un particolare meccanismo applicativo del tributo che, sotto il profilo costituzionale, si giustifica in base alla circostanza secondo la quale il sostituto è debitore della somma che costituisce reddito per il sostituito e pertanto, attraverso lo strumento giuridico della rivalsa, potrà non restare inciso dal prelievo tributario.

La ritenuta alla fonte, che il sostituto d'imposta deve operare all'atto del pagamento del compenso, deve essere separatamente indicata nella parcella relativa alle prestazioni professionali rese, in diminuzione della somma totale addebitata al committente. L'importo della ritenuta si determina applicando l'aliquota del 20 per cento sulla parte imponibile del compenso, secondo il seguente schema:

Avv. Mario Rossi

Via \_\_\_\_\_

(CF: \_\_\_\_\_ p. iva \_\_\_\_\_)

Luogo, li \_\_\_\_\_

Spett.le ditta

Via \_\_\_\_\_

P.iva \_\_\_\_\_

FATTURA NR. 1 / 2007

A debito del sig. Paolo Bianchi (CF: \_\_\_\_\_), residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, quale fondo spese ed onorario per assistenza e difesa nella causa civile per risarcimento danni da sinistro stradale

Onorari	E 1.000,00.=
Contributo alla Cassa Forense 2%	E <u>20,00.=</u>
Base imponibile IVA	E 1.020,00.=
IVA 20%	E <u>204,00.=</u>
Totale fattura	E 1.224,00.=
A detrarre ritenuta d'acconto 20% (sul totale onorari)	E 200,00.=

**NETTO A PAGARE**

**E 1.024,00.=**

## **2. LA RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO E A TITOLO DI IMPOSTA (CENNI).**

La ritenuta alla fonte che il sostituto d'imposta deve effettuare può operare "a titolo di acconto" o "a titolo d'imposta".

Nel primo caso, come può agevolmente desumersi dalla stessa definizione, la ritenuta costituisce semplicemente un acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percettore il quale, pertanto, dovrà adempiere agli ordinari obblighi dichiarativi e potrà determinare l'Irpef da versare all'erario detraendo dall'imposta calcolata sul reddito complessivo dichiarato l'ammontare delle ritenute alla fonte subite.

Rientrano nel novero di tale fattispecie, per espressa previsione normativa, le ritenute operate sui compensi e sulle altre somme che costituiscono reddito di lavoro dipendente per i percipienti, nonché quelle operate sui compensi erogati ai soggetti residenti per prestazioni di lavoro autonomo.

La ritenuta a titolo d'imposta, a differenza della precedente, costituisce l'adempimento integrale del tributo dovuto dal percipiente; ne consegue l'esonero, per il sostituto, dall'adempimento degli obblighi strumentali (di dichiarazione e versamento a saldo) che fanno normalmente capo al soggetto passivo d'imposta.

Appartengono a tale fattispecie alcune ritenute operate da società ed enti sugli interessi e sugli altri proventi corrisposti ai possessori di obbligazioni e titoli similari dalle stesse emessi; sugli utili distribuiti a soci non residenti, nonché sulle vincite derivanti da giochi di abilità, concorsi a premi e scommesse. Si tratta, come evidente, di una deroga al sistema ordinario di tassazione del reddito, derivante da esigenze di semplificazione e di concretezza del prelievo, giustificabile in tutte quelle situazioni in cui, in considerazione della particolare natura del compenso erogato, risulterebbe altrimenti difficile individuare concretamente il contribuente.

## **3. LA NATURA DEI COMPENSI PROFESSIONALI DA ASSOGGETTARE ALLA RITENUTA.**

L'articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973, stabilisce che devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di acconto *"i compensi, comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente"*.

In sostanza, i compensi di qualsiasi natura che costituiscono componenti positivi del reddito professionale, sono sempre soggetti a ritenuta alla fonte nella misura del 20 per cento del loro ammontare, anche se derivanti da attività di lavoro autonomo esercitate in forma occasionale.

Al tal fine, appare utile rammentare brevemente quali sono le somme percepite dal professionista che assumono rilevanza ai fini dell'imposizione sul reddito.

Si tratta, in particolare, delle seguenti tipologie di compensi:

- compensi in denaro o in natura per onorari o indennità, percepiti anche sotto forma di partecipazione agli utili;
- compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se relativi ad attività rientranti nell'esercizio tipico dell'attività professionale;
- proventi conseguiti in sostituzione di redditi ed indennità conseguite a titolo di risarcimento del danno derivante dalla perdita di redditi professionali; tali somme costituiscono, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Tuir, redditi della stessa categoria

di quelli sostituiti o perduti e sono, pertanto, da assoggettare a ritenuta alla fonte al pari dei redditi professionali;

- interessi moratori e per dilazione di pagamento, riscossi a fronte del ritardato pagamento dei compensi professionali; tali somme, analogamente ai proventi sostitutivi di redditi ed alle indennità di cui al precedente punto, costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Tuir, redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui gli interessi sono maturati e, a decorrere dal 30 dicembre 1993, sono soggetti a ritenuta alla fonte ,
- acconti ricevuti a titolo di anticipazione di onorari, di indennità e di altri componenti positivi del reddito professionale soggetti a ritenuta;
- rimborsi delle spese sostenute in nome del professionista, ma per conto del cliente (quali, ad esempio, spese di vitto e alloggio documentate, spese di trasferta fuori dal territorio comunale, indennità chilometriche e diarie, biglietti di viaggio, ecc); tali somme, siano esse incluse negli onorari o indicate separatamente, costituiscono componenti positivi del reddito professionale e, come tali, sono da assoggettare a ritenuta alla fonte; il documento giustificativo della spesa dovrà essere intestato al professionista ed assoggettato ad imposta di bollo - in misura pari ad euro 1,29 - se si tratta di un'operazione senza applicazione dell'Iva di importo superiore ad euro 77,47.

Non concorrono, invece, alla determinazione del reddito professionale, e sono pertanto esclusi dall'applicazione della ritenuta alla fonte i compensi di seguito indicati:

- rimborsi delle spese sostenute a titolo di anticipazioni effettuate dal professionista in nome e per conto del cliente (quali, ad esempio, acquisto di marche da bollo, pagamento di diritti di cancelleria, pagamento di tasse, ecc.); il relativo documento di spesa dovrà essere intestato al cliente;
- contributi obbligatori versati alle Casse di Previdenza professionali, posti dalla legge a carico del cliente, (si tratta, nel caso di specie, del contributo fissato nella misura del 2% degli onorari dalla Cassa Previdenza Avvocati); a tale proposito si rammenta che lo stesso trattamento non è, invece, previsto con riferimento alla percentuale del contributo Inps che i professionisti privi di una propria Cassa di previdenza devono addebitare in fattura in misura pari al 4% dei compensi: tali somme sono, infatti, equiparate ai compensi professionali e sono, pertanto, da assoggettare a ritenute alla fonte nella misura del 20%.

### **3.1 (segue): L'OBBLIGO DELLA RITENUTA ALLA FONTE SUGLI ONORARI PAGATI DALLA PARTE SOCCOMBENTE A SEGUITO DI UNA SENTENZA DI CONDANNA ALLE SPESE PROCESSUALI.**

L'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto si applica anche nei confronti dei soggetti che, in qualità di sostituti d'imposta, erogano compensi in favore del difensore della controparte vittoriosa, in esecuzione di una sentenza di condanna alle spese processuali.

Ciò in quanto, come precisato dall'Amministrazione finanziaria mediante la risoluzione ministeriale n. 8/1619 dell'8 novembre 1991, il debito, indipendentemente dall'esistenza di un diretto rapporto tra l'avvocato distrattario e la parte che esegue il pagamento, rimane

qualificato dal suo originario contenuto, oggettivamente considerato, di corrispettivo dovuto per le prestazioni professionali rese e, come tale, è soggetto all'obbligo della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973.

### **3.2 (segue): L'OBBLIGO DELLA RITENUTA SUI COMPENSI PAGATI DALLA PARTE SOCCOMBENTE A SEGUITO DI UNA SENTENZA DI CONDANNA ALLE SPESE PROCESSUALI, IN FAVORE DELLA PARTE VITTORIOSA CHE, AVVALENDOSI DELLA PROPRIA QUALITÀ DI AVVOCATO, SI È DIFESA PERSONALMENTE.**

Analogo trattamento fiscale deve essere applicato nell'ipotesi in cui le spese del giudizio siano liquidate in favore del soggetto che, avvalendosi della propria qualità di legale abilitato, abbia esercitato la facoltà di prevista espressamente dall'articolo 86 del c.p.c. e si sia, pertanto, difeso in giudizio personalmente.

Da quella appena rappresentata si differenzia, invece, l'ipotesi contemplata dall'articolo 82, comma 1 del c.p.c., che prevede la possibilità, per ogni cittadino, a prescindere dalla sua qualifica, di stare personalmente in giudizio nelle cause il cui valore non ecceda € 516,46.

Le due fattispecie, invero, si differenziano notevolmente sia per i presupposti che per gli effetti che ne derivano.

A tale proposito, la Suprema Corte di Cassazione, mediante la sentenza n. 12680 del 9 luglio 2004 ha precisato che *"la parte che sta in giudizio di persona può chiedere solo il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti la sua intenzione di operare come difensore di sé medesimo, ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale"*.

Ne consegue un differente trattamento fiscale delle somme corrisposte alla parte vittoriosa.

In particolare, mentre le spese rimborsate al privato cittadino hanno natura risarcitoria e non presentano alcuna rilevanza reddituale, le somme liquidate a titolo di rifusione delle spese di giudizio, comprensive degli onorari professionali, in favore dell'avvocato che si è avvalso della facoltà di cui al richiamato articolo 86 del c.p.c., mantengono la stessa qualificazione e lo stesso trattamento delle somme corrisposte alla parte vittoriosa che ha ottenuto dal giudice la distrazione delle spese processuali a suo diretto favore.

Pertanto, la parte soccombente che paga i compensi professionali, se riveste la qualifica di sostituto d'imposta, deve operare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 (cfr., sul punto, la recente Risoluzione n. 106/E del 19 settembre 2006 dell'Agenzia delle Entrate – Dir. normativa e contenzioso, nonché, in senso conforme, la Circolare n. 203/E del 6 dicembre 2004).

### **3.3 (segue): L'OBBLIGO DELLA RITENUTA ALLA FONTE SUI COMPENSI CORRISPOSTI A SOCIETÀ TRA AVVOCATI COSTITUITE AI SENSI DEL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2001, N. 96.**

Analogamente alle fattispecie appena esaminate, l'obbligo di operare la ritenuta d'acconto sussiste anche con riferimento ai compensi corrisposti in favore di società tra avvocati costituite ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.

A tale proposito, l'Agenzia delle Entrate ha, infatti, precisato che alle società tra professionisti deve ritenersi applicabile la disciplina dettata per le associazioni senza personalità giuridica

costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma comune di arti e professioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lett. a) del Tuir.

Ne consegue che i redditi prodotti dall'esercizio in forma comune dell'attività di avvocato, realizzato utilizzando il nuovo modello di società tra professionisti, costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49 del Tuir e non, invece, redditi d'impresa; come tali, i compensi erogati sono soggetti all'obbligo della ritenuta alla fonte se corrisposti da soggetti che rivestono la qualifica di sostituto d'imposta.

#### **4. GLI ADEMPIMENTI FORMALI E SOSTANZIALI GRAVANTI SUL SOSTITUTO D'IMPOSTA (cenni).**

Come premesso, il sostituto d'imposta deve versare all'erario la ritenuta operata sul compenso corrisposto al professionista.

Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso, utilizzando il modello di delega unica di pagamento F24, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario del servizio di riscossione, di qualsiasi banca delegata o di qualsiasi ufficio postale abilitato situati sul territorio nazionale.

Sotto il profilo sanzionatorio, deve rammentarsi che con l'articolo 1, comma 414 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (la legge finanziaria per il 2005) è stata introdotta una nuova ipotesi di reato tributario, rappresentata dall'omesso versamento di ritenute certificate.

In base alla nuova disposizione "*È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta, le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta*" (cfr., il nuovo articolo 10-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto).

I soggetti che operano le ritenute alla fonte sui compensi corrisposti sono, inoltre, tenuti a rilasciare a ciascun percipiente, entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione delle somme, un'apposita certificazione attestante l'ammontare complessivo dei redditi corrisposti e delle ritenute operate.

A tale proposito deve precisarsi che, dall' art. 37, comma 10, n. 3, lettera d), del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, con effetti a decorrere dal 1 maggio 2007, ha disposto che il modello di certificazione unica dei redditi (c.d. modello Cud) da parte del datore di lavoro, dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il nuovo termine, come ribadito dall'Agenzia delle Entrate mediante la circolare n. 28/E del 2006 interessa anche le altre certificazioni, quali quelle di lavoro autonomo, provvigioni, e redditi diversi ovvero degli utili e dei proventi equiparati.

Tale novità, come premesso, entrerà in vigore a decorrere dal 1 maggio 2007 e, pertanto, interesserà le certificazioni da rilasciare nel 2008, relative ai redditi corrisposti nel 2007.

La mancata o tardiva consegna delle certificazioni ovvero il rilascio delle medesime con dati incompleti o non veritieri è punita, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, con la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.065 (cfr., sul

punto, la circolare n. 23/E del 25 gennaio 1999, mediante la quale l'Amministrazione finanziaria ha precisato che la sanzione prevista dal richiamato articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997 è applicabile anche alle violazioni degli obblighi di certificazione del sostituto d'imposta).

Il sostituto d'imposta, infine, è tenuto a dichiarare all'Amministrazione finanziaria i compensi corrisposti a terzi e le ritenute operate presentando una apposita dichiarazione fiscale, il Modello 770 o dichiarazione del sostituto d'imposta, unica per tutti i sostituiti e relativa a tutti i redditi assoggettati a ritenuta corrisposti nell'anno precedente.

Il modello 770 contiene, tra gli altri dati, l'indicazione delle generalità, dell'indirizzo, del codice fiscale, del comune di iscrizione anagrafica di ciascun percettore, nonché l'ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute effettuate.

## **5. GLI ADEMPIMENTI FORMALI E SOSTANZIALI DEL SOSTITUITO.**

Come premesso, la ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro autonomo, opera a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente sul quale, pertanto, gravano gli ordinari obblighi dichiarativi.

Il professionista, pertanto, dovrà calcolare l'imposta lorda dovuta sul proprio reddito complessivo, detraendo poi dalla stessa le ritenute alla fonte subite, a titolo di acconto sui redditi percepiti nel periodo d'imposta di riferimento.

A tale proposito, si rammenta che gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, nell'ambito della procedura di controllo formale delle dichiarazioni, esercitabili ai sensi dell'articolo 36 *ter*, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 600 del 1973, possono *"escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi"*.

Lo schema applicativo sopra illustrato non potrà trovare applicazione nel caso in cui il sostituto d'imposta non abbia operato la ritenuta alla fonte mediante rivalsa; in tale ipotesi, il contribuente dovrà dichiarare il reddito non assoggettato al prelievo alla fonte e determinare l'imposta dovuta secondo il sistema ordinario, senza poter detrarre alcunché.

Viceversa, nell'ipotesi in cui il sostituto, pur avendo operato la ritenuta e certificato correttamente il prelievo alla fonte, non provveda poi al versamento della stessa all'erario, il sostituito potrà comunque detrarre dall'imposta lorda la ritenuta subita e l'Amministrazione finanziaria potrà procedere al recupero della ritenuta non versata nei soli confronti del sostituto. In definitiva, il sostituito che ha subito la ritenuta alla fonte non potrà essere chiamato a rispondere dell'eventuale omesso versamento della ritenuta operata da parte del sostituto.



# I COSTI DEDUCIBILI AI FINI DELL'IVA E DELLE IMPOSTE DIRETTE

di Vincenzo Conforti

## 1. I PRINCIPI GENERALI PER LA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI SOSTENUTI DAL PROFESSIONISTA.

Il reddito imponibile Irpef del professionista è determinato dalla differenza tra l'ammontare dei compensi (in denaro o in natura) percepiti e l'ammontare delle spese sostenute nel medesimo periodo d'imposta. Tale principio non è assoluto giacché, in alcune circostanze, esso viene derogato.

Nella determinazione del reddito tendenzialmente si applica il c.d. *principio di cassa*, in base al quale concorrono alla formazione del reddito i compensi *percepiti* (incassati) e le spese effettivamente *sostenute* (pagate) nel periodo di imposta. Questa regola subisce, però, un'eccezione nel caso di: *a)* ammortamento dei beni strumentali; *b)* canoni di locazione finanziaria; *c)* spese di ristrutturazione immobili. In queste ipotesi, infatti, la deduzione deve avvenire in relazione *non* al momento in cui il costo è stato sostenuto *ma* al periodo a cui detto costo è riferibile (*principio di competenza*).

Secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 1, Dpr. n. 917/86, le spese sono deducibili se:

- sostenute, cioè effettivamente *pagate* nel periodo di imposta (fatta eccezione per le citate ipotesi in cui il costo viene dedotto per 'riferibilità' al periodo d'imposta);
- inerenti, cioè *correlate* all'attività svolta dal professionista. Non si richiede che le spese sostenute (di cui si chiede la deduzione) siano correlate ai compensi percepiti, quanto piuttosto all'attività professionale (come nel caso dei costi per corsi di aggiornamento professionale);
- documentate, vale a dire *provate*. La prova può essere costituita da qualsiasi documento fiscalmente valido (fattura, ricevuta fiscale, ricevuta semplice). Per alcune particolari spese è prevista un'apposita documentazione (ad es. per i carburanti dalla scheda carburante debitamente compilata).

Qualora le spese siano superiori ai compensi, si determina un risultato negativo (*perdita*) rilevante ai fini Irpef. Le perdite sono ammesse in riduzione dei redditi della stessa specie (categoria) conseguiti nel medesimo periodo d'imposta e, per l'eccedenza, sono portate a riduzione fino al quinto periodo d'imposta successivo per l'intero ammontare che trova capienza nei redditi (art. 8, comma 3, Dpr n. 917/86). In conseguenza dell'estensione ai professionisti dei principi fissati nell'art. 84, comma 2, Dpr n. 917/86, anche questi (come le imprese) possono riportare '*illimitatamente*' le perdite subite nei primi tre periodi d'imposta computandole in diminuzione del reddito maturato negli anni d'imposta successivi.

## 2. LE VARIE TIPOLOGIE DI COSTI DEDUCIBILI.

Definiti i principi generali che sovrintendono la materia, è possibile passare alla descrizione delle varie tipologie di costi deducibili, suddividendoli per macrocategorie.

### A) I COSTI RELATIVI AI BENI STRUMENTALI.

Sono considerati *strumentali* quei beni la cui utilità non si esaurisce in un solo esercizio ma

partecipa alla formazione del reddito di più esercizi.

Trattasi di computer, macchine per ufficio, apparecchiature, mobili, attrezzature, impianti e così via. La spesa relativa a tali beni non è deducibile interamente nell'anno di pagamento, bensì in quote costanti d'ammortamento in base alle percentuali stabilite dal Ministero nel D.M. 31 dicembre 1988, senza possibilità di ammortamenti accelerati, così come previsto per le imprese. Poiché l'art. 54, comma 2, Dpr n. 917/86 fa esplicito riferimento solo ad un limite massimo delle quote di ammortamento, si ritiene che se sono dedotte quote di ammortamento inferiori a quelle determinate dal citato decreto, la differenza potrà essere dedotta negli esercizi successivi.

Come si è visto, il reddito professionale si determina applicando il *principio di cassa*. Tra le deroghe a tale principio vi è proprio l'ammortamento dei beni ammortizzabili di costo superiore ad € 516,46. In questo caso la partecipazione al costo dei beni strumentali deve avvenire per quote, a prescindere dall'effettivo pagamento del bene, ancorché nel contratto di acquisto sia stato convenuto il pagamento rateale o questo non sia ancora avvenuto.

Per i beni strumentali di costo unitario non superiore ad € 516,46 è consentita la deduzione integrale della spesa nell'esercizio dell'effettivo sostenimento, applicandosi, quindi, il principio di deducibilità per cassa.

In caso di beni ad utilizzo promiscuo (cioè sia per l'esercizio della professione che per uso personale o familiare) la deduzione delle quote di ammortamento e delle relative spese è del 50%, anche se di valore inferiore a € 516,46.

La percentuale dell'ammortamento è la stessa anche per i beni acquistati nel corso dell'anno.

#### COEFFICIENTI DI AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI

Descrizione del bene strumentale	Coefficienti di ammortamento
Edifici	3%
Costruzioni leggere	10%
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12%
Macchinari, apparecchi e attrezzature varie (condizionamento, frigoriferi, distributore automatico ecc.)	15%
Macchine d'ufficio elettriche, compresi computer, sistemi telefonici, fax, stampanti, fotocopiatrici, ecc.	20%
Impianti interni speciali di comunicazione e teleselezione	25%
Ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei locali utilizzati per l'attività	20%
Impianti di allarme;	30%
Impianti di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva	

In base all'art. 54, comma 1-bis del Dpr n. 917/86, dal 4 luglio 2006, concorrono a formare il reddito le *plusvalenze* dei beni strumentali (esclusi gli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione) se: a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) sono realizzate

mediante il risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) i beni sono destinati al consumo personale del professionista o destinati a finalità estranee alla professione.

La medesima disposizione, inoltre, aggiunge che concorrono a formare il reddito anche le *minusvalenze* dei beni strumentali (esclusi gli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione) se: a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) sono realizzate mediante il risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni.

Il successivo art. 54, comma 1-ter del Dpr n. 917/86 precisa che per stabilire se dalla cessione (o dal risarcimento o dall'uso diverso da quello professionale) del bene strumentale deriva una plusvalenza (tassabile) o una minusvalenza (deducibile) occorre verificare il valore risultante dalla differenza tra il corrispettivo (o l'indennità o il 'valore normale', in caso di mancanza di corrispettivo) del bene e il costo non ammortizzato. Se tale valore sarà negativo allora si configurerà una minusvalenza deducibile, viceversa una plusvalenza tassabile.

A decorrere dal 1° gennaio 2007, nel caso di destinazione dei beni strumentali al consumo personale o familiare del professionista o, più in generale, a 'finalità estranee' all'attività professionale, assume rilevanza reddituale solo la plusvalenza ma non anche la minusvalenza conseguita.

#### IMMOBILI DI PROPRIETÀ STRUMENTALI AL 100%.

Nel caso di acquisto di immobile adibito al 100% ad uso studio il costo è deducibile attraverso il processo di ammortamento con un'aliquota del 3%, *solo se* acquistato o costruito *prima* del 15 giugno 1990. Successivamente a tale data *non* sono deducibili né le quote di ammortamento né la rendita catastale. L'Iva pagata, invece, è detraibile dal 1° gennaio 1998. Se l'immobile è stato acquistato con mutuo, gli interessi passivi sono deducibili.

Per effetto delle nuove disposizioni contenute nella Finanziaria 2007, dal 1° gennaio 2007 è ammessa la deduzione dal reddito professionale delle quote di ammortamento dell'immobile strumentale, ma la rilevanza fiscale della deduzione è limitata solo agli acquisti effettuati nel triennio 2007-2009. Le quote di ammortamento dovranno essere ridotte ad 1/3 per i periodi di imposta compresi tra il 2007 ed il 2009, mentre saranno 'piene' a decorrere dal 2010. Dal valore del bene immobile dovrà essere scorporato quello delle aree pertinenziali o su cui sono stati edificati i fabbricati.

A partire dal 2007, in caso di vendita dell'immobile acquistato nel triennio 2007-2009, la conseguente componente reddituale straordinaria assumerà piena rilevanza fiscale, in conseguenza delle modifiche apportate all'art. 54, comma 1-bis del Dpr n. 917/86.

#### IMMOBILI IN LEASING O IN LOCAZIONE SEMPLICE STRUMENTALI AL 100%.

Dopo varie discipline che si sono succedute, dal 15 giugno 1990 per i contratti di leasing relativi agli immobili è prevista l'indeducibilità del canone e la deducibilità della rendita catastale, a prescindere dalla durata del contratto. In caso di locazione semplice, invece, è sempre ammesso dedurre l'intero canone pagato.

Limitatamente ai contratti di leasing stipulati tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2009, è consentito dedurre integralmente il canone di locazione finanziaria, purché la durata del contratto non sia inferiore alla metà del rispettivo periodo di ammortamento e, comunque, con un minimo di 8 ed un massimo di 15 anni. Come per l'acquisto, anche nell'ipotesi di leasing

dell'immobile i canoni dovranno essere ridotti nella deduzione ad 1/3 per gli anni tra il 2007 ed il 2009. Dal valore del bene immobile dovrà essere scorporato quello delle aree pertinenziali o su cui sono stati edificati i fabbricati.

**AMMODERNAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE STRUMENTALE AL 100%.**

A partire dal 2007, le spese relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'immobile strumentale all'attività sono deducibili con la capitalizzazione sul costo dell'immobile e, pertanto, spese attraverso ammortamento.

Se, invece, tali spese non sono imputabili ad incremento del valore dell'immobile, esse possono essere dedotte nel periodo di imposta di sostenimento della spesa nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni ammortizzabili e l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque esercizi successivi.

**IMMOBILI IN PROPRIETÀ AD USO PROMISCUO.**

Per gli immobili di proprietà utilizzati promiscuamente è prevista la deduzione della rendita catastale nella misura del 50%, purché il professionista non disponga nello stesso comune di altro immobile ad uso esclusivamente professionale, ed il relativo reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo del professionista. Parimenti sono deducibili nella misura del 50% le spese per i servizi relativi a tali immobili, anche se sostenute per ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria.

**IMMOBILI IN *LEASING* O IN LOCAZIONE SEMPLICE AD USO PROMISCUO.**

Nel caso di immobili in *leasing* o in locazione semplice ad uso promiscuo è deducibile il 50% del canone, sia in caso di *leasing*, sia in caso di semplice locazione, a condizione che il professionista non disponga nello stesso comune di altro immobile ad uso esclusivamente professionale. Parimenti sono deducibili nella misura del 50% le spese per i servizi relativi a tali immobili.

***LEASING* BENI MOBILI STRUMENTALI.**

I canoni *leasing* sono interamente deducibili ai fini Irpef ed Irap se il bene è inerente all'attività professionale. In relazione all'Irap va, però, precisato che, ai fini della deduzione, non si tiene conto degli interessi passivi.

La deduzione è ammessa solo se la durata del contratto di *leasing* non è inferiore alla metà del periodo d'ammortamento. Così, ad esempio, poiché per i computer il coefficiente di ammortamento è il 20%, il periodo di ammortamento è di 5 anni e, conseguentemente, la durata del contratto di *leasing* relativo a tali beni deve essere almeno pari a 30 mesi.

Come evidenziato nell'introduzione, i canoni leasing sono deducibili *per competenza* e non *per cassa*.

L'Iva è totalmente detraibile.

**VEICOLI.**

La categoria dei 'veicoli' comprende autoveicoli, autovetture, ciclomotori e motocicli.

Il costo di acquisto di autovetture per il trasporto di persone, autocaravan, ciclomotori e

motocicli è deducibile e viene ammortizzato in quattro anni. La deduzione è ammessa per un solo mezzo nel caso di professionista individuale. In caso di studio associato è ammessa la deduzione di un mezzo per ogni socio. In quest'ultima ipotesi, non essendo possibile intestare gli autoveicoli allo studio associato, è opportuno che il socio conferisca in uso allo studio l'autoveicolo mediante una semplice scrittura privata di comodato gratuito.

Secondo quanto previsto dal D.L. n. 262/2006, non può essere dedotto l'intero costo di acquisto del veicolo ma il 25% di un costo massimo, variabile in base alla tipologia di veicolo. Più precisamente, le autovetture sono deducibili mediante il processo d'ammortamento per un massimo di € 4.519,00 (25% di 18.076,00), i motocicli per un massimo di € 1.032,91 (25% di 4.131,66), i ciclomotori per un massimo di € 516,45 (25% di 2.065,83).

Tali limiti valgono anche se i veicoli sono stati acquistati in *leasing*.

Le spese inerenti agli autoveicoli suddetti (come ad es. manutenzione, carburanti, assicurazioni, tasse, parcheggio e custodia auto, pedaggi stradali, noleggio e locazione ecc.) sono tutte deducibili al 25%.

Per quanto attiene all'Iva, per effetto della sentenza di condanna emessa dalla Corte di Giustizia Europea nei confronti dell'Italia (C-228/05), dal 14 settembre 2006 è consentita l'immediata detrazione per gli acquisti e le spese effettuate a decorrere da tale data, ovviamente nel rispetto del principio di *inerenza*.

#### LEASING AUTO E AUTOVEICOLI.

Anche nel caso d'acquisto in *leasing* dell'auto valgono le limitazioni già viste in precedenza per tale mezzo di trasporto. Si applicano, inoltre, tutte le stesse regole di deduzione viste per le operazioni di *leasing* dei beni mobili strumentali.

Tuttavia, la Finanziaria 2007 ha previsto che per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2007, la durata del contratto non deve essere inferiore all'intero periodo di ammortamento (4 anni).

La formula che deve essere adottata per la deduzione del canone di competenza è la seguente:

$$\text{CANONE DEDUCIBILE} = \text{CANONE DI COMPETENZA} * 4.519,00 / \text{COSTO CONCEDENTE}$$

Per quanto attiene all'Iva, anche nel caso del *leasing*, per effetto della citata sentenza della Corte di Giustizia Europea, dal 14 settembre 2006 è consentita l'immediata detrazione per gli acquisti e le spese effettuate a decorrere da tale data, ovviamente nel rispetto del principio di *inerenza*.

## **B) LE SPESE DEL PERSONALE UTILIZZATO DAL PROFESSIONISTA.**

#### LE COLLABORAZIONI OCCASIONALI E COORDINATE E CONTINUATIVE.

Sono considerate *occasional* le collaborazioni che si riferiscono ad un determinato incarico e non hanno il carattere della ripetitività, non hanno una retribuzione periodica prestabilita e sono svolte senza il vincolo della subordinazione.

Le collaborazioni *coordinate continuative*, invece, sono prestazioni prevalentemente personali svolte senza vincolo di subordinazione che devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato.

Non sono deducibili i compensi per le prestazioni rese: dal coniuge, dai figli affidati o affiliati, dai figli minorenni o permanentemente inabili al lavoro, dagli ascendenti.

I compensi, ad eccezione di quelli detti, sono deducibili ai fini Irpef, mentre non lo sono ai fini Irap.

I compensi erogati ai familiari titolari di partita iva per prestazioni professionali sono deducibili al 100% sia ai fini Irpef che Irap.

Mentre i compensi *occasionali* sono soggetti a ritenute d'acconto del 20%, le prestazioni *coordinate e continuative* producono redditi assimilati al lavoro dipendente e la tassazione avviene secondo la normativa prevista per i lavoratori dipendenti.

#### SPESA PER PRESTAZIONI DI LAVORO SUBORDINATO.

Sono deducibili ai fini Irpef tutte le spese relative al personale dipendente, comprese le quote annuali accantonate per indennità, quiescenza e previdenza. Ai fini Irap sono deducibili solamente i contributi Inail, le spese relative agli apprendisti e le spese relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro.

#### SOMME CORRISPOSTE AI PRATICANTI.

I compensi corrisposti a titolo di pratica professionale sono considerati redditi assimilati al lavoro dipendente. Pertanto tali le somme devono essere tassate secondo la normativa prevista per i lavoratori dipendenti, con attribuzione, quindi, delle detrazioni per essi previste.

Tali compensi sono deducibili ai fini Irpef ma non Irap.

### **C) LE ALTRE SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO PROFESSIONALE.**

#### INTERESSI PASSIVI.

La legge configura una disciplina diversa per la deduzione degli 'interessi passivi', in base al diverso 'rapporto' a cui essi afferiscono.

In caso di *mutuo*; tali interessi sono deducibili qualora il mutuo sia stato stipulato per l'acquisto di beni e servizi inerenti l'attività professionale, nella stessa misura in cui è deducibile il bene. Gli interessi passivi sul mutuo per l'immobile strumentale sono deducibili al 100%;

Gli interessi passivi su *conto corrente* sono deducibili esclusivamente nel caso in cui il conto corrente sia tenuto per l'attività professionale;

Gli interessi passivi *verso fornitori* - tanto moratori quanto per dilazione di pagamento - sono deducibili nella stessa misura in cui lo è il bene o il servizio;

Invece, gli interessi *per Iva trimestrale* sono indeducibili.

Tutti gli interessi, qualsiasi sia la natura, sono indeducibili ai fini Irap.

#### SOFTWARE – PROGRAMMI APPLICATIVI PER IL COMPUTER.

Le spese per software e altri beni immateriali, anche se acquistati in proprietà dal professionista, sono deducibili interamente nell'anno di pagamento sia ai fini Irpef che Irap.

#### GIORNALI, RIVISTE E LIBRI.

Nel caso di giornali, riviste e libri, la spesa è interamente deducibile sia ai fini Irpef che Irap.

#### VIAGGI E TRASFERTE: AEREI, TRENI, AUTO E PEDAGGI STRADALI.

Le spese per aerei, treni, auto e pedaggi stradali sono deducibili se si riferiscono a trasferite

operate fuori dal comune di residenza del professionista.

Nel caso di trasferte per la partecipazione a convegni le spese sono deducibili al 50%.

#### SPESE DEDUCIBILI PARZIALMENTE.

Le spese per ristoranti e alberghi possono essere dedotte sino al limite del 2% dei compensi percepiti. Le spese sono documentate da ricevute fiscali o fatture, sempre intestate al professionista. L'Iva è sempre indetraibile. Detto ciò, va aggiunto che tali spese, comunque, sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da quest'ultimo addebitate in fattura.

Le spese di rappresentanza sono deducibili fino al 1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Sono considerate di rappresentanza: le spese per l'acquisto di 'beni omaggio'; le spese di ristorante e alberghi per altre persone in relazione con l'attività del professionista; le spese di quadri, sculture oggetti d'arte, d'antiquario e da collezione. L'Iva sulle spese di rappresentanza relative alle cessioni gratuite (omaggi) è detraibile solo se di costo unitario inferiore a € 25,82.

Le spese per convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare. Si includono le spese di viaggio e soggiorno sostenute per la partecipazione.

Nel caso dei telefoni cellulari, sono deducibili nella misura dell'80% le quote di ammortamento, i canoni leasing e di noleggio, le spese di impiego e manutenzione, le ricariche. La stessa misura limitata di deduzione dell'80% è prevista anche per gli impianti di telefonia fissa utilizzati nell'attività professionale.

#### TASSE E IMPOSTE DEDUCIBILI.

Le imposte e tasse deducibili sono:

- la tassa di concessione governativa per iscrizione negli Albi professionali;
- la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- l'imposta sulla pubblicità e sull'insegna dello studio;
- l'imposta di bollo e di registro.

#### I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VERSATI ALLA CASSA DI PREVIDENZA.

L'art. 10 c. 1 lett. e) del Dpr. n. 917/86 prevede espressamente che i contributi previdenziali e assistenziali, versati in ottemperanza a disposizioni di legge, sono deducibili dal 'reddito complessivo' del contribuente.

Tuttavia la Corte di Cassazione, con la sentenza del 26 febbraio 2001 n. 2781, ha assunto un indirizzo diverso rispetto a quello indicato dalla legge, disponendo che i contributi obbligatori versati dai professionisti alla propria cassa di previdenza sono deducibili con inserimento nella dichiarazione dei redditi nel quadro relativo al *reddito professionale* (RE) e non al *reddito complessivo* (RP). La Corte ha argomentato la propria decisione sostenendo che il concetto di inerenza non può essere limitato alle sole spese necessarie per la produzione del reddito ma deve essere esteso anche a quelle 'componenti', come i contributi in esame, che sono una conseguenza del reddito prodotto dal professionista.

Il diverso inquadramento tributario dei contributi previdenziali versati dai professionisti, oltre a comportare una diversa evidenziazione della deduzione della spesa in esame nei modelli di

dichiarazione, produce anche conseguenze sul piano sostanziale. Infatti, l'indicazione dei contributi nella parte della dichiarazione riguardante la determinazione del reddito professionale (Quadro RE) determina: *a*) una riduzione del reddito e conseguentemente la riduzione della base imponibile ai fini contributivi; *b*) una riduzione della base imponibile Irap, con un risparmio pari al 4,25% dei contributi.

Data la situazione di incertezza causata dalla pronuncia della Cassazione, sarebbe opportuno un intervento legislativo chiarificatore.

## IL REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE DI LAVORO AUTONOMO

di Valentina Zuolo

Per le persone fisiche che intraprendono per la prima volta un'attività professionale, la norma di cui all'art. 13 L. 388/2000 prevede la possibilità di avvalersi di un regime fiscale *agevolato*, che consente il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef pari al 10% del reddito, oltre ad un'importante semplificazione degli adempimenti fiscali incombenti in capo al *neoprofessionista*. In sostanza, dal punto di vista contabile, chi si avvale di tale regime è unicamente tenuto al rispetto degli obblighi di fatturazione, certificazione dei corrispettivi e conservazione in ordine cronologico delle fatture e della documentazione emessa e ricevuta, i cui dati verranno indicati nella dichiarazione annuale; al contrario, non sussiste alcun obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA.

In altre parole, il professionista che si avvale del regime agevolato può provvedere personalmente alla tenuta della propria contabilità, anche avvalendosi dell'assistenza gratuita prestata dall'Agenzia delle Entrate competente (c.d. *tutoraggio*), utilizzando i programmi presenti nel sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it), su cui meglio *infra*.

Dal punto di vista strettamente "fiscale", la scelta del regime in oggetto comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali, pari al 10% del reddito di lavoro autonomo: si noti bene che si tratta del reddito *imponibile*, ovvero del reddito *prodotto* al netto delle spese inerenti all'attività, sostenute nel periodo di imposta.

Non vi è invece alcun esonero con riferimento al pagamento dell'Irap<sup>3</sup> (sempre, naturalmente, che sussista il presupposto dell'attività autonomamente organizzata), né con riferimento al versamento dell'Iva che, si badi bene, verrà pagata una sola volta all'anno, con esonero tanto dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini di tale imposta, quanto dalla presentazione delle dichiarazioni periodiche.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Con riferimento specifico all'acconto Irap, l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 59 del 18.6.2001, ha ritenuto che lo stesso sia dovuto secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi; "si osserva, infine, che l'imposta prevista dai regimi in esame è sostitutiva della sola imposta sui redditi delle persone fisiche. Restano pertanto dovute le altre imposte. I contribuenti dovranno, in particolare, corrispondere, in sede di dichiarazione annuale, l'acconto IRAP, calcolato secondo le modalità previste ordinariamente".

<sup>4</sup> Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 26.1.2001: "per effetto della disposizione contenuta nell'art. 13 comma 6 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, i soggetti che adottano il regime agevolato sono esonerati:

- a) dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dalla legislazione in materia di imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva;
- b) dall'effettuazione delle registrazioni contabili rilevanti ai fini di dette imposte;
- c) dalla liquidazione e dai versamenti periodici ai fini dell'Iva.

Permangono, invece, per tali soggetti gli obblighi:

- a) di conservazione dei documenti contabili ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;
- b) di fatturazione;
- c) di certificazione dei corrispettivi.

Dopo aver preso in considerazione i principali aspetti *appetibili* del regime fiscale di cui all'art. 13, procediamo a verificare quali siano le condizioni necessarie per potervi accedere:

- a) il professionista non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività professionale, anche in forma associata o familiare;
- b) l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, con un'importante eccezione per il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- c) sia realizzato un ammontare annuo di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni (oggi, 30.987,13 euro);
- d) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi (art. 13 co. 2 L. 388/2000).

Il regime fiscale agevolato viene riconosciuto su istanza del contribuente, presentata contestualmente all'apertura della partita iva<sup>5</sup> e può essere utilizzato per il periodo d'imposta in cui viene iniziata l'attività professionale e per i due anni successivi.

Il regime agevolato cessa di avere efficacia, con conseguente sottoposizione a tassazione ordinaria, in caso di superamento dei limiti di reddito sopra indicati.

Nella specie, il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

- a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi conseguiti superano l'importo di euro 30.987,13;
- b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi superano del 50% l'importo di euro 30.987,13; in tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta (art.

---

*Dall'esonero dell'obbligo di effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si deduce l'esonero anche dalla presentazione delle dichiarazioni periodiche Iva.*

*Di conseguenza, l'eventuale imposta a debito scaturente dalla dichiarazione annuale Iva andrà versata entro i termini stabiliti per il versamento dell'Iva annuale".*

<sup>5</sup> L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 185 del 12.6.2002, ha preso in considerazione il caso di tardiva comunicazione dell'opzione per il regime agevolato di che trattasi, esprimendosi nel senso che la L. 388/2000 non contenga un'espressa decadenza dal regime agevolato per inosservanza dei termini di comunicazione.

Nel caso di specie, è stato ritenuto applicabile il principio generale fissato dall'art. 1 DPR 442/1997, secondo cui l'opzione o la revoca dei regimi di determinazione dell'imposta o dei regimi contabili si desumono da *comportamenti concludenti* del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.

Nella fattispecie presa in esame dall'Agenzia delle Entrate, la contribuente aveva, sin dall'inizio dell'attività, assunto il comportamento fiscale previsto dalla norma agevolatrice, ritenendosi quindi esonerata da tutti gli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, Iva ed Irap, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici Iva.

La stessa, inoltre, aveva altresì comunicato ai propri clienti di aver optato per l'applicazione del regime fiscale agevolato, chiedendo, quindi, che i propri compensi non fossero assoggettati a ritenuta.

13 co. 3 L. 388/2000)<sup>6</sup>.

*Riassumendo*: il giovane professionista, avvocato o praticante avvocato, che apra per la prima volta la partita Iva per l'esercizio della propria attività professionale e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 13 co. 2 L. 388/2000, potrà in tale sede richiedere di essere assoggettato al regime fiscale agevolato, ai sensi dell'art. 13 L. 388/2000.

Una volta presentata l'istanza, egli, al momento dell'effettuazione di un'operazione imponibile (prestazione professionale), dovrà emettere la fattura in duplice copia, consegnandone una al cliente e trattenendone una per sé.

A tal proposito, è molto importante ricordare che i redditi soggetti all'imposta sostitutiva non sono assoggettati alla ritenuta d'acconto<sup>7</sup>: per fare un esempio pratico, lo studio legale che versi dei corrispettivi ad un avvocato a fronte di una collaborazione professionale non dovrà operare la ritenuta.

In tal senso, dovrà essere indicata un'apposita dicitura in calce alla fattura, del tipo: "*compensi non assoggettati a ritenuta ex art. 13 L. 388/2000*".

Parimenti, il contribuente dovrà conservare le fatture passive, emesse a fronte di acquisti posti in essere nell'ambito della propria attività professionale.

Le fatture attive e passive dovranno essere tenute e conservate in ordine cronologico, per ciascun periodo d'imposta, ma non dovranno essere registrate su alcuna scrittura contabile.

Le *scadenze* che dovranno essere tenute presenti dal professionista sono:

- 1) quella relativa al versamento annuale dell'imposta sostitutiva dell'Irpef (10% del reddito);
- 2) quelle relative al versamento dell'Irap, compresi gli acconti;
- 3) quella relativa al versamento (annuale) dell'Iva;
- 4) quella relativa alla presentazione annuale del mod. Unico, compresa la compilazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, ove necessari.

---

<sup>6</sup> Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 26.1.2001, punto 1.5: "*solo a seguito della decadenza dal regime agevolato è necessario adempiere a tutti gli obblighi ordinariamente previsti in materia di imposte dirette, Irap e Iva*".

<sup>7</sup> Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 26.1.2001, punto 1.7: "*i redditi d'impresa e di lavoro autonomo, conseguiti dai contribuenti che intendono avvalersi dei regimi di cui agli articoli 13 e 14 della legge n. 388 del 2000, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, di conseguenza, non concorrono alla formazione del reddito complessivo Irpef.*

*Ne deriva che i redditi che formano oggetto dei predetti regimi agevolati non sono assoggettabili a ritenuta d'acconto. Pertanto, i sostituti d'imposta che corrispondono ai soggetti, che si avvalgono di tali regimi, compensi o somme rientranti tra i componenti positivi di reddito d'impresa o di lavoro autonomo non devono operare la ritenuta.*

*A tal fine, i contribuenti interessati rilasceranno al sostituto d'imposta un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i redditi cui le somme afferiscono, sono soggetti a imposta sostitutiva.*

*In caso di decadenza dai regimi agevolati i contribuenti dovranno fornire tempestiva comunicazione al sostituto".*

Il contribuente dovrà infatti, sulla scorta dei dati risultanti dalle fatture attive e dalle fatture passive, autoliquidare le imposte dovute, provvedendo ai necessari versamenti, oltre che compilare e presentare la dichiarazione mod. Unico.

A tal proposito, è utile sapere che il D.L. 223/2006 conv. in L. 248/2006, all'art. 37 co. 49 ha previsto che *"a partire dal 1 ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997"*.

Il termine del 1 ottobre 2006 è stato poi differito al 1 gennaio 2007 con DPCM 4.10.2006.

Sotto altro profilo, appare d'interesse sapere che la L. 388/2000, all'art. 13, comma 5, prevede la possibilità di ottenere un credito d'imposta per l'acquisto del computer e degli accessori, idonei alla connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze, presupposto necessario per fruire del c.d. *tutoraggio*.

Il credito d'imposta, utilizzabile in compensazione, corrisponde al 40% del prezzo d'acquisto del computer, è riconosciuto per un ammontare non superiore ad euro 309,87 e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria.

Conclusivamente, pare di poter dire che il regime in parola vada effettivamente incontro alle esigenze di chi inizia a svolgere un'attività professionale retribuita, anche – ma non solo – se il movimento degli affari non è di particolare entità.

Al di là degli aspetti prettamente "economici" (*pagamento dell'imposta sostitutiva dell'irpef e relative addizionali regionali e comunali; non concorrenza del reddito alla formazione del reddito complessivo Irpef, con conseguente eliminazione della progressività delle aliquote*), non è di secondaria importanza la drastica semplificazione degli adempimenti contabili, che consentono ad un professionista, un po' *attento* e appena *competente* nell'utilizzo di strumenti informatici, di provvedere "in proprio" alla tenuta della contabilità ed all'adempimento degli obblighi fiscali, con un risparmio di costi di consulenza che, soprattutto all'inizio dell'attività professionale, non può che risultare *gradito*.

Si tenga comunque presente che, come sopra cennato, il contribuente può provvedere ai propri adempimenti tributari avvalendosi dell'assistenza dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Nella specie, con provvedimento del 14.3.2001 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che *"i contribuenti che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dell'Agenzia delle*

*entrate per l'adempimento degli obblighi tributari devono farne richiesta, in carta libera, ad un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate (...)<sup>8</sup>.*

Deve tuttavia segnalarsi che la scelta di farsi assistere dall'Agenzia delle Entrate negli adempimenti tributari comporta una serie di ulteriori *ottemperanze*, che si aggiungono a quelle sinora indicate.

Il citato provvedimento del 14.3.2001 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prevede infatti che:

*"i contribuenti trasmettono, con cadenza trimestrale, i dati contabili delle operazioni effettuate nel corso dell'anno.*

*Le trasmissioni sono effettuate rispettivamente:*

*entro il 10 aprile per le operazioni relative al primo trimestre dell'anno,*

*entro il 10 luglio per le operazioni relative al secondo trimestre,*

*entro il 10 ottobre per le operazioni relative al terzo trimestre ed*

*entro il 10 gennaio dell'anno successivo per le operazioni relative all'ultimo trimestre.*

*Per la trasmissione dei dati, le operazioni effettuate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono distinte tra imponibili secondo l'aliquota, esenti, non imponibili e non soggette; le operazioni rilevanti ai fini delle imposte dirette sono classificate per voci di costi e ricavi"<sup>9</sup>.*

---

<sup>8</sup> Ai sensi del medesimo provvedimento del 14.3.2001 "la richiesta deve contenere gli estremi anagrafici del contribuente, il codice fiscale o il numero di partita I.V.A. e può essere formulata utilizzando il modello allegato al presente provvedimento, disponibile sul sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it) (...). La richiesta di assistenza fiscale può essere presentata unitamente alla dichiarazione d'inizio attività di cui al precedente punto 2.1., ovvero presentata o spedita, mediante il servizio postale con raccomandata, ad un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione d'inizio di attività. Per le annualità successive alla prima la richiesta può essere presentata entro trenta giorni dall'inizio del periodo d'imposta. La richiesta di assistenza ha validità fino a revoca ed è trasmessa dall'ufficio locale al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate. La revoca della richiesta di assistenza fiscale è effettuata secondo le modalità indicate ai punti 3.1. e 3.2. ed ha effetto dal periodo d'imposta successivo. (...) Per ottenere l'assistenza dell'Agenzia delle entrate per via telematica, i contribuenti devono usufruire dei servizi di un Internet Service Provider e devono richiedere un pincode e una password per accedere al servizio telematico Internet, compilando l'apposito modello disponibile sul sito [uniconline.finanze.it](http://uniconline.finanze.it) (...)".

<sup>9</sup> Il provvedimento 14.3.2001 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate così prosegue: "per la definizione e la classificazione di dette operazioni, i contribuenti si avvalgono dell'assistenza fornita dal tutor anche mediante l'utilizzo della posta elettronica. I contribuenti utilizzano un apposito prodotto software, scaricabile dal sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it), che si compone delle seguenti funzioni:

a) acquisizione e elaborazione dei dati analitici. La funzione consente al contribuente, da un lato la gestione dei dati relativi a tutte le operazioni effettuate (acquisizione, variazione, annullamento, stampa, etc.), costituendo sul personal computer del contribuente una base informativa analitica relativa all'attività esercitata nell'anno, dall'altro l'aggregazione dei dati secondo i criteri previsti per la compilazione delle dichiarazioni annuali nonché la verifica della persistenza delle condizioni per usufruire del regime agevolato;

b) trasmissione telematica dei dati contabili aggregati. La funzione consente al contribuente l'invio periodico dei dati contabili aggregati, l'invio della dichiarazione nonché la ricezione delle comunicazioni che l'ufficio dovrà rendere disponibili al contribuente (superamento dei limiti previsti, imposte da pagare, etc.);

c) predisposizione delle dichiarazioni. La funzione consente al contribuente l'integrazione della dichiarazione compilata automaticamente dal sistema informativo dell'Agenzia, con i dati relativi agli altri redditi posseduti;

d) assistenza automatica. Questa funzione di "help on line" consente al contribuente la ricerca guidata alla soluzione di problemi di carattere generale (tecnico e normativo), nonché la formalizzazione, attraverso la posta elettronica, di quesiti specifici da inviare al competente ufficio locale dell'Agenzia delle entrate. 4.2. Il sistema informativo

In buona sostanza, quindi, se avvalersi dell'attività di *tutoraggio* comporta una serie di adempimenti *supplementari* da parte del contribuente, l'assistenza offerta dall'Agenzia delle Entrate tuttavia dà una certa *tranquillità* al professionista, che non si sente *lasciato a se stesso* ma che risulta costantemente *monitorato* ed assistito da parte dell'Agenzia delle Entrate, che dapprima verifica la correttezza dei dati contabili presentati dal contribuente e poi provvede all'attività, contabile e di liquidazione, prodromica alla presentazione della dichiarazione mod. Unico ed ai versamenti d'imposta.

---

*dell'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta ricezione dei dati trasmessi per via telematica mediante apposita ricevuta. 4.3. I contribuenti assistiti sono tenuti a consultare le ricevute e ad evadere le eventuali richieste in esse contenute. 4.4. Il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate elabora i dati ricevuti, liquida le imposte dovute e rende disponibili telematicamente ai contribuenti il modello per il pagamento delle stesse, il modello per l'eventuale richiesta di rimborso dell'I.V.A. ed i quadri della dichiarazione unificata relativi all'attività esercitata. 4.5. I contribuenti verificano i dati della dichiarazione unificata, predisposta dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, e la completano con i dati relativi agli eventuali altri redditi posseduti. Dopo averne stampato e firmato una copia per conservarla, i contribuenti presentano la dichiarazione unificata utilizzando il servizio telematico Internet. 4.6. L'ufficio competente, sulla base dei dati contabili pervenuti al sistema informativo, comunica ai contribuenti assistiti negli adempimenti tributari, entro dieci giorni da quando i dati sono acquisiti, l'eventuale decadenza dal regime fiscale agevolato per la perdita dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388".*

# **L'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

*di Simone Francesco Cociani*

## **1. LA LEGGE DELEGA 23 DICEMBRE 1996, N. 662 E IL SUCCESSIVO DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446.**

In attuazione della legge di delega 23 dicembre 1996, n. 662 – e in sostituzione di taluni tributi contestualmente aboliti (contributi per il servizio sanitario nazionale, Ilor, Iciap, tassa di concessione governativa sulla partita Iva, imposta sul patrimonio netto delle imprese) – il Governo ha introdotto l'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per mezzo del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la cui disciplina è stata in seguito più volte modificata, fino a prevederne la soppressione che, però, non ha trovato attuazione.

L'imposta regionale sulle attività produttive, introdotta a far data dal 1° gennaio 1998, è stata quindi concepita sia per dare concreta attuazione al processo di federalismo fiscale da più parti a gran voce reclamato, sia per consentire il finanziamento di determinati servizi pubblici apprestati su base locale (essenzialmente la spesa sanitaria) a carico di taluni soggetti passivi.

L'Irap rappresenta un'imposta del tutto nuova, sia per il panorama nazionale che per quello degli altri Paesi. Essa, difatti, tende a colpire una grandezza di origine economica fino ad ora sconosciuta nel diritto tributario: il valore aggiunto della produzione "del tipo reddito netto". Ad un primo approccio sembra quindi che con l'Irap il legislatore abbia voluto sottoporre a tassazione una grandezza (para)reddituale in capo a determinati soggetti (principalmente imprese e lavoratori autonomi), prima che questa si assottigli, ovvero che dia luogo ad una perdita per effetto della deduzione di talune voci di costo che tendono a remunerare il capitale impiegato o l'apporto di personale. Deve comunque subito anticiparsi che l'Irap non colpisce però né il reddito né una grandezza reddituale in senso stretto, essa colpisce infatti una grandezza del tutto diversa: il valore aggiunto della produzione (anche se, nelle scienze economiche, definito del tipo reddito netto).

Prima di cominciare la trattazione del nuovo tributo rileviamo che – all'art. 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – è posta la specificazione normativa della realtà dell'imposta, come pure della sua ineducibilità dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

## **2. IL PRESUPPOSTO DELL'IRAP.**

Il presupposto oggettivo dell'Irap è, in linea generale, individuato nel valore aggiunto derivante dall'esercizio di un'attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e/o di servizi.

Sembra quindi che il legislatore abbia voluto porre l'enfasi sul profilo della "produzione" quale risultato dell'attività di organizzazione, oggetto della tassazione, prima che il valore aggiunto della produzione – purché di segno positivo – sia eventualmente e successivamente

sopravanzato dal risultato economico extra-produzione. Secondo questa logica, difatti, la ricchezza verrebbe chiamata alla contribuzione direttamente presso il soggetto generatore, a prescindere dalla sua (ulteriore) tassazione in capo ai rispettivi destinatari dopo che ad essi sia stata distribuita (sotto forma di profitto, salari e interessi).

L'attenzione al profilo della produzione, a prescindere quindi dal risultato economico ultimo, è altresì tale da coerentemente consentire di ricomprendere nel novero dei soggetti passivi anche coloro che non hanno finalità lucrative, purché essi creino comunque un qualche valore aggiunto poi destinato a remunerare anche solo taluni fattori produttivi (es. lavoro). Il presupposto dell'Irap tende dunque a colpire un novero di attività piuttosto eterogenee fra loro [attività d'impresa (sia commerciale che agricola), arti e professioni, attività di erogazione di servizi (non commerciali), prestazione di servizi istituzionali], comunque tali – in quanto autonomamente organizzate – da palesare una qualche capacità contributiva, a prescindere dalla redditività.

Il valore aggiunto della produzione, quale oggetto immediato del tributo, rappresenta pertanto la grandezza attraverso la quale è possibile in qualche modo misurare ed esprimere il requisito dell'organizzazione produttiva che costituisce, essa stessa, dato il carattere reale dell'imposta, l'oggetto mediato del tributo, quanto meno secondo quelle ricostruzioni che, appunto, valorizzano il profilo oggettivo del nuovo prelievo. Giacché è il "dominio sui fattori della produzione" – secondo gli ideatori dell'imposta – che risulta di per se stesso rilevante e che, in definitiva, rappresenta il vero presupposto del tributo. L'idea di fondo, difatti, riposa sulla concezione che l'organizzazione si risolverebbe, per il suo *dominus*, nella disponibilità di beni e servizi economicamente valutabili che, a loro volta, fruiscono di beni e servizi pubblici, ovvero provoca costi e/o diseconomie per la collettività che sembra giustificato compensare con un tributo locale imperniato appunto sulla logica del beneficio.

Sempre con riferimento al profilo oggettivo del presupposto, osserviamo che il riferimento all'attività organizzata è stato solo successivamente colorato dell'avverbio "autonomamente", non presente nell'originaria stesura dell'art. 2 del decreto delegato. Probabilmente il mancato riferimento al requisito dell'organizzazione, pur previsto nella legge di delega, nell'originaria versione dell'art. 2 era stato ritenuto implicito nel concetto di "esercizio abituale di attività". Tuttavia, l'aggiunta nell'art. 2 della locuzione "autonomamente organizzata" probabilmente sottende un mutamento di prospettiva rispetto alla versione originaria, svalutativa del profilo organizzatorio.

Tale rivalutazione del profilo organizzatorio, essenziale ai fini dell'integrazione del presupposto d'imposta, sembra trovare l'avallo della stessa Corte Costituzionale laddove, nella nota sentenza n. 156/2001, seppur non senza contraddizioni, essa tende ad ipotizzare "l'inapplicabilità dell'imposta" – anche se solo – riguardo a quelle attività professionali svolte in assenza di elementi di organizzazione, in tal caso risultando "mancante il presupposto stesso dell'imposta

sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato, secondo l'art. 2, dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata (...)".

Si ritiene quindi che il profilo organizzatorio (*rectius*: l'insussistenza di esso) costituisca un limite all'operare del presupposto, nel senso che l'imposta non dovrebbe applicarsi in assenza di un'autonoma organizzazione sufficientemente significativa, a prescindere dal fatto che l'attività svolta sia annoverabile fra quelle d'impresa ovvero di arti e professioni.

Sempre sotto il profilo della verifica della sussistenza del presupposto d'imposta, il secondo periodo dell'art. 2 del decreto delegato, enfatizzando il profilo soggettivo piuttosto che quello oggettivo sul quale risulta invece incentrato il primo periodo dello stesso art. 2, precisa che questo (cioè il presupposto) è in ogni caso integrato nell'ipotesi in cui l'attività (*rectius*: qualsiasi attività) sia esercitata da società ed enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, come sembra a prescindere dai requisiti della abitualità, dell'autonomia e dell'organizzazione, quindi da ritenersi connaturati nella tipologia di soggetti testé menzionati.

### **3. I SOGGETTI PASSIVI.**

L'art. 3 del D. Lgs. n.446/1997 definisce soggetti passivi coloro che esercitano una o più delle attività di cui all'art. 2. E' infatti l'identificazione della fattispecie imponibile nell'esercizio dell'attività (autonomamente organizzata) che, dato il carattere reale dell'imposta, implica un criterio di individuazione dei soggetti passivi in ragione della titolarità – da parte di questi – del potere di organizzazione e gestione sull'attività imponibile. Ciò presuppone dunque una lettura coordinata dell'art. 3 (relativo ai soggetti passivi, tra cui vi sono ricompresi i soggetti esercenti arti e professioni) con l'art. 2 (relativo al presupposto d'imposta), come sembra, condivisa pure dalla stessa Corte Costituzionale allorché, nella sentenza n. 156/2001, esclude l'assoggettabilità ad Irap di determinati soggetti passivi in quanto privi di autonoma organizzazione.

### **4. - LA BASE IMPONIBILE.**

Il primo comma dell'art. 4 del D. Lgs. n. 446/97, in linea generale, dispone che l'imposta sia applicata sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata sul territorio della regione. Rileviamo subito che le regole che presiedono alla determinazione della base imponibile risultano ben più complesse e minuziose rispetto a quelle che disciplinano il presupposto e i soggetti passivi, in modo tale da suggerire, dapprima, un esame dei profili generali e, solo successivamente, l'analisi delle varie tipologie di determinazione della base imponibile.

In linea generale l'Irap si applica ad un valore della produzione calcolato per sottrazione, al netto cioè dei consumi intermedi con la deduzione degli ammortamenti ma non del costo del lavoro e senza altresì conferire rilevanza ai componenti della gestione di carattere finanziario e straordinario.

Occorre poi sottolineare che la base imponibile, essendo calcolata per sottrazione e non per somma, rileva solamente nei limiti in cui emerga un valore aggiunto della produzione positivo, in grado cioè di coprire i costi deducibili ai fini Irap.

Date le finalità del presente lavoro tralasceremo volutamente di trattare le modalità di determinazione della base imponibile riguardo le società, gli altri enti commerciali e le persone fisiche esercenti attività commerciali, ivi comprese le banche, le società, gli altri enti finanziari e le imprese di assicurazione; come pure tralasceremo le modalità di determinazione della base imponibile dei soggetti esercenti attività agricole e degli enti non commerciali.

Con riferimento agli esercenti arti e professioni, siano essi persone fisiche, società semplici ovvero associazioni professionali, l'art. 8 del D. Lgs. n. 446/1997, in parte discostandosi dalla legge di delega, afferma che la base imponibile si determina per differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti l'attività esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente<sup>10</sup>.

Per quanto attiene all'imputazione temporale del valore della produzione netta, sia il riferimento legislativo al concetto di "compensi percepiti" e di "costi sostenuti", sia il fatto che nella sistemica delle imposte sui redditi il reddito derivante da arti e professioni si determina per cassa, lasciano tranquillamente propendere per l'imputazione dei componenti reddituali secondo il principio di cassa.

## **5. LA RIPARTIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE NEL CASO DI ATTIVITÀ TRANSREGIONALE E TRANSAZIONALE.**

Poiché il gettito dell'imposta è destinato ad affluire alle singole regioni nelle quali è svolta l'attività, nel caso in cui questa sia esercitata da parte del medesimo soggetto passivo sul territorio di più regioni, occorre verificare se e come il valore della produzione netta possa essere ripartito tra i territori coinvolti, sì da determinare conseguentemente anche il gettito ai medesimi attribuibile.

Sul punto l'art. 4 del D. Lgs. n. 446/1997 esplicita il contenuto della delega con alcuni adattamenti affermando che, se l'attività è esercitata nel territorio di più regioni, la base imponibile è appunto determinata in proporzione alle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, addetto, con continuità, a stabilimenti, cantieri uffici o basi fisse operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione.

---

<sup>10</sup> A tal proposito deve però segnalarsi che il legislatore ha introdotto già da tempo delle disposizioni volte a timidamente rendere deducibili dalla base imponibile talune spese per il personale dipendente; detto nuovo corso legislativo sembra ora trovare rafforzamento per effetto delle previste misure di riduzione del cd. "cuneo fiscale" ad opera emananda Legge Finanziaria per il 2007.

Nell'ipotesi in cui l'attività sia invece svolta su base transnazionale, quindi anche al di fuori del territorio dello Stato, il tributo in esame si atteggia in termini differenti. E' questo il caso della tassazione ai fini Irap dei soggetti passivi residenti che esercitano attività anche all'estero, ovvero dei non residenti che svolgono attività anche in Italia.

Nel silenzio della legge di delega in proposito, riteniamo che la questione debba essere necessariamente risolta tenendo conto della realtà dell'imposta e ciò, conseguentemente, implica il ricorso al criterio della territorialità al fine della ripartizione dell'imposizione.

In quest'ottica, il criterio di tassazione fondato sull'integrazione o meno del presupposto su base territoriale implica che: (i) per i soggetti passivi residenti, sia escluso dalla formazione della base imponibile il valore della produzione netta originatosi all'estero; (ii) mentre per i soggetti non residenti – specularmente – sia tassato in Italia ai fini Irap il solo valore della produzione netta originatosi nel nostro Paese e, segnatamente, nel territorio di ciascuna regione. In questo caso i non residenti determineranno la base imponibile ricorrendo alle disposizioni dettate per i soggetti residenti, in quanto ad essi applicabili.

Quanto alla concreta determinazione della quota di valore aggiunto da tassare in Italia – con riferimento rispettivamente ai soggetti residenti ovvero non residenti – differenti sono i criteri applicabili. Difatti mentre i soggetti passivi residenti possono - a mente del primo comma dell'art. 12 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - utilmente ricorrere alle regole fissate dal secondo comma dell'art. 4 del D. Lgs. n. 446/1997, per i soggetti passivi non residenti il legislatore ha ritenuto di dettare speciali disposizioni a tal fine.

Deve altresì sul punto considerarsi che, nell'opera di qualificazione delle varie fattispecie basate su elementi di trans nazionalità, è talvolta utile ricorrere alle disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, le quali tuttavia – in maggioranza – non prevedono espressamente l'applicabilità delle regole pattizie all'Irap. A tal proposito parrebbe soccorrere l'art. 44 del D. Lgs. n. 446/1997 che espressamente prevede una sorta di "adeguamento automatico" dei trattati internazionali in materia tributaria, disponendo appunto che – ai fini dell'applicazione degli stessi – l'Irap è equiparata ai tributi erariali aboliti con l'art. 36 del medesimo decreto legislativo. L'art. 44 dovrebbe quindi avere un'efficacia limitatamente al profilo interno (quale misura unilaterale): ad esempio nel caso in cui il soggetto passivo residente, pur operando anche all'estero, sia soggetto a tassazione ai fini Irap oltre che in Italia, anche nell'altro Paese.

## **6. LE ALIQUOTE E LE AGEVOLAZIONI D'IMPOSTA.**

Il primo comma dell'art. 16 del D. Lgs. n. 446/1997, in linea generale, dispone che l'aliquota sia fissata al 4,25%. Il successivo terzo comma dell'art. 16 prevede poi che, a partire dal terzo anno successivo a quello di emanazione del D. Lgs. n. 446/1997, le regioni abbiano la facoltà di

variare l'aliquota fino ad un punto percentuale, e ciò anche in misura differenziata per settori di attività e/o per categorie di soggetti passivi.

Il secondo comma dell'art. 17 si preoccupa poi dei soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi, si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito stesso. In questo caso detti soggetti passivi possono determinare il valore della produzione aumentando il reddito calcolato forfetariamente in base a tali regimi di un importo pari alle retribuzioni corrisposte al personale dipendente, ai compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi e a quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Da ultimo, tra le agevolazioni riteniamo altresì di ricomprendere le disposizioni in tema di determinazione della base imponibile per i soggetti di cui all'art. 3, primo comma, lettere da a) ad e), le quali prevedono appunto la deduzione dalla base imponibile di determinate somme in misura decrescente al crescere, per scaglioni, della base imponibile (cfr. art. 11, commi e ss.), ovvero in relazione al numero dei lavoratori dipendenti impiegati.

## **7. - L'INDEDUCIBILITÀ DELL'IRAP AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI.**

Come previsto dal secondo comma dell'art. 1 del D. Lgs. n. 446/1997, l'Irap risulta indeducibile dalla base imponibile delle imposte sui redditi. Deve però, sul punto, osservarsi che il tema dell'ineducibilità del tributo ai fini delle imposte sui redditi ha sollevato più di una perplessità in dottrina sulla sua conformità rispetto al principio della capacità contributiva.

Ci limitiamo in questa sede ad osservare che le critiche all'ineducibilità dell'imposta muovono dal fatto che sia il reddito d'impresa, sia quello di lavoro autonomo sono determinati al netto dei costi inerenti, e poiché l'Irap – pur non essendo un'imposta sul reddito – colpisce comunque l'attività produttiva in quanto tale o, quanto meno, grava su alcuni costi ad essa relativi diminuendo quindi l'utile, pare dover concorrere alla formazione del reddito netto, né essa sembra poter rientrare nella previsione di cui all'art. 99 TUIR che esclude – appunto – la deducibilità delle imposte sui redditi e di quelle per le quali è ammessa la rivalsa. Ancora, non sembra che l'ineducibilità sia connaturata all'imposta stessa: difatti – come già messo in evidenza dalla Commissione Gallo – il vincolo dell'invarianza del gettito lo si sarebbe potuto perseguire anche ammettendo la deducibilità del tributo, il quale tuttavia – ovviamente – avrebbe dovuto essere caratterizzato da aliquote più elevate.

Sembra quindi potersi ritenere come l'ineducibilità dell'Irap risulti priva di una qualche giustificazione giuridicamente apprezzabile, quanto meno con riferimento a quella parte di essa che grava sul valore aggiunto (*rectius*: sulla quota di esso) eccedente rispetto al reddito (*rectius*: rispetto alla quota di valore aggiunto che rappresenta il profitto).

## **8. - BREVI CENNI SUI PROFILI APPLICATIVI.**

Come è agevole rilevare, la nuova imposta – sotto il profilo sostanziale – non sembra di per sé assicurare elevati margini di autonomia tributaria alle regioni, potendo intervenire queste solo su aspetti circoscritti della disciplina (es. aliquota, agevolazioni) che – ad opera della fonte statale – risulta già compiutamente definita quanto a presupposto, soggetti passivi e base imponibile.

Parzialmente diverso è invece il giudizio sui profili attuativi dell'Irap, ove alle regioni è riconosciuto un più ampio margine di autonomia, specialmente a regime. Difatti, pur essendo il procedimento applicativo dell'imposta regionale sulle attività produttive per gran parte modellato su quello dettato ai fini delle imposte sui redditi, tuttavia il rapporto tra amministrazione statale e locale risulta invertito: spettando il potere di accertamento all'amministrazione regionale, mentre l'amministrazione statale svolge una funzione di tipo ausiliario, cooperando con l'amministrazione territoriale secondo le norme e le facoltà previste con legge regionale.

In via transitoria però, al precipuo fine di consentire alla nuova imposta di trovare spedita attuazione, è previsto che il tributo sia gestito direttamente dall'Amministrazione finanziaria centrale, anche se quest'ultima deve poi trasmettere alle singole regioni i dati ad esse relativi che sono contenuti nelle dichiarazioni tributarie alla medesima Amministrazione centrale affluite. Analogamente, anche per quanto attiene alla gestione, ai controlli e all'accertamento in materia di Irap, nella fase transitoria è competente direttamente l'Amministrazione centrale, seppur con la partecipazione di regioni, province e comuni. Il ruolo delle regioni, nella fase transitoria, sembra pertanto confinato al ricevimento dei versamenti d'imposta, che provengono direttamente dai contribuenti analogamente a quanto avviene per i tributi diretti erariali.

A regime, invece, i poteri delle regioni a statuto ordinario – così come previsto dall'art. 24 del Decreto – risultano consistere: (i) nel disciplinare con legge le procedure applicative dell'imposta, seppur con alcune limitazioni; (ii) nell'essere titolari della potestà di accertamento delle violazioni; (iii) nella facoltà di stipulare apposite convenzioni con l'Agenzia delle Entrate per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, così come pure per quanto attiene al contenzioso.

Quanto alle regole procedurali "di base" in tema di Irap, contenute cioè in quelle disposizioni non modificabili dalle regioni a statuto ordinario, esse sono per la gran parte analoghe alle omologhe disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. Così – ad esempio – in tema di dichiarazione, ovvero in tema di riscossione dell'imposta, o di obblighi strumentali.

## **9. PROFILI CRITICI DELL'IMPOSTA REGIONALE SUL VALORE AGGIUNTO DELLA PRODUZIONE.**

Fin dalla sua introduzione, la dottrina tributaria non ha mancato di approfondire l'analisi critica del nuovo tributo, spesso mettendone in luce taluni profili di sospetta incostituzionalità. Deve

tuttavia precisarsi che, accanto alle voci critiche, si sono levate più d'una voce in difesa dell'imposta allo studio. Di poi, anche la giurisprudenza costituzionale, e recentemente quella comunitaria, hanno preso parte al dibattito sul nuovo prelievo, confermandone l'impianto generale. A ciò deve aggiungersi che lo stesso legislatore ha infine preannunciato – ma non realizzato – la graduale ma completa eliminazione dell'Irap dal nostro ordinamento.

Risulta quindi opportuno trattare, seppur sinteticamente, i profili maggiormente critici dell'imposta allo studio. A tal proposito si è in dottrina osservato che la capacità contributiva – quanto meno nella sua accezione prevalente – non può essere correlata alla fruizione di beni e/o servizi pubblici, dovendosi invece rapportare ad indicatori di ricchezza propri del contribuente. Ancora, si è criticato il fatto che il semplice esercizio di un'attività organizzata possa giustificare un prelievo, in capo a chi ha il dominio sull'organizzazione stessa, commisurato non già alla ricchezza trattata, ma al valore aggiunto prodotto attraverso l'organizzazione medesima, giacché questo misurerebbe semmai la forza economica dell'attività ma non del soggetto che la esercita, se non per la parte di essa che corrisponde al profitto, mentre l'eccedenza costituirebbe la ricchezza riferibile ai lavoratori ed ai finanziatori a cui essa sarebbe poi destinata. E pertanto, nel caso cioè in cui la quota d'imposta riferita all'eccedenza rispetto al profitto restasse a carico dell'organizzazione (o comunque del suo *dominus*), necessariamente l'imposta non potrebbe che colpire il patrimonio dell'organizzazione stessa, per di più in ragione di una capacità contributiva ad altri riferibile.

Ancora, sempre con riferimento all'accezione secondo la quale l'Irap colpirebbe una capacità contributiva autonoma rappresentata dal "dominio" sui fattori della produzione, si è ulteriormente osservato che tale potere di comando – pur avendo una qualche sua rilevanza di carattere sociale – difficilmente sembra potersi esprimere, almeno da un punto di vista rigorosamente giuridico, in termini di valore della produzione netta dell'organizzazione, ovvero, in altre parole, alquanto difficoltoso sembrerebbe potersi assumere tale grandezza economica quale indice dell'attitudine del soggetto passivo a subire una qualche tassazione commisurata a tale "potere sociale".

Tuttavia, nonostante le accese critiche, una parte della dottrina e la stessa giurisprudenza costituzionale hanno ritenuto la sussistenza di un effettivo collegamento con fatti e situazioni concretamente espressivi di potenzialità economica, identificabili questi nei singoli fattori della produzione, o meglio nel "dominio" su di essi.

Giova a questo punto rilevare come tale impostazione presuppone la possibilità di ricostruire il principio della capacità contributiva anche in un'ottica di tipo oggettivistico, nel senso che il tributo in esame è volto a tassare una capacità contributiva propria dell'organizzazione produttiva e non già dei soggetti che in tale organizzazione prestano la loro opera. Il valore aggiunto prodotto dall'organizzazione (intesa quale attività autonomamente organizzata) viene quindi a costituire il parametro prescelto dal legislatore – in ragione della discrezionalità che la

più recente giurisprudenza costituzionale ad esso riconosce – in base al quale avviene la redistribuzione dei carichi tributari, in alcuni casi anche a prescindere, ma in ogni caso non del tutto indipendentemente, dalla soggettiva disponibilità dei relativi mezzi in capo ai singoli che all'organizzazione, a vario titolo, partecipano (e quindi anche a prescindere dalla distribuzione della quota di profitto loro spettante), con l'unico limite, appunto, costituito dall'esistenza di un valore aggiunto prodotto di segno positivo. Difatti il nuovo prelievo (che è di tipo reale) sembra colpire una capacità contributiva autonoma e propria dell'organizzazione, nel senso che la stessa organizzazione imprenditoriale, in quanto tale, denoterebbe un'oggettiva attitudine alla contribuzione fondata su indicatori non reddituali e, appunto, identificabile con il dominio sui fattori della produzione, ovvero con la potenzialità economica e produttiva dell'organizzazione medesima, in ogni caso misurabile attraverso la grandezza "valore della produzione".

In base a quanto finora osservato in ordine alla rilevanza dell'organizzazione, può quindi escludersi la possibilità di scomporre, nelle sue componenti fondamentali, il valore aggiunto prodotto per poi individuare l'esistenza e la razionalità di un collegamento tra il soggetto passivo tenuto a versare l'imposta (in quanto titolare dell'organizzazione produttiva) e la ricchezza in concreto chiamata alla contribuzione in capo a coloro i quali le singole componenti hanno apportato. In altre parole, anche sulla base della giurisprudenza costituzionale più volte richiamata, sembra doversi escludere che l'Irap possa rappresentare una qualche forma di remunerazione dei vari fattori produttivi impiegati nell'organizzazione stessa, in quanto ritenuta strumento in grado di trasferire il peso del prelievo sui singoli titolari della ricchezza che sarà ad essi distribuita. Difatti la ricostruzione appena accennata postula che, quanto meno in parte, l'obbligo di pagamento dell'imposta sia addossato dal legislatore ad un soggetto diverso da colui al quale è giuridicamente riferibile la forza economica, di tal guisa prevedendosi un obbligo di versamento in capo ad un soggetto per una capacità contributiva altrui, analogamente a quanto avviene nella sostituzione d'imposta. Ma poiché nella struttura giuridica dell'imposta non pare potersi minimamente intravedere un qualche meccanismo (es. rivalsa) che consenta il necessario trasferimento sui singoli soggetti passivi del peso economico del tributo assolto dall'organizzazione, evidenti si stagliano i dubbi sulla conformità di tale ricostruzione rispetto al principio della capacità contributiva, così come pure riguardo al collegamento soggettivo con il titolare della stessa.

A salvare il tributo dall'inesorabile conseguenza sopra accennata, non sembra dunque possa essere chiamata l'eventuale possibilità che l'organizzazione avrebbe di traslare (sia a monte che a valle) il peso economico dell'imposta. Dunque, proprio in ragione del particolare meccanismo di determinazione del valore netto della produzione, calcolabile come grandezza di sintesi solo al termine del periodo d'imposta, risulta del tutto impraticabile qualsiasi scomposizione della base imponibile nelle sue componenti reddituali ideali (profitto, salari, stipendi e interessi), risultando del pari impraticabile la previsione di una qualche forma giuridica di ribaltamento

(*rectius*: rivalsa) dell'onere dell'imposizione sulle persone di coloro che alle componenti economiche ideali sopraccennate avrebbero diritto, con ciò non potendosi che giustificare il prelievo secondo la logica oggettivizzante prima illustrata.

# GLI STUDI DI SETTORE

di Michele Croce


## 1. COSA SONO GLI STUDI DI SETTORE?

Gli studi di settore sono uno strumento che dovrebbe consentire all'Agenzia delle Entrate di valutare la capacità di produrre ricavi e compensi per le attività economiche e professionali e di avvalersene ai fini dell'accertamento.

Sono stati realizzati rilevando per ogni singola attività e professione relazioni esistenti tra le variabili costanti e quelle strutturali, sia interne che esterne all'azienda ed allo studio professionale.

Per l'individuazione delle predette relazioni, al fine di assumere le informazioni utili per l'elaborazione di tali studi, l'Amministrazione finanziaria ha predisposto appositi questionari che ha inviato ai contribuenti nel corso degli anni.

L'iter per pervenire alla finalità che lo studio si propone può così sintetizzarsi:



Gli studi di settore rappresentano il prodotto, rinnovato nella definizione ed affinato nella metodologia, di un'antica tecnica d'accertamento, evoluzione di recenti e più grezzi strumenti, quali i coefficienti presuntivi, il "redditometro" od i parametri, tutti congegni rispondenti all'intento di raggiungere una catastizzazione del reddito professionale e d'impresa.

## 2. L'ACCERTAMENTO BASATO SUGLI STUDI DI SETTORE.

Il procedimento d'accertamento in esame trova fondamento nell'art. 62-sexies, comma 3, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, secondo cui gli accertamenti di cui all'art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 29 settembre

1973, n. 600 (c.d. accertamenti analitico-induttivi), *“possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore.”*.

Il dato normativo è fondamentale.

Sull'interpretazione dello stesso, infatti, si scontrano due orientamenti contrapposti.

Da un lato, chi sostiene che gli studi di settore fondino presunzioni legali relative (Amministrazione finanziaria). Sarebbe così il contribuente ad avere l'onere della prova contraria per impedirne l'applicazione: una prova negativa, oggettivamente diabolica.

Dall'altro lato, chi attribuisce alla presunzione fondata sulla non congruità rispetto allo studio di settore di riferimento natura di presunzione semplice (la quasi unanime dottrina). Con la conseguenza che gli studi di settore da soli non sarebbero idonei a garantire presunzioni di maggior reddito gravi, precise e concordanti, occorrendo che tali elementi risultino confortati da altri indizi.

E la giurisprudenza? L'orientamento della Corte di Cassazione e della recente giurisprudenza di merito verrà analizzato in seguito.

Qui basti sottolineare che dall'abbracciare uno piuttosto che l'altro concetto di valore probatorio degli studi di settore, discendono importantissime ed evidenti conseguenze in tema di possibilità di esercizio di un concreto diritto di difesa del contribuente.

### **3. MONITORAGGIO.**

Le Associazioni di categoria e gli ordini professionali hanno chiesto l'applicazione *monitorata* degli studi oggetto di revisione, onde verificare se gli stessi siano idonei a fornire un'esatta rappresentazione della realtà economica degli esercenti arti e professioni.

Così con l'art. 2 del D.M. 24 marzo 2005 è stata prevista un'applicazione monitorata, nella prospettiva di un'applicazione a regime una volta verificata la loro adeguatezza a cogliere l'effettiva capacità reddituale della categoria professionale cui si riferiscono.

Il D.M. 5 aprile 2006 ha ulteriormente prorogato l'applicazione monitorata degli studi, in attesa delle versioni definitive.

Gli studi sono definiti monitorati poiché, fino all'approvazione di una nuova revisione, analogamente a quanto previsto per gli studi sperimentali:

- i risultati derivanti dall'applicazione di GE.RI.CO. (software di applicazione degli studi di settore) non possono essere usati direttamente per l'azione d'accertamento, ma solo come criterio per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie;

- quando lo studio *monitorato* diverrà definitivo, il contribuente potrà essere assoggettato ad accertamento anche per il periodo precedente sulla base della risultanze di GE.RI.CO.;
- i contribuenti che dichiarano compensi d'importo non inferiore a quelli risultanti dagli studi *monitorati*, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore "definitivo", anche nel caso in cui quest'ultimo stimi compensi maggiori rispetto a quelli determinati dallo studio *monitorato*.

La fase del monitoraggio, come quella della sperimentazione, rappresenta un momento di confronto tra Amministrazione finanziaria, contribuenti interessati, Associazioni di categoria e Ordini professionali, finalizzato a verificare l'affidabilità degli studi oggetto di evoluzione.

Ciò è tanto più vero oggi, a seguito delle novità introdotte dal D.L. "Bersani" 223/06 (convertito dalla L. 248/06): non obbligatorietà della tariffa fissa e minima, pubblicità informativa, possibilità di aggregazione multi professionale, legittimità civilistica del patto di quota lite.

Gli effetti economici indotti dalle suddette novità dovrebbero indurre ad una completa revisione, rimodulazione e ad una nuova approfondita rilevazione statistica a partire dall'anno 2006.

#### **4. LE CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE.**

L'articolo 37, co. 2 e 3, del D.L. 223/06 ha ridisegnato i criteri di applicabilità degli studi di settore ai fini dell'accertamento, sganciandoli completamente dalle caratteristiche soggettive e contabili dei soggetti interessati.

A tale proposito i commi 2 e 3 dell'art. 10 della L. n. 146/1998 sono stati completamente abrogati e pertanto:

- è venuta meno la norma che consentiva l'accertamento ai soggetti in contabilità ordinaria in caso di ricevimento, a seguito di ispezione, di un verbale nel quale risultava motivata l'inattendibilità della contabilità o l'irregolarità delle scritture obbligatorie in base ai criteri stabiliti con D.P.R. n. 570/1996;
- è venuta meno la norma che consentiva l'accertamento agli esercenti arti e professionisti quando in almeno due periodi d'imposta (anche non consecutivi) su tre consecutivi considerati, si dichiaravano ricavi inferiori a quelli determinati da GE.RI.CO.

La conseguenza di tali novità è che si estende a tutte le categorie di contribuenti la possibilità di essere accertati sulla base degli studi di settore quando i ricavi/compensi dichiarati non sono congrui rispetto a quelli calcolati da GE.RI.CO., anche per un solo periodo d'imposta, mentre prima tale possibilità era prevista solo per le imprese in contabilità semplificata.

Le nuove disposizioni avranno (temporaneamente) un impatto meno immediato sui contribuenti esercenti arti e professioni in quanto essi continueranno a godere della tutela del particolare istituto del monitoraggio, che ne rimanda nel tempo l'utilizzo ai fini dell'accertamento.

Le novità si applicano, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, già con riferimento al periodo d'imposta 2005. Con riguardo alle annualità pregresse, valgono, invece, le regole *pro tempore* applicabili.

Anche i professionisti, comunque, possono procedere all'adeguamento dei compensi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi propri (articolo 37, comma 3, del D.L. 223/06). Per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'adeguamento potrà essere eseguito in sede di dichiarazione dei redditi. L'eventuale adeguamento non sarà soggetto alla prevista maggiorazione del 3% sui compensi non annotati nelle scritture contabili, qualora la differenza tra compensi annotati e quelli risultanti dagli studi di settore non sia superiore al 10% dei primi.

## **5. IL VALORE PROBATORIO DELLE PRESUNZIONI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE.**

Si discute se gli studi di settore fondino presunzioni legali o semplici.

Come anticipato, la differenza è rilevantissima.

Nel primo caso il contribuente avrebbe l'onere della prova contraria per impedirne l'applicazione.

Nel secondo caso, sarebbe l'Ufficio a dover dimostrare almeno la gravità, precisione e concordanza degli indizi su cui tale presunzione si fonda.

La questione è stata più volte sollevata nei giudizi di merito, ove è stata fortemente messa in discussione la validità degli accertamenti basati solo su GE.RI.CO. (Comm. Trib. Prov. Macerata, 22/03/2005; Comm. Trib. Prov. Milano, sez. VIII del 13/04/2005; Comm. Trib. Prov. Macerata, sez. III del 17/05/2005; Comm. Trib. Prov. Bari, 24/08/2006; Comm. Trib. Reg. Puglia, sez. I del 19/05/2006).

Infatti, l'articolo 62-*sexies* del D.L. 331/1993 dispone che gli accertamenti analitico-induttivi (art. 39, co. 1, lett. d, D.P.R. 600/1973) "*possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore.*"

Già il richiamo agli accertamenti di tipo analitico-induttivo, che possono essere effettuati sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, denoterebbe la volontà del legislatore di collocare gli accertamenti da studi di settore tra quelli che poggiano su presunzioni semplici e non legali.

Ma c'è di più. Dal dato normativo emerge chiaramente che gli accertamenti possono essere effettuati quando emergono gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili "*dagli*" studi di settore. Se il legislatore del '93 avesse voluto attribuire a questi ultimi valore di

presunzione legale relativa, avrebbe tranquillamente potuto stabilire che gli accertamenti possono essere fondati "sugli" e non "dagli" studi di settore.

Con la conseguenza, come rilevato dalla richiamata giurisprudenza, che non è stato ritenuto sufficiente il risultato degli studi come fatto noto per determinare i risultati conseguiti dal contribuente (il che avrebbe fatto rientrare la presunzione tra quelle legali), ma è stata richiesta la presenza di "gravi incongruenze", che devono risultare personalizzate, per legittimare l'accertamento.

Dal che la configurazione degli studi di settore come fonte di presunzione semplice e non legale. E la Corte di Cassazione? Si può certamente dire che i Supremi giudici, nella recente sentenza n. 17229 del 28/07/2006, abbiano fatto definitivamente chiarezza sulla portata dell'automatismo accertativo. In tale pronuncia i giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto priva di pregio la doglianza dell'amministrazione finanziaria ricorrente laddove questa, nel ribadire la validità delle presunzioni, si è limitata a riaffermare che gli studi utilizzati riguarderebbero la specifica realtà nella quale si inserisce l'azienda. La Corte non si è trovata affatto d'accordo su tale giustificazione, ritenendo che gli studi, in quanto aventi "natura di atti amministrativi generali di organizzazione, non possono essere considerati sufficienti affinché l'ufficio operi l'accertamento senza che l'attività istruttoria amministrativa sia completata nel rispetto del principio generale del giusto procedimento: in sostanza, affinché al contribuente sia consentito, prima di adire il giudice tributario, vincere quella mera praesumptio hominis costituita dagli studi di settore". Altrimenti, continua la Corte, "è vano invocare uno studio di settore, che ha struttura oggettiva e soggettiva categoriale e, quindi, di genere, come strumento idoneo a regolare, di per sé, un caso di specie ultima".

Sulla stessa linea, quindi, della sentenza n. 9135/2005, ove la Cassazione ha stabilito che gli studi di settore non sono altro che "meri supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato, ai notiziari Istat, in cui è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti.". Ne emerge l'obbligo per l'amministrazione finanziaria di conformare alla taglia del singolo contribuente l'indizio offerto dal risultato dello studio di settore: non c'è più spazio, insomma, per "atti di fede" degli uffici, abbastanza spesso inclini a considerare infallibile il risultato delle elaborazioni matematico-statistiche.

Nella sentenza n. 19163/2003 si sbarra la strada, senza mezzi termini, a possibili tentativi di catastralizzare i redditi. In particolare, la Cassazione ha puntualizzato con forza come, dato che la flessibilità degli strumenti presuntivi trova origine e fondamento nell'art. 53 della Costituzione, non è ammissibile "che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere da quella che è la reale capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica. Ogni sforzo, quindi, va compiuto per individuare la reale capacità contributiva del soggetto, pur tenendo presente l'importantissimo ausilio che può derivare dagli strumenti presuntivi, che non possono però

*avere effetti automatici, che sarebbero contrastanti con il dettato costituzionale, ma che richiedono un confronto con la situazione concreta”.*

Infine, nella recentissima sentenza n. 8880 del 13/04/2007 la Suprema Corte ha confermato la natura meramente indiziaria dei risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore, non idonei pertanto a fondare una prova presuntiva, affermando che *“In tema di accertamento delle imposte dirette e in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, l'accertamento dei maggiori ricavi può essere affidato alla considerazione della difformità di percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza soltanto se essa raggiunga livelli di abnormità e irragionevolezza tali da privare la documentazione contabile di ogni attendibilità. Diversamente siffatta difformità rimane sul piano del mero indizio, ove si consideri che gli indici elaborati per un determinato settore merceologico, pur basati su criteri statistici, non integrano un fatto noto e certo e non sono idonei, da soli, a integrare una prova per presunzioni.”.*

## **6. LE NOVITÀ APPORTATE DALLA FINANZIARIA 2007.**

Dopo la manovra estiva (D.L. 223/2006), anche la Finanziaria 2007 contiene rilevanti interventi in materia di studi di settore (in vigore dal 01/01/2007):

- procedura di revisione: sono variati i termini e le modalità di revisione degli studi di settore, che saranno soggetti ad aggiornamento almeno ogni tre anni, in luogo dei quattro precedentemente previsti (art. 1, co. 13, L. Fin. 2007, che ha aggiunto l'art. 10-*bis*, L. 08/05/1998, n. 146);
- indicatori di coerenza: nell'attesa che si giunga ad avere una copertura per tutti gli studi di settore quanto alle nuove modalità di revisione, sono previsti nuovi indicatori di coerenza (effettivamente introdotti con il D.M. 20/03/2007 e basati principalmente sul numero e sulla tipologia degli incarichi e non più sui costi sostenuti), che incideranno direttamente sul calcolo di GE.RI.CO., determinando un aggravio in termini di congruità (art. 1, co. 14, L. Fin. 2007);
- contribuenti non accertabili: non sono accertabili sulla base degli studi di settore i contribuenti: che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta; che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività (art. 1, co. 16, L. Fin. 2007, che ha sostituito il co. 4, art. 10, L. 146/1998);
- accertamenti analitico-induttivi: non possono essere effettuati nei confronti di quei contribuenti che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, compensi pari o superiori al livello di congruità, ai fini dell'applicazione degli studi di settore (il legislatore ha inteso favorire quei contribuenti che risultano congrui ovvero si adeguano alle risultanze degli studi di settore) (art. 1, co. 17, L. Fin. 2007, che ha inserito il co. 4-*bis* all'art. 10, L. 146/1998);

- sanzioni: sono state rese più gravose le sanzioni previste nel caso di errate indicazioni relativamente ai dati concernenti l'applicazione degli studi di settore; in particolare, nel caso di omessa o infedele dichiarazione dei dati relativi agli studi di settore la sanzione per l'infedele dichiarazione dei redditi, IRAP ed IVA, che va dal 100% al 200% dell'imposta, è stata elevata del 10% (art. 1, co. da 25 a 27, L. Fin. 2007);
- nuova valenza presuntiva: l'accertamento basato sugli studi di settore può essere effettuato per il semplice fatto che il contribuente dichiara compensi inferiori a quelli risultanti da Gerico (art. 1, co. 23, L. Fin. 2007, che ha modificato l'art. 10, co. 1, L. 146/1998).

E' sicuramente quest'ultima la novità più rilevante.

Nel testo in vigore sino al 31/12/2006, l'art. 10, co. 1, L. 146/1998 sanciva che *"Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei contribuenti con periodo d'imposta pari a dodici mesi e con le modalità di cui al presente articolo."*

A sua volta, il richiamato art. 62-sexies del D.L. 331/1993, disponeva che gli accertamenti analitico-induttivi *"possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore."*

Come sopra evidenziato, l'oramai consolidata giurisprudenza di merito e (soprattutto) della Suprema Corte (v.si, da ultimo, Cass. 17229/2006) ha interpretato il combinato disposto delle citate norme nel senso della necessità che l'Amministrazione finanziaria accompagni i risultati degli studi di settore con ulteriori elementi di prova, dai quali risultino gravi, precise e concordanti incongruenze nella situazione reddituale rappresentata dal contribuente.

Gli studi di settore rappresentano cioè una semplice fonte di presunzione semplice, che quindi non basta da sola a legittimare l'accertamento.

Ebbene, con la Finanziaria 2007 si è superata con una modifica normativa l'interpretazione della Suprema Corte circa l'effettivo valore probatorio degli studi di settore.

L'attuale testo dell'art. 10 della L. 146/1998 così, infatti, dispone:

*"Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei contribuenti [n.d.r. eliminato: con periodo d'imposta pari a dodici mesi e] con le modalità di cui al presente articolo qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi."*

La modifica normativa afferma *ex lege* quanto fin qui sostenuto dal Fisco, ossia il valore di presunzione legale relativa delle risultanze di GE.RI.CO., con conseguente inversione dell'onere della prova negativa (diabolica) in capo al contribuente.

La Finanziaria 2007 in pratica ha legittimato con una norma la tesi delle Entrate, cioè che le gravi incongruenze richieste per legittimare l'accertamento sono già comprese in GE.RI.CO.

Con la conseguenza che ai contribuenti non resterà che difendersi dimostrando caso per caso che i risultati degli studi non individuano correttamente i ricavi o compensi della singola realtà economica o professionale. Ma, trattandosi di prova negativa (dimostrare di non aver goduto di un reddito), l'onere sarà oggettivamente difficile se non impossibile da assolvere.

## **7. CONCLUSIONI: LA CONGRUITÀ DELLO STRUMENTO ACCERTATIVO.**

Gli studi di settore per i professionisti non rappresentano uno strumento sufficientemente preciso al fine di determinare con un certo grado di veridicità i compensi percepiti, in quanto le modalità di svolgimento delle attività professionali sono troppo diverse rispetto a quelle d'impresa.

In particolare, non risulta pesata la peculiare natura del rapporto professionale, fondata sulla personale relazione fiduciaria, del tutto dissimile da quello commerciale che esaurisce il proprio svolgimento nell'ambito pressochè esclusivo delle categorie economiche.

Numerosi elementi oggettivi (quali le dimensioni dello studio professionale o l'organizzazione di mezzi messi a disposizione di collaboratori o dipendenti) sono per il professionista non determinanti ai fini della produzione del reddito e comunque non idonei a costituire una presunzione veramente attendibile di redditività.

Tenuto evidentemente conto di tali rilievi oggettivi, si è sopra evidenziato come la Corte di Cassazione aveva oramai consolidato un orientamento favorevole alla tesi secondo cui gli studi di settore avevano una valenza di presunzione semplice e che, in assenza di ulteriori elementi assunti dall'ufficio per suffragare la pretesa, essi non potevano integrare la prova dell'evasione.

Con le novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2007, tuttavia, il legislatore ha stabilito *ex lege* che la sola discordanza dai risultati di GE.RI.CO. legittima l'accertamento del fisco, superando così il problema causato dalle continue bocciature da parte dei giudici tributari degli accertamenti fondati esclusivamente sugli studi di settore.

# **L'ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DEL PROFESSIONISTA: TECNICHE E METODI. LE INDAGINI BANCARIE. LE GARANZIE A TUTELA DEL PROFESSIONISTA**

*di Antonino Attanasio*

## **1. ACCERTAMENTO - LE ATTIVITÀ PRELIMINARI SVOLTE DAI VERIFICATORI.**

Prima di procedere alla verifica presso lo studio del professionista, i funzionari dell'Agenzia delle Entrate (ed anche i militari della Guardia di Finanza) svolgono una attività ricognitiva rivolta verso le fonti interne di conoscenza (Anagrafe Tributaria o trasmesse da altri soggetti o enti).

I dati e le informazioni desumibili dalle fonti interne e quanto trasmesso da vari enti sono i seguenti:

- a) età del soggetto, anno d'iscrizione all'albo, data d'inizio dell'attività perché di solito Normalmente ad una maggiore anzianità corrisponde una maggiore redditività;
- b) rilevamento dell'attività dai genitori o da parente stretto;
- c) prestigio delle sedi, ubicazione ed ampiezza delle stesse e numero dei locali utilizzati;
- d) ristrutturazioni operate di recente;
- e) titolo di possesso dei locali adibiti a studio (proprietà ovvero locazione);
- f) atti rilevanti ai fini dell'imposta di registro;
- g) dati disponibili al sistema informativo dell'IVA, riguardanti le dichiarazioni di inizio attività e delle eventuali variazioni (art. 35 del D.P.R. n. 633/72);
- h) dichiarazioni, ai fini delle imposte sui redditi e dell'I.V.A., relative agli anni sottoposti al controllo, disponibili in linea;
- i) precedenti fiscali: controlli già effettuati a qualunque titolo, inclusione in liste selettive, osservazione dell'andamento del reddito dichiarato quanto meno nel triennio precedente all'annualità oggetto di controllo;
- j) eventuali segnalazioni;
- k) dati acquisiti anche occasionalmente per mezzo di fonti non istituzionali (ad es. notizie di stampa);
- l) possesso di auto, imbarcazioni, residenze secondarie, spese che comunque denotino un elevato tenore di vita del professionista e del suo nucleo familiare;
- m) spese sostenute per assicurazioni professionali;
- n) insegnamento, distinguendo tra scuole superiori, istituti universitari, master e corsi di specializzazione "post-laurea", scuole private;
- o) collaborazione a riviste, giornali, enciclopedie e simili;
- p) carica di consigliere di amministrazione in società di capitali, banche, cooperative;
- q) altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

L'obiettivo di questa fase preliminare è quello di acquisire elementi utili a comporre un quadro attendibile circa la redditività potenziale del professionista in termini di capacità di spesa e di consumo.

Ulteriore attività di controllo interessa anche gli organi giurisdizionali, presso cui i verificatori possono condurre indagini preliminari quali ausilio nell'individuazione dei professionisti da sottoporre a controllo. Per singolo avvocato possono essere determinati:

- a) il numero di clienti assistiti (con tutti i dati identificativi);
- b) la quantità di affari (anche extragiudiziali) seguiti;

- c) lo stato delle cause patrocinata e il numero degli interventi;
- d) i compensi eventualmente liquidati;
- e) le (principali) specializzazioni;
- f) il raggio di azione (su base territoriale);
- g) la complessità delle prestazioni.

E' possibile rilevare, dalla stampa locale e nazionale nonché da quella specializzata, informazioni, anche relative a fatti di cronaca, che possono riguardare l'attività professionale degli avvocati, al fine di costruire un bagaglio di elementi a disposizione dei verificatori.

Di seguito si indicano, distinte per singoli organi giurisdizionali, le procedure funzionali alla ricerca di elementi fiscalmente rilevanti.

- CORTE DEI CONTI

E' attiva una procedura informatica che consente, previa interrogazione nominativa del soggetto "difensore", di conoscere:

- a) il numero del ricorso proposto;
- b) la data in cui è stato messo a ruolo;
- c) la data di svolgimento dell'udienza;
- d) il dispositivo emesso dal collegio;
- e) l'esito del ricorso.

Conosciuto il numero di repertorio assegnato al ricorso, è agevole risalire al nominativo del soggetto difeso proprio attraverso lo stesso sistema informatico.

Le sentenze della Corte non liquidano parcelle alla parte vittoriosa, ma solo rimborsi delle spese sostenute per il giudizio.

Con la stessa procedura informatica sopra citata, vengono da poco trattati i ricorsi proposti in tema di "giudizi di responsabilità"; ove il "pregresso" di questi giudizi non sia stato archiviato nella banca dati la ricerca del nominativo del difensore può essere effettuata sfogliando il Ruolo Generale.

L'esiguo numero degli avvocati esercenti la difesa in tale materia, dimostra che la notorietà del professionista ha un peso rilevante nella scelta dello stesso ed ovviamente anche nella liquidazione della successiva parcella.

Altro elemento di riscontro utile è il Registro di pubblicazione delle sentenze da cui si può rilevare:

- a) il nominativo del soggetto chiamato in causa;
- b) il numero generale del ruolo dal quale si rileva il nominativo del difensore.

- TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

I ricorsi proposti sono gestiti con un'unica procedura informatica valida per tutto il territorio nazionale. Tale procedura, in uso anche al Consiglio di Stato, consente, mediante l'impostazione del nominativo del difensore, di conoscere:

- a) il nominativo del ricorrente;
- b) il numero e l'anno del ricorso;
- c) l'oggetto del ricorso;
- d) il tipo di provvedimento emesso (sospensiva o sentenza di merito);
- e) la sezione giudicante;
- f) il numero della sentenza.

In definitiva, per ogni avvocato si può conoscere il numero complessivo dei ricorsi proposti e di quelli per i quali è intervenuta decisione.

Analoghe ricerche possono essere eseguite nel sito, curato dal Segretariato Generale Giustizia Amministrativa: [www.Giustizia-amministrativa.it](http://www.Giustizia-amministrativa.it). La consultazione, resa agevole dall'interfaccia web, può essere effettuata, sia per il Consiglio di Stato che per singolo T.A.R., accedendo alla sezione informazioni sui ricorsi ed immettendo negli specifici campi (avvocato ricorrente o avvocato resistente), della sottosezione ricerca ricorsi, cognome e (eventualmente) nome del professionista in esame.

- **COMMISSIONI TRIBUTARIE**

Il ruolo generale è tenuto utilizzando procedure informatiche, uniche per tutte le Commissioni Tributarie.

Dette procedure di automazione delle attività delle segreterie delle Commissioni Provinciali e Regionali consentono di ottenere informazioni in ordine ai difensori dei contribuenti che hanno proposto ricorso o appello. La procedura d'interrogazione sul cognome del difensore fornisce l'elenco dei ricorsi o degli appelli presenti in archivio.

E' possibile reperire le seguenti informazioni:

- a) numero del registro generale;
- b) proponente;
- c) Commissione Provinciale di provenienza (o ufficio che ha emesso l'atto per le Commissioni Provinciali);
- d) dati identificativi del difensore.

Va tenuto presente che ciascuna Commissione può fornire i dati di propria competenza e che l'acquisizione al sistema di tutti gli elementi del fascicolo avviene solo prima della discussione, mentre all'atto dell'iscrizione vengono acquisiti i dati generali (atto, numero delle parti, numero dei difensori, etc.) ed i dati del primo istante.

E' sempre possibile chiedere al Centro Informativo i dati sopra citati con riferimento a tutti gli organi di giurisdizione tributaria presenti sul territorio nazionale, allo scopo di verificare il raggio di azione in cui il professionista esercita la propria attività.

- **PENALE**

L'individuazione dei soggetti assistiti e degli altri elementi utili alla ricostruzione dei compensi professionali può essere condotta attraverso l'esame dei seguenti registri ove è possibile rilevare il nominativo del difensore:

- a) registro delle udienze dibattimentali (ruolo delle udienze);
- b) registro delle udienze della Camera di Consiglio;
- c) registro delle Camere di Consiglio tenuto presso l'Ufficio del G.I.P./G.U.P., dal quale è rilevabile il nominativo del difensore relativamente ai procedimenti camerati ed alle convalide degli arresti;
- d) registro generale degli affari penali, tenuto presso i Tribunali e sue sezioni distaccate e le Corti d'Appello, ove vengono annotati gli estremi identificativi degli imputati e il capo d'imputazione;
- e) registro generale di segreteria tenuto dalle Procure presso i Tribunali e sezioni distaccate.

I registri delle udienze sono le principali fonti di informazione poiché contengono sempre il nominativo dei professionisti e la loro funzione. Da tali registri si evince, ad esempio, se il difensore d'ufficio (patrocinio gratuito) si trasforma in avvocato di fiducia (con parcella).

L'avvocato indicato nei registri è quello presente all'udienza e spesso il professionista può intervenire o in qualità di codifensore (andranno allora individuati gli altri componenti il collegio di difesa) o in mera sostituzione dell'effettivo difensore.

Possono essere esaminati, presso le più vicine case circondariali, il registro dei colloqui con i detenuti, individuando quelli ai quali ha partecipato il professionista.

#### • CIVILE

Dal 1 gennaio 2001 è a pieno regime "la nota unica di iscrizione a ruolo". Questo modello predisposto in diverse tipologie, sia per il primo grado che per il giudizio di appello, a seconda dell'oggetto della controversia contiene le notizie essenziali della causa:

- a) oggetto
- b) valore della controversia
- c) parti ed avvocati che le rappresentano

Tali dati vengono trattati ed archiviati elettronicamente in modo univoco per tutto il territorio nazionale; risulta pertanto agevole reperire tramite interrogazione al sistema informativo dell'Ufficio Giudiziario dati inerenti la quantità e qualità delle cause trattate dai singoli professionisti.

Per il periodo pregresso è possibile procedere all'esame dei preesistenti sotto indicati registri:

- a) registro generale degli affari civili, tenuto sia presso i Tribunali e le sue Sezioni distaccate (ex Preture) e le Corti d'Appello. La ricerca può essere più utile indirizzata, secondo la specializzazione del professionista, presso le sezioni che si occupano in prevalenza di un tipo di vicenda processuale (ad esempio, cause di separazione, procedure fallimentari) ove è più probabile reperire il nome del difensore;
- b) registro generale degli affari civili, tenuto presso le Corti d'Appello;

- c) registro delle sezioni civili della Corte di Cassazione che trattano la materia matrimoniale.

Potrà inoltre essere visionato, presso l'Ufficio del Dirigente delle notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico, allo scopo di estrapolare le ordinanze emesse nel corso di procedimenti di separazione e di divorzio la cui notifica è spesso chiesta direttamente dal legale.

Uguualmente utile potrà rivelarsi lo spoglio dei verbali di conciliazione conservati presso la Cancelleria del Tribunale.

- **LAVORO**

E' possibile la consultazione del registro generale sezione lavoro tenuto presso la Sezione Lavoro del Tribunale (che è giudice di 1° grado in tali controversie), sia sotto forma cartacea che meccanizzata, dal quale è rilevabile il nominativo del difensore della parte attrice.

E' possibile visionare, presso l'Ufficio del Dirigente delle notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico, dal quale è possibile enucleare i nominativi dei legali che hanno richiesto la notificazione di atti nell'interesse dei loro assistiti.

- **GIUDICE DI PACE**

Di solito si procede alla consultazione delle Raccolte generali delle sentenze e dei decreti ingiuntivi ove vengono archiviate tutte le sentenze ed i decreti emessi nei vari anni. In tali volumi è agevole rilevare, oltre che le parti, anche i professionisti che le assistono.

## **2. L'ACCESSO.**

Il controllo presso la sede di un'attività professionale si effettua rispettando quanto prescritto dall'art. 52, comma 1, del D.P.R. n. 633/72, con riferimento alla presenza in studio del professionista o di un suo delegato.

I verificatori procedono alla ricerca della documentazione contabile e soprattutto extracontabile (agende, rubriche telefoniche, corrispondenza, fascicoli, brogliacci, etc.), al fine di rilevare dati in contrasto con le scritture contabili.

All'atto dell'accesso al professionista verrà chiesto dove sia ubicato l'archivio corrente e quello storico, nei quali vengono conservati i fascicoli processuali, relativi a vertenze ancora in essere o già chiuse, che formeranno oggetto di analisi.

Appare poco produttivo opporre il segreto professionale, in quanto i verificatori potranno richiedere alla Procura della Repubblica territorialmente competente, o alla più vicina Autorità Giudiziaria, l'autorizzazione di cui al comma 3 del citato art. 52. L'art. 103 del C.P.P., richiamato espressamente dal citato comma 3 dell'art. 52, preclude soltanto l'esame di quei documenti che,

individuati secondo le modalità descritte dall'art. 35 delle norme di attuazione del C.P.P., si riferiscono a rapporti strettamente inerenti al mandato fiduciario tra il difensore ed il cliente.

I verificatori sono tenuti al segreto per tutto ciò che concerne i dati e le notizie acquisiti nel corso del controllo, ai sensi degli artt. 66 del D.P.R. n. 633/72 e 68 del D.P.R. n. 600/73.

Oltre al segreto di ufficio, i verificatori sono tenuti a trattare, custodire e controllare i dati personali e/o sensibili mediante l'adozione di idonee e preventive cautele al fine di evitare rischi di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

I verificatori devono limitare il controllo dello schedario dei clienti alle sole parti che possono essere rilevanti ai fini della determinazione del tipo di prestazione resa e non devono inserire, in nessuna fase della verbalizzazione, documentazioni o informazioni che consentano l'identificazione dei clienti e delle casistiche ad essi riconducibili, provvedendo o a codificare o a non evidenziare i nominativi dei clienti.

### **3. LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO: ASPETTI GENERALI.**

I verificatori procedono a rilevare e/o verificare:

- a) la regolarità delle scritture contabili;
- b) i dati utilizzati e dichiarati dal contribuente ai fini dell'applicazione dello Studio di Settore (applicazione GE.RI.CO.) i cui risultati possono costituire uno strumento di ausilio in sede di verifica e di controllo;
- c) il numero dei dipendenti effettivi e le loro mansioni, da confrontare con quelli annotati nel libro paga e matricola, nonché il numero dei collaboratori non dipendenti, degli associati e dei praticanti. E' possibile che venga effettuata una ricognizione delle funzioni svolte da tutti questi soggetti all'interno dello studio. Dovrà essere, in sostanza, verificato se queste figure svolgono funzioni di mero supporto al titolare (o ai titolari) dello studio, ovvero siano in grado (e di ciò siano state rilevate tracce significative, ancorché informali) di fornire un servizio completo di assistenza legale;
- d) la tipologia della clientela assistita e le prestazioni effettivamente rese. Il genere della clientela dipende dall'indirizzo professionale seguito dall'avvocato. Fra i clienti degli amministrativisti e dei civilisti, ad esempio, vi potranno essere molte aziende ed enti pubblici, mentre la clientela dei matrimonialisti e penalisti sarà costituita prevalentemente da soggetti privati;
- e) il livello di automazione e dotazione di supporti informatici, con l'indicazione dell'entità degli investimenti effettuati e dei servizi acquisiti (banche dati, contratti d'uso di software);
- f) i consumi di elettricità e telefonici;
- g) in presenza di sistemi informatici, verranno richiesti i dati elaborati dal programma di gestione che, per gli studi professionali, prevede un archivio clienti e, dal menù generale, una stampa dei clienti. Saranno ovviamente acquisiti anche i dati presenti nell'hard disk dei personal computer e nei floppy disk, eventualmente rinvenuti. In caso di mancato consenso all'utilizzazione degli impianti tramite personale proprio, i funzionari che procedono all'accesso, ai sensi dell'art. 52, comma 9, del D.P.R. n. 633/72, hanno facoltà di provvedere con propri mezzi alla lettura ed all'elaborazione dei supporti magnetici (dischetti, CD ROM, ecc.) al di fuori dei locali;
- h) informazioni desunte dalla casella di posta elettronica del professionista. I messaggi già "aperti", come per la normale corrispondenza attinente l'attività, sono direttamente acquisibili mentre quelli non ancora letti o per i quali è eccepito il segreto

professionale sono da trattare secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 633/72;

- i) esistenza di un eventuale sito Internet non rilevato durante la fase preparatoria al controllo.

Le prestazioni professionali sono, in linea di massima, riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) assistenza e difesa avanti agli organi di giurisdizione di merito;
- b) assistenza e difesa avanti agli organi di giurisdizione superiore;
- c) attività stragiudiziale;
- d) assistenza e rappresentanza presso gli Uffici finanziari;
- e) proposizione di ricorsi, appelli, memorie, difese tecniche avanti alle Commissioni Tributarie;
- f) incarichi arbitrali;
- g) incarichi in organi societari;
- h) incarichi di curatore fallimentare, liquidatore, commissario giudiziale;
- i) corrispondenze con l'estero.

Se l'attività professionale consiste nell'assistenza ai clienti in sede di transazione del danno da circolazione di veicoli con istituti assicurativi, all'atto dell'accesso verranno rilevati presso lo studio i dati dei clienti assistiti, ai fini della quantificazione dell'onorario.

Per ogni tipo di prestazioni sono rilevate, anche in contraddittorio con la parte le modalità e la tempistica della fatturazione, avendo riguardo a:

- a) corresponsione di anticipi ed acconti;
- b) eventuale genericità della descrizione in fattura della prestazione professionale;
- c) possibili salti nell'emissione delle notule rispetto all'assistenza prestata nelle varie fasi processuali, che possono essere considerati sintomatici di corrispettivi non registrati.

### **3.1 LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO: RICERCA DI DATI E INFORMAZIONI.**

La realtà reddituale del professionista viene inquadrata mediante approfondimento di dati e informazioni acquisiti in precedenza a livello di fonti informative interne all'Amministrazione. In particolare le seguenti informazioni di carattere generale possono essere utili ad inquadrare la presumibile realtà reddituale del professionista:

- a) età del soggetto, anno d'iscrizione all'albo, data d'inizio dell'attività. Normalmente ad una maggiore anzianità corrisponde una maggiore redditività;
- b) eventuale rilevamento dell'attività dai genitori o da parente stretto;
- c) prestigio delle sedi, ubicazione ed ampiezza delle stesse;
- d) ristrutturazioni operate di recente;
- e) titolo di possesso dei locali adibiti a studio (proprietà ovvero locazione) anche ai fini della ricostruzione di una redditività figurativa;
- f) spese sostenute per assicurazioni professionali;
- g) insegnamento, distinguendo tra scuole superiori, istituti universitari, master e corsi di specializzazione "post-laurea", scuole private;
- h) collaborazione a riviste, giornali, enciclopedie e simili;
- i) carica di consigliere di amministrazione in società di capitali, banche, cooperative;
- j) altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

### **3.2 LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO: IL VOLUME DI AFFARI.**

Sulla base di elementi e informazioni acquisiti i verificatori procedono all'individuazione e al vaglio di:

- a) prestazioni non fatturate;
- b) prestazioni fatturate per importi incongrui, attraverso il raffronto tra gli incarichi professionali ricevuti dal contribuente e le parcelle emesse o anche tra queste ed i fondi spesa richiesti al cliente. Tali fondi sono commisurati al grado di importanza (anche economica) e alla complessità dell'incarico giudiziale. Parcelle che remunerano l'incarico professionale con importi pari o di poco superiori (se non addirittura inferiori) all'ammontare del fondo spesa previsto, possono essere chiaro sintomo di introiti solo parzialmente fatturati;
- c) documentazione extracontabile e altra documentazione acquisita all'atto dell'accesso;
- d) fascicoli relativi ai clienti;
- e) schede o archivio clienti, attraverso un'attenta ricognizione dei dati riportati negli schedari e/o nei programmi informatici di gestione studio legale ("moduli" del programma informatico quali: Clienti, Pratiche, Agenda legale, Parcelle, Prestazioni da non parcellare (e simili);
- f) numero di pratica assegnato. Una numerazione discontinua tra clienti acquisiti nello stesso periodo d'imposta può sollevare il dubbio che i fascicoli di alcuni assistiti, specialmente per affari extragiudiziali, non vengano portati a conoscenza dei verificatori perché trattati separatamente ed in modo "informale".

L'esistenza di fatture attive con causali generiche, in violazione dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/72, può rendere difficoltosa la ricostruzione delle prestazioni rese ed il controllo della congruità dei ricavi; in tali casi occorre procedere all'individuazione delle prestazioni professionali attraverso la documentazione acquisita, le risposte ai questionari eventualmente inviati ai clienti ed in contraddittorio con la parte.

La determinazione dei proventi, qualora non sia stato possibile conoscere l'effettivo compenso incassato, potrà essere eseguita

- a) sulla scorta di quanto pattuito per prestazioni professionali similari,
- b) oppure ricorrendo alla tariffa forense vigente, applicando per ciascuna voce la media tra il minimo ed il massimo dell'onorario previsto o il massimo, se giustificato dal prestigio e dalla notorietà del professionista.

E' possibile che siano inviati questionari ai clienti, ai quali saranno richiesti:

- a) data e tipo di prestazioni fruite;
- b) data e modalità del pagamento dell'onorario (assegno bancario, contanti, etc.).

Sulla base della provenienza si potranno classificare i compensi percepiti:

- a) da ditte (individuali, società, enti, etc.);
- b) da professionisti;
- c) da privati.

Partendo dal rigo della dichiarazione che riporta le ritenute d'acconto subite, si possono calcolare i compensi percepiti da imprese dividendo le ritenute medesime per 0,20. Dalla differenza tra i compensi globali e quelli assoggettati a ritenuta (a questi vanno aggiunti gli eventuali compensi percepiti in qualità di difensore di ufficio che possono riscontrarsi dal

registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale "modello 12" tenuto presso il tribunale), si può ricavare l'entità delle prestazioni effettuate nei confronti di privati e di altri professionisti.

Nell'ambito dei compensi dichiarati si potrà poi distinguere tra: quelli riferibili a prestazioni di consulenza effettiva, quelli ritratti da incarichi rivestiti negli organi amministrativi o di controllo di società o enti e quelli frutto di funzioni svolte per conto di pubblici uffici. La scomposizione per aggregati omogenei può offrire utili chiavi di lettura al verificatore. Spesso si constata, infatti, che i dati contabili sono coerenti, ma altrettanto spesso la coerenza è solo nei saldi di fine esercizio. Se i dati vengono scomposti ed elaborati in maniera diversa, rispetto alle esigenze della dichiarazione, possono talvolta costituire la spia di irregolarità sostanziali.

Ad esempio, potrebbe apparire sufficientemente congruo il reddito dichiarato, in relazione al volume d'affari ed ai costi esposti in dichiarazione, da un avvocato con studio di proprietà in una zona semicentrale di una media città, organicamente strutturato, con tre o quattro persone tra collaboratori ed impiegati, dotato di un buon livello di automazione.

Se però, a seguito della scomposizione dei compensi, risulta che i proventi derivanti dalle funzioni (di puro apporto intellettuale) di consigliere di amministrazione, di curatore fallimentare, da collaborazioni a giornali e riviste, etc., costituiscono buona parte dei compensi dichiarati, sarà poco credibile che una struttura amministrativa abbastanza complessa sia mantenuta in funzione per conseguire una percentuale non rilevante di reddito; ad esempio inferiore a quanto ottenibile dalla semplice locazione dei locali adibiti a studio.

In tal caso, nella presunzione che una parte dei proventi propri dello studio sia stata sottratta a tassazione, andranno attentamente osservati soprattutto i rapporti con la clientela non interessata al rilascio della fattura (privati non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo).

La gratuità delle prestazioni può essere considerata verosimile nei confronti di parenti o di colleghi-amici. Qualora il professionista sostenga il mancato pagamento dell'onorario da parte del cliente, si potrà riscontrare presso il Consiglio dell'Ordine se sono state presentate parcelle per il parere o visto di congruità necessario al fine di chiedere il decreto ingiuntivo. L'eventuale riscontro negativo potrà essere considerato, sebbene di per sé non determinante, un elemento di prova di occultamento di compensi.

### **3.3 LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO: IL CONTROLLO DELLE SPESE.**

I verificatori effettuano anche l'analisi delle spese, valutando la loro entità in relazione alla natura dei compensi conseguiti.

La congruità sarà, quindi, valutata in connessione ai proventi che derivano dalle prestazioni tipiche di uno studio legale e non anche rispetto a quelli scaturenti da incarichi, docenze, collaborazioni, che non richiedono il supporto di una struttura organizzata.

Sempre più avvocati si avvalgono, per il disbrigo delle attività di routine (deposito atti, pagamento ed applicazione bolli e/o diritti, scritturazioni, reperimento notizie, etc.) presso i vari uffici pubblici e giudiziari, di società di servizi e/o cooperative (costituite tra gli stessi professionisti). E' possibile che nella fase propedeutica alla programmazione delle verifiche sarà utile individuare tali società e, tramite questionari o procedendo ad accessi, rilevare le prestazioni da queste espletate nei vari esercizi per singolo studio legale.

Sono oggetto di valutazione i costi variabili in funzione del volume d'affari, quali:

- a) acquisti di personal computer;
- b) programmi di gestione informatica (gestione dello studio, banche dati, formulari, codici);
- c) utenze telefoniche, fax, modem, etc.;
- d) altre spese come carta, cancelleria;
- e) spese di assicurazione per rischi professionali.

Le incongruenze delle spese rispetto ai compensi dichiarati, possono costituire l'indizio di omesse fatturazioni di proventi professionali.

Particolare attenzione viene prestata ai premi pagati per assicurazioni professionali, perché il relativo costo aumenta notevolmente in funzione del capitale assicurato e quindi devono apparire congrui rispetto al volume d'affari conseguito nell'anno verificato ed in quello precedente.

### **3.4 LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO: ALTRI INDIZI E ATTENDIBILITÀ DELLA DICHIARAZIONE.**

L'attività di verifica può essere finalizzata anche alla valutazione dell'attendibilità della dichiarazione dei redditi, verificando la congruità di quanto accertato con gli elementi sopra descritti.

Elementi per la valutazione sono costituiti da:

- a) appartenenza a circoli sportivi e di prestigio
- b) possesso d'auto di alta cilindrata, di imbarcazioni,
- c) acquisti di immobili.

Tali elementi, ai soli fini dell'imposizione diretta, sono posti a base dell'accertamento sintetico del reddito complessivo secondo la procedura di cui all'art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/73, nei confronti del professionista e/o degli associati.

Il reddito dichiarato non dovrebbe mai collocarsi al di sotto di quello figurativo costituito dalla somma:

- dei proventi ottenibili da un impiego alternativo del capitale investito nell'attività professionale (arredi, attrezzature, etc.);
- del fitto figurativo dei locali (qualora siano di proprietà) ove il professionista svolge l'attività;
- della retribuzione conseguibile da un'attività di lavoro dipendente nello stesso settore.

#### **4. LE INDAGINI BANCARIE: GENERALITÀ.**

In tema di indagini bancarie, le modifiche alla normativa del settore sono state apportate dall'art. 1, commi da 402 a 404, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria per il 2005). Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e, in ultimo, con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, hanno introdotto ulteriori modifiche all'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, in materia di rilevazione delle operazioni finanziarie poste in essere dai clienti-contribuenti con gli operatori finanziari, nonché nuovi obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria a carico degli operatori finanziari. Le modifiche normative sono oggetto dei chiarimenti da ultimo forniti dall'Amministrazione finanziaria con la recente circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006.

I poteri degli uffici in materia di indagini bancarie sono disciplinati dall'art. 32, comma 1, nn. 2), 5), 6-bis) e 7), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", e dall'art. 51, comma 2, nn. 2), 5), 6-bis) e 7), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

##### **4.1 LE INDAGINI BANCARIE: L'AMBITO OGGETTIVO**

L'Amministrazione finanziaria può richiedere informazioni riguardanti qualunque operazione esistente tra il cliente-contribuente e l'operatore finanziario e, quindi, non solo quelle relative al rapporto di conto intrattenuto dal cliente-contribuente, ma anche quelle relative alle operazioni fuori conto, come le richieste di emissione di assegno circolare o l'esecuzione di un bonifico che non presuppongono un rapporto di conto e che possono essere eseguite da clienti-contribuenti anche occasionali. Quindi i verificatori hanno accesso a tutte le informazioni bancarie e finanziarie che riguardano qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati (servizi connessi alle operazioni di investimenti finanziari prestati ai contribuenti dagli intermediari finanziari, servizi accessori come quelli delle cassette di sicurezza) con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi.

##### **4.2 LE INDAGINI BANCARIE: L'AMBITO SOGGETTIVO.**

E' ampliata la categoria degli operatori finanziari interessati dalle richieste di informazioni da parte dei verificatori. Le richieste di dati, notizie e documenti possono essere destinate alle banche, società Poste italiane S.p.A., per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie.

Con riferimento alle società fiduciarie l'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 32/E del 2006 ha chiarito che "le modifiche previste ai nn. 5) e 7) dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973

determinano, innanzitutto, l'allineamento delle società fiduciarie agli altri operatori finanziari (banche, poste, eccetera). In particolare, importante risulta l'espressa esclusione anche delle società fiduciarie dal metodo di indagine 'a campione' (per categorie) di cui al n. 5) dell'art. 32 e l'inclusione delle predette società esclusivamente nel n. 7), con conseguente estensione nei loro confronti delle procedure e garanzie proprie delle procedure di controllo finalizzate all'acquisizione dei dati in possesso delle banche".

Alle società fiduciarie, di cui alla L. n. 1966 del 1939, e alle società iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'art. 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, potrà essere richiesto, "... specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati".

L'art. 37, commi 4 e 5, del recente D.L. n. 223 del 2006 ha ulteriormente modificato l'art. 7 del D.P.R. n. 605 del 1973 in materia di comunicazioni all'Anagrafe tributaria. Le banche, la società Poste italiane, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro intermediario finanziario devono comunicare telematicamente all'Anagrafe tributaria l'elenco, completo di codice fiscale, dei soggetti con i quali intrattengono rapporti, con la specificazione della natura di questi ultimi. Tali dati saranno acquisiti dall'Anagrafe tributaria in apposita sezione.

La circolare n. 32/E ha chiarito che "l'interpretazione letterale del comma 4 dell'art. 37 in commento esclude dall'obbligo di comunicazione tutte le operazioni extra conto ('non contenute' cioè in un rapporto) ...". La circolare n. 32/E del 2006 ha precisato che la locuzione "rapporti" fa riferimento a "tutte le attività aventi carattere continuativo - con ciò intendendo un riferimento temporale congruo - esercitabili dagli intermediari finanziari, ovvero ai servizi offerti continuativamente al cliente, instaurando con quest'ultimo un 'complesso di scambio' all'interno di una forma contrattuale specifica e durevole nel tempo. Ove mancassero questi due ultimi requisiti essenziali, la fattispecie operativa non potrebbe più essere definita 'rapporto' in senso compiuto".

Per quanto riguarda la legittimazione all'utilizzo della cosiddetta Anagrafe dei rapporti, la circolare n. 32/E del 2006 che ribadisce la "necessità della preventiva autorizzazione dell'organo gerarchicamente sovraordinato anche per accedere alla nuova 'anagrafe dei rapporti', istituita dal comma 4 dell'art. 37 del D.L. n. 223 del 2006, in quanto il suo utilizzo avviene esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui ai nn. 7) degli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972".

L'autorizzazione rilasciata vale "anche per l'inoltro delle specifiche richieste agli intermediari individuati attraverso detta anagrafe e, naturalmente, anche per tutti gli altri intermediari che per necessità istruttorie dovessero essere coinvolti".

Per effetto di quanto previsto dall'art. 37, comma 5, del menzionato D.L. n. 223 del 2006, la decorrenza operativa della procedura di comunicazione all'Anagrafe tributaria è subordinata alla emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che definisca "le specifiche tecniche, le modalità ed i termini per la comunicazione delle informazioni ... relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2005, ancorché cessati, nonché per l'aggiornamento periodico delle medesime informazioni".

La circolare n. 28/E del 2006 precisa che "l'obbligo di comunicazione telematica ... dovrà riguardare i soggetti con i quali le banche e gli altri soggetti tenuti alla comunicazione abbiano instaurato rapporti ancora in essere alla data del 1° gennaio 2005, non rilevando la circostanza che successivamente a tale data essi siano cessati; per converso l'obbligo non è configurabile in relazione a soggetti con i quali il rapporto sia cessato prima del 1° gennaio 2005".

#### **4.3 LE INDAGINI BANCARIE: MODIFICHE NORMATIVE ED EFFETTI NEI CONFRONTI DEI PROFESSIONISTI.**

L'art. 32, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 600 del 1973 estende ai titolari di reddito di lavoro autonomo la presunzione secondo cui sono posti come compensi a base delle rettifiche e degli accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni.

I prelevamenti e gli importi riscossi costituiscono quindi valida prova da porre a base per la rettifica o l'accertamento in aumento del reddito di lavoro autonomo.

Le somme prelevate o gli importi riscossi e risultanti dalle movimentazioni bancarie e finanziarie del contribuente sono infatti rivelatrici dell'esistenza di spese non dichiarate riferibili a prestazioni di servizi rese e non risultanti dalle scritture contabili, cui possono far seguito, a loro volta, compensi non dichiarati.

La circolare n. 32/E del 2006, par. 5.4., chiarisce che "l'anzidetta disposizione intende valorizzare l'analisi, da parte dell'ufficio procedente, della maggior capacità di spesa, comunque manifestata e non giustificata dal lavoratore autonomo, e correlare tale maggior capacità con le ulteriori operazioni attive anch'esse effettuate presuntivamente 'in nero', nell'ambito della specifica attività esercitata".

In sede di indagini bancarie i verificatori possono avvalersi dei dati, delle notizie e dei documenti, forniti dagli intermediari finanziari, relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata; in sede di rettifica e accertamento i verificatori possono considerare sia i versamenti e qualunque altro accreditamento, di cui il contribuente (lavoratore autonomo) non

dimostrati di aver tenuto conto ai fini della determinazione del reddito ovvero che non hanno rilevanza fiscale, sia i prelevamenti di conto corrente, nonché gli importi riscossi a qualunque titolo, anche allo sportello di una banca, che non risultino dalle scritture contabili e di cui il contribuente non indichi il beneficiario, quale presunzione di compensi e in genere di componenti positivi.

Ai fini Iva i versamenti si considerano operazioni attive ed i prelevamenti si considerano quali pagamenti per operazioni passive non autofatturate. In entrambi i casi, sia le operazioni imponibili che gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata.

L'art. 35, comma 12, del recente D.L. n. 223 del 2006 ha introdotto modifiche in materia di obblighi contabili degli esercenti arti e professioni, previsti dall'art. 19 del D.P.R. n. 600 del 1973. Il comma 3 prevede che le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13 del D.P.R. n. 600 del 1973 "sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese". Il novellato comma 4 prevede, inoltre, che "I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro". L'obbligo di tenere uno o più conti correnti bancari o postali per la gestione dell'attività professionale, infatti, consente ai verificatori di acquisire mediante le richieste di cui agli artt. 32 e 51 citati, dati, notizie e documenti riferibili all'attività professionale facilitandone l'attività di controllo.

Per quanto riguarda la decorrenza della nuova procedura, la circolare n. 32/E del 2006 riconosce alle modifiche introdotte "l'indubbia natura procedimentale delle stesse, che non hanno mutato né il profilo sostanziale dei singoli ambiti impositivi né, tanto meno, quello sanzionatorio, laddove l'espansione della valenza probatoria degli esiti acquisiti trova una naturale e concreta sterilizzazione nelle prerogative che la stessa legge conferma per quanto riguarda la effettiva tutela e garanzia del contribuente (autorizzazione, informazione)". Possono quindi costituire oggetto di indagine tutti gli anni ancora accertabili alla data di effettuazione del controllo, purché l'iniziativa ispettiva sia posteriore all'entrata in vigore della novella legislativa.

#### **4.4. LE INDAGINI BANCARIE: ASPETTI PROCEDURALI.**

Il rilascio delle autorizzazioni per esperire le indagini bancarie è rimesso al Comandante regionale della Guardia di finanza, al Direttore regionale delle Entrate, al quale ultimo si aggiunge il Direttore centrale per l'Accertamento. La procedura prevede un'unica richiesta e l'immediata acquisizione di tutti i dati in possesso degli operatori finanziari.

Con riferimento al termine di risposta, le richieste di dati, notizie e documenti dovranno essere evase, anche se negative, entro 30 giorni, termine prorogabile per un periodo di 20 giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente organo. La tempestività delle indagini bancarie è stata assicurata dal comma 3 dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 (e dal comma 3, n. 7), dell'art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, per quanto concerne l'Iva) che prevede l'uso della telematica per lo scambio delle informazioni.

## **5. DIRITTI E GARANZIE DEL PROFESSIONISTA SOTTOPOSTO A VERIFICHE FISCALI E INDAGINI BANCARIE.**

La norma fondamentale è costituita dall'art. 12 della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente). Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.

Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente.

Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate

dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

## I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

di Vincenzo Conforti e Stefano Rosa

### 1. PREMESSA.

La Cassa Nazionale Forense è l'ente che garantisce la tutela previdenziale degli avvocati che esercitano la professione con carattere di continuità.

Divenuta fondazione di diritto privato per effetto dell'emanazione del D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509 e del successivo Decreto Interministeriale 28 settembre 1995 (contenente il Regolamento generale), la Cassa ha come scopo precipuo di garantire la tutela previdenziale agli avvocati nonché di erogare assistenza per malattie, inabilità e maternità a tutti gli iscritti nonché di gestire le forme di previdenza integrativa.

La struttura amministrativa, regolata per modalità elettive, composizione, funzioni e indennità di carica, dallo Statuto vigente (da ultimo approvato con modifiche dal Ministro del Welfare in data 23.12.2003), prevede quali organi il Presidente (con due Vicepresidenti di cui uno Vicario), il Comitato dei Delegati (in numero di 80 componenti), il Consiglio di Amministrazione (in numero di 10 componenti del Comitato dei Delegati oltre al Presidente della Cassa), la Giunta (n.2 componenti effettivi e n.2 supplenti oltre al Presidente della Cassa) e il Collegio dei Sindaci (n.5 membri di cui 3 nominati rispettivamente dai Ministeri della Giustizia, Lavoro e Economia e 2 dal CNF tra gli iscritti alla Cassa).

In evidenza che il Comitato dei Delegati costituisce il reale Parlamento della Fondazione e, tra l'altro, elegge direttamente il Presidente della Cassa ed il Consiglio di Amministrazione. Il Comitato, a propria volta, viene eletto con un complesso meccanismo statutario delle liste su base distrettuale con criterio proporzionale ed in relazione al numero degli Avvocati iscritti alla Cassa nel singolo distretto.

### 2. IL QUADRO DEL SISTEMA PREVIDENZIALE.

La disciplina generale della materia previdenziale è contenuta nella Legge 20 settembre 1980 n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) integrata dal citato Decreto Interministeriale 7 febbraio 2003 (Regolamento dei Contributi). A tale testo di legge si sono aggiunti altri interventi legislativi e regolamentari tra i quali assumono importanza il D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, modificato dalla Legge 15 ottobre 2003 n. 289 (Testo Unico tutela e sostegno della maternità), ed il Regolamento per la disciplina per le sanzioni del 20 novembre 2000.

Per principio generale – fissato dall'art. 22 della L. n. 576/80 – l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli *avvocati* che *esercitano* la libera professione con carattere di continuità.

In base a tale fondamentale assunto, quindi, si comprende che presupposti per l'iscrizione alla Cassa sono, da un lato, il conseguimento della qualifica professionale di avvocato e, dall'altro, l'esercizio sistematico della professione. Tutto ciò già chiarisce *'a priori'* la posizione del praticante il quale, - proprio perché non svolge l'attività professionale (ma semplice attività di formazione) e, comunque, non è avvocato - non può essere iscritto alla Cassa, con tutte le ovvie conseguenze sul piano della 'protezione previdenziale' che saranno oggetto di specifica analisi.

Il sistema non ha subito sostanziali modifiche rispetto al precedente di carattere pubblico. Infatti, oggi come allora, il meccanismo finanziario della previdenza forense è basato sul metodo della ripartizione (che prevede l'immediato finanziamento delle pensioni con i contributi degli attivi, sensibile sia al rapporto tra il numero degli attivi e quello dei pensionati sia al rapporto tra i rispettivi redditi medi) così come è rimasta invariata la formula retributiva di calcolo delle pensioni che correla debolmente le pensioni con i contributi versati e non tiene conto della vita attesa al pensionamento.

In sostanza il metodo retributivo a ripartizione si limita a "girare" i contributi versati dai professionisti attivi a favore dei professionisti pensionati.

Tale situazione viene fortemente criticata dagli esperti che sollecitano soluzioni di riforma ritenendo che il metodo retributivo andrebbe quanto prima sostituito da un metodo prevalentemente contributivo, avente le caratteristiche di legare l'ammontare delle prestazioni non soltanto al montante dei contributi versati nell'arco della intera vita professionale, ma anche all'aspettativa di vita residua al pensionamento.

In pratica, il metodo contributivo, basato sui contributi effettivamente versati dal soggetto destinato a percepire la pensione, introduce un sistema che accumula le risorse del risparmio dei professionisti al fine di convertire il capitale accantonato in una rendita vitalizia (alias pensione).

La critica deriva dal fatto che l'esperienza pubblica insegna come il metodo retributivo sia meno compatibile con la stabilità finanziaria del metodo contributivo, e determini redistribuzioni assai poco eque, creando cospicui vantaggi per le dinamiche reddituali più sostenute. Questo è il dato che la privatizzazione ha evitato di considerare, creando scompensi per i quali oggi devono ricercarsi validi rimedi, lasciando peraltro alle gestioni delle Casse private il comodo retaggio del ricorso ai condoni (3 negli ultimi dieci anni) per sanare temporaneamente problematiche che hanno, invece, carattere strutturale.

Inoltre, il metodo contributivo a capitalizzazione garantisce che non vi sia alcun trasferimento intergenerazionale, che i pensionati non siano esposti a rischi collegati a variazioni negative dell'andamento demografico e che, ultimo ma non per ultimo, che la rendita resti indipendente dall'andamento dei contributi dei professionisti attivi.

Va evidenziato che altre Casse private di previdenza hanno già adottato o hanno in fase di approfondimento avanzato di tale ipotesi di riforma, peraltro confortata anche dalle ultime indicazioni del Nucleo di valutazione della spesa pensionistica (istituito con l'originario citato D.Lvo n.504/94) nonché da quelle della Commissione Bicamerale di Vigilanza delle Casse (che annualmente si pronuncia all'esito di valutazioni sui bilanci delle Casse stesse). E' ovvio che la sperimentazione delle riforme da parte di altre Casse consente oggi di prevedere ed inserire utili correttivi per rimediare ai problemi emersi in concreto.

La Cassa ha tentato di operare una riforma del sistema nel marzo del 2006, proponendo misure di carattere parametrico quali l'aumento del contributo soggettivo e del contributo integrativo, oltre all'aumento del cd. contributo di solidarietà. Ma il 21 dicembre 2006 il Ministero del Lavoro, d'intesa con quelli dell'Economia e della Giustizia, non ha approvato l'aumento del contributo integrativo nella misura dal 2 al 4%, il cui gettito avrebbe finanziato i quattro quinti della manovra, ed ha così sostanzialmente bocciato l'idea attraverso la quale si pensava di poter aggirare il problema della instabilità. Il provvedimento Ministeriale, nel badare prevalentemente agli effetti inflattivi che avrebbe generato l'implemento dell'integrativo (in quanto posto a carico dei clienti dell'Avvocato) non ha però denegato anche l'aumento parametrico relativo al contributo soggettivo, passato dal 10 al 12% e destinato ad entrare in vigore dal prossimo anno. L'auspicio, attesa l'inadeguatezza obbiettiva della riforma e la penalizzazione che i più giovani subiscono, è che, nelle more, il Comitato dei Delegati della Cassa, piuttosto che insistere su un percorso sbagliato ed inutilmente afflittivo, riapra la discussione per individuare soluzioni di riforma del sistema di carattere strutturale volte a riequilibrare il patto di solidarietà generazionale.

### **3. IL DIRITTO ALLA PENSIONE.**

L'Avvocato giunge a godere del diritto all'ordinario trattamento pensionistico di vecchiaia a condizione che abbia maturato almeno 30 anni di iscrizione ed effettiva contribuzione alla Cassa Forense e comunque non prima del compimento del 65° anno di età.

Altri trattamenti pensionistici erogati dalla Cassa sono le pensioni di anzianità (per gli Avvocati aventi 35 anni di iscrizione e contribuzione ed almeno 58 anni di età ed in ogni caso si ha diritto a tale pensione dopo 40 anni di iscrizione e contribuzione indipendentemente dall'età); di inabilità e invalidità; ai superstiti vengono erogate pensioni di reversibilità o indirette; queste ultime pensioni soggiacciono a regole normative specifiche.

Differenza fondamentale tra la pensione di vecchiaia e quella di anzianità è data dal fatto che mentre chi gode del primo trattamento può continuare a svolgere l'attività professionale senza alcuna riduzione della pensione, chi invece opta o deve scegliere di chiedere il trattamento di anzianità ha l'obbligo presupposto e condizionante della cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

L'opzione per il trattamento di anzianità è comunque fortemente disattesa dagli Avvocati Iscritti proprio perché, pur consentendo pensioni computate in modo migliore, impedisce all'Avvocato di proseguire l'attività. La Cassa prevede espressamente di giungere a breve alla eliminazione delle pensioni di anzianità.

È prevista per regolamento la possibilità per gli Avvocati iscritti di "Riscatto di uno o più anni di anzianità di iscrizione e di contribuzione" in relazione ai periodi degli studi universitari di giurisprudenza, del servizio di leva militare anche civile, e di praticantato.

#### **4. I VERSAMENTI OBBLIGATORI.**

Lo schema contributivo, secondo la normativa vigente al 2007, prevede per ciascun iscritto alla Cassa Forense:

un contributo soggettivo commisurato al reddito professionale dichiarato ai fini Irpef dovuto nella misura del 10% (12% a partire dall'anno 2008) per la quota di reddito annuo non superiore a Euro 83.600.00 (va specificato che tale quota di reddito annuo computabile ai fini pensionistici determinata annualmente dal CdA della Cassaforense, costituisce il cd. "Tetto Pensionabile") e del 3% (cd contributo di solidarietà destinato ad aumentare nella percentuale del 4% in forza della riforma del marzo 2006) per la quota di reddito eccedente tale importo da destinare a fini esclusivamente assistenziali;

un contributo integrativo commisurato al volume d'affari dichiarato ai fini Iva fissato nella misura del 2% del volume d'affari, pure destinato a soli fini mutualistici (cd. CPA: l'Avvocato versa tale contributo a titolo di sostituto d'imposta in quanto riscuote a sua volta dal Cliente al momento del pagamento della parcella).

Dal 1993, tutti gli iscritti alla Cassa, nonché i pensionati di vecchiaia e invalidità sono soggetti al pagamento di un contributo per la copertura delle indennità di maternità erogate nei confronti delle professioniste iscritte alla Cassa; tale contributo attualmente è determinato nella misura fissa di € 173,00 annui per ciascun contribuente.

Tale indennità viene erogata dalla Cassa, su domanda della professionista, in unica soluzione per ogni gravidanza ed è computata in base alla media dei redditi sul triennio; da ultimo l'indennità di maternità, che spetta anche in caso di adozione o affidamento preadottivo, è stata agganciata al cd. tetto pensionabile.

Va ricordato infine l'obbligo dei versamenti minimi: nel caso in cui la dichiarazione annuale dell'Avvocato iscritto sia inferiore alla soglia dei limiti reddituali annui previsti (oggi determinata dal Comitato dei Delegati in € 7.590,00 per il reddito netto professionale e in € 11.385,00 per il volume d'affari dichiarato ai fini IVA), è stabilito che l'Avvocato debba comunque effettuare versamenti minimi, con le stesse modalità e tempistiche ordinarie, per un importo annualmente determinato a titolo di contributo soggettivo minimo. L'importo di tale contributo risulta essere attualmente fissato in € 1.265,00 (è prevista altresì la riduzione a € 632,50 per il contributo

minimo soggettivo ed € 380,00 per il contributo minimo integrativo, per i primi tre anni di iscrizione alla Cassa per Avvocati e Praticanti se iscritti rispettivamente prima del 35° e 30° anno di età).

## **5. ADEMPIMENTI DEI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA CASSA.**

Secondo quanto stabilito dal Regolamento dei Contributi, tutti gli avvocati iscritti, anche solo per parte dell'anno, negli albi professionali nell'anno anteriore a quello della dichiarazione, devono comunicare alla Cassa, entro il 30 settembre di ogni anno, l'ammontare del reddito professionale netto conseguito ai fini Irpef per l'anno precedente, nonché il volume complessivo d'affari conseguito ai fini Iva, per il medesimo anno.

La comunicazione deve essere trasmessa anche se la dichiarazione dei redditi non è stata presentata oppure è negativa. Inoltre, per espressa previsione regolamentare, non costituisce motivo di esenzione dall'obbligo di invio della detta comunicazione la mancanza di una partiva Iva.

Per facilitare la comunicazione dei dati, è stabilito che la Cassa provvede ad inviare ai professionisti un modulo prestampato (Modello 5), da rispedire alla Cassa, nel quale devono essere compilati appositi riquadri dove inserire le informazioni rilevanti per il calcolo dei contributi.

I soggetti obbligati che partecipano ad associazioni professionali o società di professionisti devono contestualmente inviare comunicazione anche relativa ai redditi ed ai volumi d'affari delle società o associazioni compartecipate.

### **5.1 LA COMUNICAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALE.**

La comunicazione del reddito professionale riguarda l'ultimo 'reddito netto' dichiarato ai fini Irpef e, quindi, comprensivo dell'adeguamento agli Studi di settore. Più precisamente:

- per i professionisti che svolgono solo attività in forma individuale, deve essere riportata la cifra dichiarata come reddito professionale nel Quadro RE del Modello Unico;
- per i professionisti che svolgono solo attività in forma associata, deve essere trascritto il reddito di partecipazione quale dichiarato per la quota di competenza nel Quadro RH del Modello Unico;
- per i professionisti che svolgono attività sia in forma individuale sia associata, deve essere trascritta la somma di tutti i redditi derivanti da entrambe le attività ed indicate nei quadri RE ed RH del Modello Unico.

### **5.2. LA COMUNICAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI.**

La comunicazione deve riguardare il volume d'affari dichiarato ai fini Iva con l'apposita dichiarazione annuale per l'anno al quale essa si riferisce. L'importo da dichiarare è quello

risultante dal Rigo VE 40 (ovvero Rigo B1 – colonna 2 – per i contribuenti minimi), detratto l'importo del Contributo integrativo.

Ovviamente, nell'ipotesi di professionista che svolge attività in forma associata, il volume d'affari si determinerà facendo riferimento alla dichiarazione Iva dello studio, in relazione alla quota di partecipazione all'associazione.

## **6. RISCOSSIONE E VERSAMENTO.**

La riscossione dei contributi minimi viene effettuata, in quattro rate, nel corso dello stesso anno di competenza, secondo modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Cassa. Le eccedenze contributive rispetto ai minimi devono essere pagate in autoliquidazione, ciascun anno, per metà entro il 31 luglio e per la residua parte entro il 31 dicembre successivo.

## **7. IL SISTEMA SANZIONATORIO.**

L'apparato sanzionatorio trova la sua fonte normativa nel Regolamento per la disciplina delle sanzioni del 19 maggio 2000.

E' punita innanzitutto la tardiva, omessa ed infedele comunicazione dei dati relativi ai redditi professionali ed ai volumi d'affari prodotti. A tale proposito si stabilisce che nel caso in cui la comunicazione tardiva sia inviata entro 30 giorni dalla scadenza, l'ammontare della sanzione è pari al 25% del contributo integrativo minimo. Qualora, invece, la comunicazione sia inviata entro il 31 dicembre dell'anno solare in cui la dichiarazione doveva essere inviata, la sanzione è pari al 50% del contributo integrativo minimo.

Nell'ipotesi di omesso o tardivo pagamento delle eccedenze contributive rispetto ai minimi dovuti nell'anno, si applica la sanzione pari al 30% dei contributi non versati. Questa sanzione è ridotta:

- al 5% se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza del termine;
- al 10% se il pagamento avviene tra il trentunesimo ed il centocinquantesimo giorno dalla scadenza del termine;
- al 15% se il pagamento avviene successivamente ma prima dell'accertamento da parte della Cassa. La medesima riduzione, inoltre, si configura qualora, nell'anno oggetto di verifica, siano stati eseguiti versamenti, anche se parziali.

Se l'omesso versamento dei contributi viene accertato a seguito di controlli incrociati con l'Amministrazione finanziaria, la sanzione applicata è pari al 100% del maggiore contributo dovuto. Se, inoltre, sempre attraverso controlli incrociati, si accerta che la comunicazione inviata alla Cassa contiene valori reddituali superiori a quelli riportati nella dichiarazione dei redditi, la Cassa commina una sanzione pari al 100% dei maggiori contributi pagati. E' prevista, comunque, una riduzione della sanzione al 40% in caso di adesione all'accertamento e al 20% in caso di ravvedimento operoso.

Gli importi dovuti a causa di omissione o il ritardo nell'invio della comunicazione o nel pagamento dei contributi sono sempre riscossi dalla Cassa a mezzo di ruoli esattoriali.

Infine, sempre in tema di sanzioni, a titolo di completezza va aggiunto che il Regolamento dei contributi prevede che, in caso di omissione della comunicazione con i dati rilevanti da trasmettere con il Modello 5, la Cassa invii al professionista una diffida di adempimento. Qualora, trascorsi 60 giorni, il professionista non adempia, l'omissione viene segnalata dalla Cassa all'Ordine di appartenenza dell'iscritto ai fini della sospensione dello stesso dall'esercizio professionale a tempo indeterminato.

## **8. LA PARTICOLARE CONDIZIONE DEL GIOVANE LEGALE.**

Definiti i caratteri generali della disciplina previdenziale, occorre soffermare l'attenzione sulle peculiarità (e sui problemi) che si presentano in relazione ai praticanti ed ai giovani professionisti. Per tale motivo, dopo aver illustrato il regime del giovane avvocato e del praticante che sia abilitato al patrocinio ai sensi del Regio Decreto 27 novembre 1933 n. 1578, si soffermerà l'attenzione sulla 'posizione' del praticante senza abilitazione.

### **8.1 L'AVVOCATO ISCRITTO ALL'ALBO ED ALLA CASSA.**

L'ipotesi tipica e più frequente di giovane legale è quella dell'avvocato che, superato l'esame di abilitazione, decida di dedicarsi all'esercizio della professione e, pertanto, si iscriva contestualmente all'Albo e alla Cassa.

In tale circostanza il professionista deve effettuare tutti gli adempimenti descritti nei paragrafi precedenti (compilazione del Modello 5 e pagamento dei contributi) ma, nello stesso tempo, anche se per un breve periodo, gode di due rilevanti agevolazioni.

Innanzitutto, se l'avvocato che inizia la professione si iscrive alla Cassa prima di aver compiuto i 35 anni, il Contributo minimo soggettivo è ridotto della metà per i primi tre anni.

Inoltre - come stabilito dal Comitato dei delegati della Cassa e confermato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con Delibera del 21 dicembre 2006 - il giovane avvocato è escluso anche dal pagamento del Contributo integrativo minimo per i primi tre anni di iscrizione alla Cassa. Infatti, questi è tenuto a pagare detto Contributo integrativo in relazione all'effettivo volume d'affari dichiarato (anche se il contributo così determinato sia di ammontare inferiore al minimo), purché il primo triennio di iscrizione alla Cassa coincida con il primo triennio di iscrizione all'Albo.

### **8.2 L'AVVOCATO ISCRITTO ALL'ALBO MA NON ALLA CASSA.**

Altra ipotesi non meno ricorrente è quella del legale che, superato l'esame di abilitazione, si iscriva all'Albo ma non anche alla Cassa.

In tale circostanza, l'avvocato, pur non essendo iscritto alla Cassa, deve comunque adempiere regolarmente all'obbligo di comunicazione del reddito professionale e del volume d'affari ma viene esonerato dal pagamento del Contributo soggettivo e del Contributo di maternità ed è tenuto a versare solo il Contributo integrativo del 2% sul volume d'affari.

Questa agevolazione è collegata alla mancanza dell'esercizio continuativo dell'attività. Ed infatti, allorquando l'avvocato abbia raggiunto nell'anno anteriore a quello dell'invio del Modello 5 la soglia minima di reddito stabilita (ed aggiornata annualmente) dalla Cassa, egli deve necessariamente iscriversi alla Cassa, adempiendo a tutti gli obblighi di comunicazione e pagamento previsti per il professionista ordinario.

### **8.3 IL PRATICANTE PATROCINATORE.**

Il praticante avvocato ammesso al patrocinio ai sensi del Regio Decreto n. 1578/33, pur non essendo iscritto all'Albo, esercita (anche se in modo limitato) la professione e, pertanto, ha facoltà di iscriversi alla Cassa.

Per effetto dell'iscrizione, tale praticante è equiparato, sotto il profilo previdenziale, all'avvocato abilitato e, conseguentemente, è tenuto agli obblighi di comunicazione e pagamento periodici.

Comunque, in ragione della particolarità del suo 'status', il Regolamento dei Contributi riconosce al praticante patrocinatore che si iscriva alla Cassa prima di aver compiuto i 30 anni di godere della riduzione del Contributo minimo soggettivo nella misura della metà per i primi tre anni di iscrizione.

### **8.4. IL PRATICANTE SENZA ABILITAZIONE AL PATROCINIO.**

Mentre le 'categorie' di legali sopra descritte hanno (o, comunque, possono avere) una relazione con la Cassa, sostenendo gli obblighi e godendo anche i vantaggi connessi all'iscrizione all'ente previdenziale degli avvocati, il praticante non abilitato al patrocinio, invece, non è ammesso all'iscrizione alla Cassa.

Come evidenziato precedentemente, questa esclusione trae origine dalla previsione dell'art. 22 della L. n. 576/80 che, ai fini dell'iscrizione alla Cassa, richiede che il soggetto sia avvocato o, quantomeno, eserciti la libera professione con carattere di sostanziale continuità.

Il praticante non abilitato, infatti, non è certamente avvocato ma non è neanche un professionista che esercita l'attività legale. Egli è, piuttosto, un 'allievo' che frequenta lo studio presso cui svolge la pratica al fine di acquisire le abilità professionali che gli consentano innanzitutto di superare l'esame e, successivamente, di esercitare la professione d'avvocato.

L'impossibilità di configurare l'obbligo (o la facoltà) di iscrizione alla Cassa per il praticante senza abilitazione costituisce indubbiamente un grave limite del sistema che, di fatto, rende tale soggetto privo di ogni tutela nell'ipotesi di eventi come incidenti sul lavoro, infortuni o maternità.

## 9. CONCLUSIONI.

Dal quadro tracciato è emerso che il sistema previdenziale forense nel corso degli anni ha svolto un'attività tesa a realizzare quanto più possibile i principi di solidarietà ed assistenza, attraverso l'introduzione del Contributo di maternità ed il riconoscimento di notevoli agevolazioni per i giovani che iniziano ad esercitare la professione legale.

In questo contesto, però, non solo ancora si attende l'attuazione di un apposito strumento di tutela previdenziale per il praticante non abilitato il quale, pur nella sua veste di 'allievo', comunque offre un contributo spesso notevole nello studio presso cui svolge la pratica, ma soprattutto si attende il varo di una reale riforma del sistema previdenziale degli Avvocati in considerazione del fatto che il sistema attuale è insostenibile e comunque destinato ad entrare in crisi.

In merito, come già detto, mentre la Cassa ha prodotto un'ipotesi di riforma sostanzialmente di carattere parametrico, denegata per buona parte in sede di approvazione da parte dei Ministeri competenti, l'AIGA ha elaborato una propria proposta di riforma già posta in discussione con qualificati esponenti del mondo scientifico e istituzionale che hanno manifestato apprezzamenti e, quindi, perfezionata e rilanciata come segue:

- 1) il calcolo attuariale va esteso a dimensioni ben più ampie di quelle previste dall'attuale normativa passando dagli odierni 15 ad almeno 40 anni;
- 2) il periodo di esenzione/riduzione dell'obbligo contributivo va ampliato ai primi dieci anni dall'iscrizione all'albo professionale;
- 3) il computo della pensione andrà effettuato tenendo conto dell'intero arco della vita lavorativa;
- 4) è necessario il passaggio dal sistema a ripartizione a un sistema misto che preveda l'innesco di parametri propri del sistema contributivo;
- 5) l'abbandono delle ipotesi di riforma congegnata esclusivamente sulle misure parametriche e in particolare di quelle incidenti soltanto sulla leva delle entrate;
- 6) occorre intervenire, in nome di un'effettiva solidarietà capace di distribuire equamente benefici e sacrifici, anche sulla leva delle uscite (ovvero sul debito pensionistico) superando le difficoltà derivanti dalla pretesa intangibilità dei cosiddetti diritti quesiti, attraverso un sistema di opportuni incentivi e disincentivi. Questi possono riguardare le modalità di calcolo della pensione, vigenti al tempo in cui essa è maturata, ma non la possibilità, oggi disinvoltamente concessa, di andare in pensione, rimanendo iscritto all'albo. La possibilità di percepire la pensione senza cancellarsi dall'albo potrebbe infatti essere riconosciuta a condizione che il pensionato scelga di sottoporre una quota delle annualità, computate per il calcolo della pensione, al sistema contributivo.
- 7) la riforma strutturale del sistema previdenziale della Cassa Forense, da realizzare in ogni caso anche preliminarmente ad ogni ipotesi di compartecipazione o di unione delle casse

private, preveda di innestare all'interno del canale principale della contribuzione obbligatoria una derivazione di carattere complementare. Si deve pensare che il contributo integrativo del 2% oggi è destinato non al trattamento pensionistico bensì all'assistenza, che però non presenta aspetti di crisi finanziaria né attuale né futura (anche perché corroborato dal contributo soggettivo di solidarietà sui redditi oltre una certa misura). Peraltro costituisce un introito per la Cassa pari a 125 milioni di euro all'anno per cui copre in maniera abbondante la solidarietà assistenziale. La quota residua, magari incrementata dall'aumento del contributo soggettivo di solidarietà, potrà essere destinata a creare la sacca cd complementare, secondo proporzione legata al gettito contributivo obbligatorio di ciascuno, e quindi costituire la base della riforma per una nuova previdenza.

8) In ottica di rifinanziamento del sistema sul lungo periodo, deve essere prevista fin da subito anche una riduzione del contributo soggettivo per consentire di veicolare ulteriori risorse e, quindi, implementare la previdenza complementare volontaria.

In sostanza, per riequilibrare il patto di solidarietà infragenerazionale, sotteso a tutti i sistemi pensionistici e attualmente violato, è necessaria una riforma strutturale del sistema orientata decisamente sull'innescio di un pilastro complementare in quello obbligatorio, ma finanziato senza incidere sulle risorse dei giovani professionisti già provate dalla contribuzione obbligatoria senza ritorno quale quella attuale che, come ormai indiscutibile, allo stato finanzia esclusivamente le pensioni delle generazioni mature.

La proposta dell'AIGA, inoltre, si inserisce perfettamente nel solco di quanto evidenziato anche da tutti gli organismi di controllo degli enti gestori della previdenza (NUSVAP, COVIP, Commissione Bicamerale di Controllo e persino dalla Corte dei Conti) i quali, pur riconoscendo alla Cassa Forense una sostanziale e tranquillizzante bontà nella gestione patrimoniale, hanno comunque invitato l'Ente "ad attuare un costante monitoraggio degli andamenti della gestione previdenziale, apportando le necessarie misure correttive dell'attuale regime; che siano finalizzate ad assicurare l'equilibrio della stessa gestione, auspicando un intervento politico sul tema, finalizzato ad indicare linee guida di riforma che non possono prescindere dalla necessità di cambiamento del sistema previdenziale dal retributivo al contributivo. In ogni caso, quello che emerge chiaramente è la necessità di rivedere l'attuale sistema dei controlli che risulta del tutto inefficace nella misura in cui Casse la cui sostenibilità finanziaria non è garantita nel medio periodo (come dimostrano i bilanci attuariali). È questo il dato più preoccupante cui prontamente occorre dare una risposta. Questo significa estendere ad almeno 40 anni l'arco temporale di controllo per valutare lo stato di salute delle Casse nonché rivedere il controllo relativo alla riserva legale, cioè le 5 annualità di prestazioni accantonate" (dalle relazioni sulla Cassa Forense della Commissione Bicamerale di Controllo e della Corte dei Conti pubblicate nei mesi di gennaio e febbraio 2006).

L'“insostenibile insostenibilità” del sistema previdenziale delle casse private mina ogni giorno il patto di solidarietà infragenerazionale. Di conseguenza, è indispensabile passare alla fase operativa di una riforma strutturale del sistema malato volta a guarirlo, riequilibrando gli interessi delle generazioni comprese nel patto stesso.



## **MISURE DI FISCALITA' DI VANTAGGIO PER I GIOVANI PROFESSIONISTI**

*di Fabrizio Granata*

**1.** Alla luce delle regole illustrate, analizziamo alcune possibili misure di fiscalità di vantaggio in favore dei giovani professionisti, la cui introduzione è stata sollecitata dall'AIGA in occasione della discussione per l'approvazione della Legge Finanziaria 2007. La proposta dell'Associazione, peraltro, è stata parzialmente accolta sotto il profilo di cui infra (par. 2).

In tema di Imposta sui redditi delle persone fisiche, i professionisti devono fare riferimento all'art 54 del TUIR 917/86, riscritto con modifiche dalla Finanziaria 2007, che concerne la determinazione del reddito di lavoro autonomo a norma del quale il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi devono essere considerati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Vanno considerate, poi, altre voci che completano la ricostruzione del reddito del soggetto ed in particolare: le plusvalenze e le minusvalenze (che consistono nella differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato) dei beni strumentali se: a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione, in tutti i casi con esclusione degli immobili e degli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione. Inoltre formano reddito di lavoro autonomo i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

E' stato modificato il comma 1 bis introdotto dal D.L. 223/2006 stabilendo che le plusvalenze di tutti i beni strumentali, compresi gli immobili (prima esclusi) concorreranno a formare il reddito di lavoro autonomo.

Preliminarmente va ancora detto che le nuove disposizioni relative alla deducibilità dei costi relativi agli immobili strumentali, di cui si tratterà nel prossimo paragrafo, avranno effetto solo per quelli acquistati nel triennio 2007-2009 e per i contratti di leasing stipulati nel medesimo arco temporale, con l'ulteriore limitazione derivante dal fatto che per questi tre periodi di imposta gli importi deducibili dovranno essere ridotti ad un terzo.

**2.** Il primo punto della proposta dell'AIGA riguarda la modifica del secondo comma dell'art. 54 del TUIR che prevede che per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro delle finanze (il riferimento è al decreto del 1998). È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 516,46 euro. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto. Per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria è ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi.

L'AIGA ha proposto di consentire la deducibilità dei costi sostenuti per l'acquisto dell'immobile da destinare all'esercizio dell'attività professionale per i professionisti di età anagrafica inferiore a 45 anni.

L'attuale Governo ha recepito lo spirito di tale proposta, pur se in termini ridotti e, al comma 334 della Finanziaria 2007 ha previsto la possibilità di ammortizzare al 3% annuo (l'ammortamento è possibile per un max di 33 anni) l'immobile destinato esclusivamente all'attività professionale. In realtà, così come formulata, la norma non consente ancora consistenti vantaggi nel lungo periodo, perché all'atto della cessazione della partita iva, l'immobile dovrà essere autofatturato con obbligo di pagamento dell'iva e delle imposte sul reddito sulla plusvalenza maturata. Va quindi posto ulteriormente l'accento sulla possibilità di consolidare nel tempo il beneficio, senza doverlo poi restituire.

Diverso è il discorso per il breve periodo perchè fino a quando il professionista rimarrà proprietario dell'immobile, si avrà un abbattimento dell'imposta, utile soprattutto nel momento di avvio della professione.

**3.** L'AIGA ha chiesto, inoltre, di introdurre un comma 2 bis per l'art. 54 dal seguente contenuto: " Nei confronti dei professionisti di età anagrafica inferiore ai 45 anni la misura massima indicata nel comma 2 può essere elevata sino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi."

I vantaggi di tale misura sono evidenti in quanto sarebbero senz'altro incoraggiati investimenti essenziali per l'attività del professionista come computer, autovetture, arredi e così via, in modo

da poter recuperare il relativo costo in maniera molto rapida. Infatti, attualmente può essere dedotto integralmente nell'anno di acquisto solo il costo dei beni di valore unitario inferiore a 516,42 euro, mentre i beni di valore unitario superiore a tale importo seguono le regole generali dell'ammortamento e quindi possono essere "scaricati" in un lasso di tempo decisamente lungo: in tal modo si disincentiva il rinnovo dei beni strumentali la cui obsolescenza si matura ancor prima di aver completato l'ammortamento.

**3.1** Può essere utile precisare la disciplina dei beni strumentali utilizzati in leasing, per i quali è prevista una deroga al principio di cassa perché la deducibilità non riguarda i canoni pagati nel corso dell'anno ma quelli maturati nello stesso periodo, secondo il principio di competenza. In poche parole se un canone riguarda i mesi di dicembre 2005 e gennaio 2006 ed il professionista lo paga nel mese di gennaio, la deduzione delle relative spese riguarderà per metà l'anno 2005 e per metà l'anno 2006, nonostante il pagamento sia avvenuto nel 2006.

La disciplina, poi, varia a seconda che si tratti di beni mobili o immobili. Infatti per i beni mobili, i canoni dei contratti conclusi a partire dal 2.3.89 sono deducibili a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento. Nel caso dei beni immobili, invece, per i contratti conclusi a partire dal 15.5.90 è deducibile un importo pari alla rendita catastale, mentre non è prevista una durata minima del contratto di leasing (tenendo ben presente che, come detto in precedenza, la durata del contratto non deve essere inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel già richiamato decreto e comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici).

**4.** Il comma cinque dell'art. 54 del TUIR prevede che le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

Appare utile la previsione di deducibilità integrale di tutte le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento professionale estese anche ai costi sopportati per la formazione dei praticanti e dei dipendenti di studio mediante l'aggiunta all'art. 54, comma 5, di un ultimo periodo: "per i

professionisti, con anzianità di iscrizione all'Albo non superiore ai dieci anni, le spese di cui al periodo precedente, ivi incluse quelle sostenute a beneficio dei praticanti e dei dipendenti, sono integralmente deducibili ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo”.

L'attuale normativa non prevede particolari limitazioni per la deduzione delle spese di formazione sostenute nei confronti del dipendente. Si assiste al paradosso che le spese di formazione per se stesso sono deducibili al 50%, mentre quelle sostenute per i dipendenti sono deducibili al 100%. Inoltre il dipendente che va a seguire un convegno fuori dal Comune si trova in trasferta ma tali trasferte fino ad un certo ammontare non sono imponibili.

Sarebbe opportuno, in quest'ottica, spingere per una distinzione prima di tutto tra le spese di partecipazione a convegni e quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionali. Per queste ultime introdurre un regime di deducibilità integrale sia se l'aggiornamento è a favore del professionista, sia se è a favore del dipendente. Le spese di viaggio e soggiorno, connesse all'aggiornamento, deducibili al 50% se l'aggiornamento è fatto dal titolare dello studio; invece deducibili al 100% se l'aggiornamento va a favore dei propri dipendenti (in realtà bisogna considerare che nei giorni in cui il dipendente va fuori, percepisce comunque la retribuzione, senza però lavorare presso lo studio).

E' evidente come un aggiornamento continuo di professionisti, praticanti e dipendenti, agevolato dalla deducibilità dei costi, consenta di migliorare la professionalità dei diversi soggetti e di offrire una prestazione di qualità più elevata al cittadino.

**5.** Anche per il comma 5 dell'art. 54 del TUIR, l'AIGA ha proposto di inserire un comma 5 bis dal seguente tenore: “Per i professionisti di età anagrafica inferiore ai 45 anni i limiti di cui ai precedenti 3 e 4, (escluse le spese per la partecipazione a convegni ed aggiornamento professionale) sono aumentati di un ulteriore 25%; e' ammessa e disposta altresì la deduzione di tutte le somme relative alle spese previdenziali anche di previdenza complementare sostenute dai professionisti di età anagrafica inferiore ai 45 anni per le quali non sia stata applicata alcuna forma di rivalsa nei confronti dei clienti. In favore dei professionisti con anzianità di iscrizione all'Albo non superiore ai dieci anni è ammessa e disposta la concessione di una detrazione pari al 50% dei costi sostenuti per gli adempimenti obbligatori in tema di privacy, antiriciclaggio e sicurezza informatica”.

Quanto alla prima parte, i vantaggi risulterebbero particolarmente interessanti, tra l'altro, per le autovetture, le spese del telefonino, la partecipazione a convegni e così via. Con la modifica proposta si tasserebbe il reddito che effettivamente rimane “nelle tasche” del professionista.

Per una ampia trattazione dell'attuale normativa previdenziale si rimanda al capitolo 8 del presente lavoro. Va ricordato che la deduzione per la previdenza complementare già è consentita, ma è soggetta ai seguenti limiti: non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a euro 5.164,57.

**6.** L'AIGA infine ha proposto di modificare il sistema delle ritenute d'acconto previsto dall'art. 25 del DPR 600/1973 per il quale i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 917/86. La ritenuta è elevata al 20 per cento per le indennità di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 16 dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.

Si tratta di modifica radicale, in quanto si chiede di aggiungere dopo il primo periodo dell'art. 25 che: "La predetta ritenuta non dovrà essere operata qualora i professionisti con anzianità di iscrizione all'Albo non superiore ai dieci anni, abbiano fatta esplicita richiesta per la non applicazione".

I vantaggi sono evidenti soprattutto per coloro che hanno molti costi da scaricare e quindi potrebbero evitare di vedere decurtati i loro compensi al momento del pagamento di un compenso; va ricordato che, come osservato nel capitolo 2 par. 2 del presente manufatto, le somme non incassate a titolo di ritenuta possono essere recuperate a fine anno con il sistema delle compensazioni che, in verità, è comunque efficace perché, in caso di eccedenza di ritenuta, la stessa può essere utilizzata a compensazione dell'Iva.

**7.** Le modifiche suggerite dall'Aiga nello scorso mese di ottobre alla Legge Finanziaria di cui si è detto, individuavano le modalità di copertura finanziaria con riferimento ai capitoli di bilancio che già prevedono misure di vantaggio per le imprese, attraverso la redistribuzione delle risorse ivi previste in ragione della percentuale di PIL derivante dai redditi dei professionisti rispetto a quello delle imprese.

L'introduzione delle misure di fiscalità di vantaggio, esemplificativamente descritte nel testo può, oggi, a maggior ragione, trovare copertura nei capitoli di spesa destinati agli incentivi ed agevolazioni per le imprese, con previsione di durata congrua, atteso che le aspettative di incasso dei professionisti – nel settore giudiziale - si realizzano nell'arco di diversi anni.

D'altronde, il giovane avvocato, pur svolgendo un'attività intellettuale, è oggi chiamato ad un confronto di mercato che impone l'esistenza di una struttura adeguata, aggiornamento costante

ed ha necessità di contare su strumenti che lo mettano in condizione di competere con i professionisti già inseriti ed affermati.

## INDICE AUTORI

- 1) Attanasio Antonino, *avvocato*, Studio legale Attanasio – Cesena
- 2) Cociani Simone Francesco, *dottore commercialista*, Studio Legale Tributario Cociani, Pelliccia - Perugia
- 3) Conforti Vincenzo, *avvocato*, Studio Legale e Tributario Sciumé & Associati - Milano
- 4) Croce Michele, *avvocato*, Studio Legale e Tributario Croce - Verona
- 5) Granata Fabrizio, *avvocato*, Studio Legale Granata -
- 6) Martin Stefania, *avvocato*, Avvocati Tributaristi Associati Druda Martin Salbego – Padova
- 7) Rosa Stefano, *avvocato*, Studio Legale Rosa - Avellino
- 8) Tardioli Paola, *dottore commercialista*, Studio Tardioli - Perugia
- 9) Zuolo Valentina, *avvocato*, Avvocati Tributaristi Associati Druda Martin Salbego - Padova









Finito di stampare nel Giugno 2007  
presso Graphicart - Zevio - VR